

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 968**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

28/04/2024 - 06:22

# Indice

1. DDL S. 968 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 968 . . . . .	4
1.2.2. Relazione 968-A . . . . .	56
1.2.3. Testo approvato 968 (Bozza provvisoria) . . . . .	58
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	59
1.3.1. Sedute . . . . .	60
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	61
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) . . . . .	62
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 65 (pom.) del 23/01/2024 . . . . .	63
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 67 (pom.) del 06/02/2024 . . . . .	66
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	68
1.4.1. Sedute . . . . .	69
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	70
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	71
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024 . . . . .	72
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	74
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 30/01/2024 . . . . .	75
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/02/2024 . . . . .	80
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	86
1.5.1. Sedute . . . . .	87
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	88
1.5.2.1. Seduta n. 163 del 27/02/2024 . . . . .	89

## **1. DDL S. 968 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 968

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 968**

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) e con il **Ministro della cultura** (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

Onorevoli Senatori. -

L'Accordo bilaterale in materia cinematografica con il Giappone mira a incentivare la cooperazione cinematografica tra i due Paesi, con riflessi potenzialmente significativi sull'intera industria cinematografica italiana.

La promozione e la diffusione all'estero della cinematografia italiana rientrano tra i compiti istituzionali del Ministero della cultura. La cooperazione cinematografica con il Giappone, uno dei principali mercati mondiali del settore, è strategica nello spettro delle relazioni tra i due Paesi, avendo ricadute positive sul piano culturale, economico e sociale.

L'Accordo consente alle coproduzioni realizzate da società cinematografiche di Italia e Giappone di essere considerate quali opere nazionali in ciascuno dei Paesi e quindi le stesse possono accedere ai benefici che le rispettive legislazioni accordano alle opere nazionali.

In attuazione del presente Accordo, si procederà a occasionali e limitati trasferimenti di dati personali, come previsto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso, avvalendosi della deroga di cui all'art. 49, par. 1, lett. d), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati - in ragione di importanti motivi d'interesse pubblico, in particolare il Capo 5 "Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali".

Di seguito, viene illustrato l'Accordo comprensivo di Allegato:

- Art. 1     precisa l'obiettivo dell'Accordo.
- Art. 2     definisce il significato di "coproduttore", di "coproduzione cinematografica", di film e di autorità competente.
- Art. 3     rimanda all'Allegato l'individuazione delle "Autorità competenti" responsabili dell'applicazione dell'Accordo
- Art. 4     assimila le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, conferendo alle stesse coproduzioni il godimento dei benefici previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti.
- Art. 5     - sottopone le coproduzioni che si intendono realizzare all'approvazione da parte delle Autorità competenti, precisandone le modalità che devono essere osservate dalle Autorità stesse;  
- richiama il rispetto della normativa nazionale dei due Stati nelle decisioni che vengono assunte dalle Autorità competenti;  
- precisa che le istanze presentate dai coproduttori debbano soddisfare i requisiti definiti nell'Allegato all'Accordo.
- Art. 6     individua i luoghi ove realizzare le riprese, tenendo conto sia degli scenari e delle locations reali che dei teatri di posa.



- Art. 7 individua, sulla base della “nazionalità”, gli autori e le figure tecnico-artistiche autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, includendo, per quanto riguarda l’Italia, anche i cittadini appartenenti agli altri Stati Membri dell’Unione Europea.
- Art. 8 - stabilisce la quota minima e massima in percentuale degli apporti finanziari consentiti ai coproduttori, con possibilità di deroghe.  
- viene preso in considerazione l’apporto in natura.
- Art. 9 contempla la possibilità di realizzare coproduzioni “multilaterali”, vale a dire coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l’Italia e/o il Giappone abbiano concluso un Accordo di coproduzione cinematografica, individuandone le relative quote di partecipazione finanziaria.
- Art. 10 prevede agevolazioni all’ingresso temporaneo dell’attrezzatura cinematografica.
- Art. 11 - prende in esame la comproprietà delle copie delle coproduzioni realizzate;  
- prevede che il laboratorio tecnico dove viene realizzato il master dell’opera appartenga ai Paesi coproduttori coinvolti nella coproduzione con possibilità di deroga;  
- individua le versioni linguistiche nelle quali devono essere realizzate le coproduzioni.
- Art. 12 precisa che non vi sia vincolo tra l’approvazione di un progetto di coproduzione e la concessione del benessere di proiezione in pubblico.
- Art. 13 prevede l’istituzione della “Commissione Mista” quale Organo consultivo e di vigilanza ai fini della regolarità dell’applicazione dell’Accordo e ne definisce compiti e funzioni. Si prevedono riunioni in video-conferenza.
- Art. 14 regola l’Allegato all’Accordo; in particolare indica le modalità da osservare per eventuali modifiche.
- Art. 15 - richiama gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto riguarda l’Italia, da quello comunitario dell’Unione Europea;  
- prevede che l’attuazione dell’Accordo è subordinata alla disponibilità di fondi stanziati;  
- preserva i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri Accordi internazionali dalle disposizioni dell’Accordo.
- Art. 16 chiarisce che i titoli utilizzati nel definire gli Articoli non debbano determinare implicazioni nell’interpretazione dell’Accordo.
- Art. 17 - prevede la risoluzione amichevole nel caso di controversie interpretative dell’Accordo;  
- nel caso di dispute tra coproduttori rimanda la risoluzione alle disposizioni previste nell’Allegato.
- Art. 18 - stabilisce le modalità da ottemperare ai fini dell’entrata in vigore dell’Accordo;  
- regola la validità dell’Accordo;  
- dispone gli effetti che scaturiscono nel caso di denuncia dell’Atto da una delle Parti;  
- disciplina le modalità che consentono eventuali modifiche al testo dell’Accordo.

### ALLEGATO

Nella Sezione A si individuano le Autorità competenti responsabili dell’applicazione dell’Accordo.





Nella **Sezione B**, nel richiamare l'osservanza delle leggi e delle regolamentazioni in vigore nei rispettivi Paesi, vengono definite le **Norme di procedura** che regolamentano l'iter amministrativo di applicazione dell'Accordo.

Si definiscono, quindi, le modalità inerenti l'esamina e l'istruttoria delle coproduzioni che si intendono realizzare, dai termini previsti per la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori alle comunicazioni tra le Autorità competenti, il tutto finalizzato all'approvazione finale dei progetti presentati.

In particolare, vengono elencati i documenti da corredare all'istanza, quali:

- 1) la sceneggiatura dell'opera che si intende realizzare;
- 2) un documento che attesti che il diritto di autore per la produzione sia stato acquisito;
- 3) il **contratto di coproduzione** stipulato tra i coproduttori di cui l'Allegato fornisce un elenco dettagliato dei requisiti che deve contenere, vale a dire:
  - ✓ gli elementi identificativi dell'opera da coprodurre quali il titolo, le Società coprodottrici, il nome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, il nome del regista;
  - ✓ il preventivo di spesa;
  - ✓ il piano finanziario;
  - ✓ l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare di economie sulle spese;
  - ✓ la data approssimativa dell'inizio delle riprese dell'opera o della principale animazione;
  - ✓ alcune clausole di salvaguardia:
    - una clausola che precisi che il diritto al godimento dei benefici ai sensi dell'Accordo non vincola le autorità competenti delle Parti ad autorizzare la proiezione in pubblico del film;
    - una clausola che individui le misure da adottare nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini concordati nel contratto di coproduzione;
    - una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare polizze di assicurazione sui rischi produzione e del materiale;
    - una clausola che definisca le procedure da seguire per risolvere eventuali dispute tra i coproduttori;
    - una clausola che preveda la condivisione dei diritti d'autore e dei crediti nei titoli di testa;
  - ✓ precisazioni sulla condivisione da parte dei coproduttori delle copie realizzate, del materiale utilizzato, del copyright e dell'utilizzo delle opere realizzate;
  - ✓ obblighi finanziari dei coproduttori per i costi sostenuti nel caso in cui le Autorità non riconoscano l'approvazione provvisoria della coproduzione;
  - ✓ obblighi finanziari dei coproduttori per i costi sostenuti per la realizzazione di una coproduzione che abbia ottenuto l'approvazione provvisoria e che non soddisfi le condizioni di tale approvazione;
  - ✓ obblighi finanziari dei coproduttori per i costi sostenuti qualora le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non autorizzino la proiezione in pubblico dell'opera;
  - ✓ modalità da osservare in merito alla ripartizione dei proventi e dei mercati;
  - ✓ termini relativi al perfezionamento dei contributi finanziari.

Viene presa in considerazione la necessità di dover apportare alcune modifiche contrattuali.



- 4) il contratto di distribuzione, se già stipulato;
- 5) l'elenco delle attrezzature tecniche e del personale che prende parte alla realizzazione dell'opera;
- 6) il piano di lavorazione;
- 7) il budget dettagliato;
- 8) la sinossi.

Infine, si precisa che sia facoltà delle Autorità richiedere ogni altro documento necessario ai fini istruttori.

Nella Sezione C, si dispone che le coproduzioni realizzate vengano chiaramente identificate quali "coproduzioni italo-giapponesi o "giapponesi-italiane".



### Relazione tecnica

L'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In un'ottica di contenimento della spesa pubblica, l'art. 13 comma 2 stabilisce che la Commissione Mista incaricata di verificare l'attuazione dell'Accordo si riunisca con la modalità della video-conferenza. Non vi è pertanto l'esigenza di allocare risorse finanziarie per la copertura di spese di missione, come, invece, previsto per analoghi Accordi internazionali sulla materia, dal momento che l'Italia intende ricorrere alla modalità della video-conferenza come modalità esclusiva di svolgimento delle riunioni della Commissione Mista. Ai componenti non è dovuto alcun gettone di presenza, emolumento o compenso di qualsiasi natura.

L'Art. 15, comma 2, stabilisce che l'attuazione dell'Accordo è rimessa alla disponibilità di fondi stanziati. Tale previsione è necessaria alla controparte giapponese per esigenze organizzative interne legate all'attuazione dell'intesa. Per quanto riguarda l'Italia, l'applicazione dell'Accordo non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. M. M. M. M.*

14/02/2014



Analisi tecnico-normativa (ATN)



**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

La firma dell'Accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica tra Italia e Giappone si inserisce nell'ambito delle finalità istituzionali attinenti il "cinema".

Tra le suddette finalità, volte a promuovere e diffondere il cinema italiano, non solo in Italia ma anche all'estero, vi è la conclusione di Accordi bilaterali internazionali di coproduzione cinematografica.

Analogamente ad altri simili Accordi già conclusi da parte italiana, l'Accordo con il Giappone estende alle coproduzioni italo-giapponesi le medesime condizioni rivolte alle opere nazionali per poter accedere ai benefici previsti dalla normativa di riferimento. L'Accordo, pertanto, offre un valido strumento normativo d'incentivo alla realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione estera.

L'Accordo è stato negoziato tenendo conto delle esigenze derivanti dal settore cinematografico, in osservanza della legislazione e regolamentazione di entrambi i Paesi firmatari.

Ai sensi della Legge 220/2016, il campo di applicazione degli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica può essere esteso all'*audiovisivo*. Tale estensione non ha potuto trovare recepimento nell'Accordo in parola per richiesta della controparte.

Si ritiene che le finalità dell'Accordo in parola non contrastino con le disposizioni impartite dalla sopracitata legge, ma limitino unicamente il raggio di azione delle coproduzioni da realizzare tra i due Paesi alle opere aventi come destinazione prioritaria la sala cinematografica.

Si precisa, per completezza di informazione, che la normativa italiana prevede il riconoscimento della nazionalità italiana alle opere audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, laddove manchi l'accordo di coproduzione internazionale (Art. 6, comma 2 della L. 220/2016).

***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il negoziato dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Giappone si è svolto in recepimento della Legge n. 220 del 14 novembre 2016, recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*", in vigore dal 1° gennaio 2017.

In tale normativa, l'ambito della "coproduzione cinematografica internazionale" viene preso in esame nei seguenti punti:

- al Capo I – Art. 2 - "*Definizioni*" - alla lett. *i*) si definisce l'"*opera audiovisiva di produzione internazionale*" e si prevede la realizzazione di opere audiovisive in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee;
- al Capo I – Art. 3 - "*Principi*" – alla lett. *c*) si prevede la promozione delle coproduzioni internazionali;
- al Capo I - all'Art. 6 - "*Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale*" - il comma 1. riconosce la "nazionalità" alle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità;
- al Capo II, all'Art. 10 "*Funzioni statali*", alla lett. *c*) viene prevista espressamente "*l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva*", in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

I rapporti cinematografici tra Italia e Giappone non sono, al momento, regolamentati da una specifica normativa.

La firma dell'Accordo non si pone in contrasto con le leggi ed i regolamenti vigenti poiché l'Atto è stato formulato in recepimento della già citata Legge n. 220/2016, Legge di riferimento in materia cinematografica.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

La ratifica dell'Accordo non comporta elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo in esame non comporta effetti di rilegificazione, essendo la materia già attualmente regolata dalla Legge n. 220 del 14 novembre 2016 ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Al momento non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o su analoghi Trattati già conclusi.



**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE*****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'assorbimento del provvedimento nel diritto interno non produce elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. L'Atto s'inquadra perfettamente nell'ambito degli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica in vigore fra l'Italia e Paesi dell'Unione Europea come anche fra altri Paesi dell'Unione Europea.

Gli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica trovano riscontro nella “*Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica*” fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, ratificata per l'Italia con legge 28 ottobre 2021, n. 169 ed entrata in vigore in Italia il 1° giugno 2022.

Nelle relazioni tra l'Italia ed un Paese aderente alla predetta Convenzione ma che non abbia ancora provveduto alla relativa ratifica, resta applicabile la Convenzione Europea sulla Coproduzione Cinematografica fatta a Strasburgo il 2.10.1992.

Nell'Atto in questione, l'articolo 15, comma 1. richiama “*gli obblighi dell'Italia derivanti dalla sua adesione all'Unione Europea*”.

***11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure d'infrazione su questioni inerenti gli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

La ratifica dell'accordo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

Il già citato articolo 15, paragrafo 1 precisa che l'Accordo sarà attuato in conformità con il diritto internazionale applicabile.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Pur non avendo occasione di diretta conoscenza delle linee prevalenti in altri Accordi bilaterali tra Paesi membri dell'UE e Paesi terzi, si ritiene, comunque, che le stesse linee si colleghino a quanto già delineato al punto 10).

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO*****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non vengono introdotte nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico giuridico della materia regolata.

L'Accordo recepisce le indicazioni che provengono dalla normativa di settore.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella e, dunque, l'intervento normativo non produce effetti di modifiche alle disposizioni vigenti.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

I rapporti cinematografici tra Italia e Giappone non sono al momento regolamentati da una specifica normativa.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

***6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

***7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

***8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non si ravvisa la necessità di elaborare una relazione statistica sull'oggetto dell'Accordo in parola.


Dichiarazione di esclusione dall'AIR



Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 18 ottobre 2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL GOVERNO DEL GIAPPONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone, di seguito denominati singolarmente "Parte" e unitamente le "Parti";

CONSIDERANDO che le industrie cinematografiche della Repubblica Italiana e del Giappone trarranno reciprocamente beneficio da una più stretta cooperazione nella produzione cinematografica;

INTENDENDO sviluppare e ampliare la cooperazione tra i due Paesi nel settore della produzione cinematografica;

DESIDEROSI di potenziare e facilitare la coproduzione cinematografica a favore delle industrie cinematografiche dei due Paesi e lo sviluppo dei loro scambi culturali ed economici;

CERTI che tali scambi contribuiranno al miglioramento delle relazioni tra i due Paesi;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

**Articolo 1**  
**Finalità**

Le finalità del presente Accordo volgono a migliorare gli scambi tra i professionisti del cinema dei due Paesi e ad espandere la coproduzione cinematografica tra i due Paesi.

**Articolo 2**  
**Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

- (a) con il termine "coproduttore" s'intende un'impresa di produzione cinematografica italiana o giapponese o un ente così come definito dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che partecipa alla realizzazione della coproduzione cinematografica;
- (b) con il termine "coproduzione cinematografica" s'intende un film realizzato da uno o più coproduttori italiani e da uno o più coproduttori giapponesi, compresa la coproduzione cinematografica multilaterale a cui si applica l'Articolo 9;
- (c) con il termine "film" s'intende un insieme di immagini o di immagini e suoni, di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto, inclusi, ma non solo, film di finzione, documentari e film di animazione, e che siano destinati prioritariamente all'uscita nelle sale cinematografiche;
- (d) con il termine "autorità competente" si intende l'autorità di una Parte responsabile dell'applicazione e dell'attuazione del presente Accordo.

### **Articolo 3** **Autorità competenti**

Le autorità competenti sono definite nell'Allegato al presente Accordo. In deroga all'Articolo 14, se una delle Parti ha necessità di designare un'altra autorità come propria autorità competente, la citata Parte notifica tale cambiamento preventivamente e per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici.

### **Articolo 4** **Riconoscimento quale opera nazionale e godimento dei benefici**

1. Una coproduzione cinematografica che abbia ottenuto l'approvazione definitiva di cui al comma 2 dell'Articolo 5 è assimilata all'opera nazionale e ha diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o che possono essere concessi nella Repubblica Italiana e in Giappone rispettivamente alle opere nazionali, sottoposte alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede.
2. I benefici di cui al comma 1 del presente Articolo non sono concessi se il coproduttore italiano e il coproduttore giapponese sono legati da comune amministrazione o controllo societario. Un'eccezione a tale disposizione può essere consentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

### **Articolo 5** **Approvazione di una coproduzione cinematografica**

1. Al fine di godere dei benefici contemplati dal presente Accordo, i coproduttori devono richiedere e ottenere l'approvazione dalle rispettive autorità competenti inerente la coproduzione cinematografica.
2. I coproduttori presentano le istanze alle rispettive autorità competenti, dapprima per ottenere l'approvazione provvisoria e, una volta completata la realizzazione della coproduzione cinematografica, per ottenere l'approvazione definitiva.
3. Il coproduttore italiano è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorità competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore giapponese è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorità competente del Giappone.
4. Prima di concedere l'approvazione provvisoria di cui al comma 2 del presente Articolo, le autorità competenti si consultano al fine di assicurare la conformità della coproduzione cinematografica alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. L'autorità competente dei coproduttori con apporto finanziario maggiore comunica per prima all'altra autorità competente la propria valutazione sulla fattibilità della coproduzione cinematografica.
5. Le autorità competenti possono decidere congiuntamente i termini e le condizioni per la concessione dell'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, al fine di conseguire le finalità del presente Accordo.
6. Le autorità competenti assicurano che la loro rispettiva decisione di concedere o negare



l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo sia assunta in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese nonché ai termini e alle condizioni di cui al comma 5 del presente Articolo.

7. Le istanze presentate al fine di ottenere l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo devono soddisfare i requisiti previsti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo.

#### **Articolo 6 Riprese**

1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nella Repubblica Italiana o in Giappone o, nel caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi terzi ai sensi dell'Articolo 9. L'eccezione a tale disposizione può essere concessa solo dopo mutuo consenso scritto delle autorità competenti.
2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai teatri di posa, in Paesi o regioni diversi da quelli dei Paesi dei coproduttori partecipanti alla realizzazione della coproduzione cinematografica, possono essere consentite solo previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti, se tale luogo è necessario per dare coerenza alla coproduzione cinematografica con la sceneggiatura o il soggetto.

#### **Articolo 7 Partecipazione**

1. Gli autori, i soggetti, i registi, gli interpreti ed il restante personale creativo, tecnico-artistico, nonché altri lavoratori che partecipano alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere:
  - (a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
    - (i) cittadini della Repubblica Italiana;
    - (ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
    - (iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore;
  - (b) per quanto concerne il Giappone:
    - (i) cittadini del Giappone;
    - (ii) residenti permanenti in Giappone, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore.
2. La partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico straniero nonché di altri lavoratori che non rispettano i requisiti di cui al comma 1 del presente Articolo può essere consentita solo in casi eccezionali e previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti, se tale partecipazione si rende necessaria per realizzare la coproduzione cinematografica.

**Articolo 8**  
**Apporti dei coproduttori**

1. L'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione creativa, tecnico-artistica ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun coproduttore. Nella valutazione dell'apporto finanziario di ciascun coproduttore, le autorità competenti possono prendere in considerazione congiuntamente che parte di tale apporto possa effettuarsi "in natura", inclusa, ma non solo, la fornitura di strutture di studio.
2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle autorità competenti a condizione che l'apporto finanziario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 90% (novanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.
3. Nel caso in cui il coproduttore della Repubblica Italiana o il coproduttore del Giappone sia composto da due o più imprese di produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna impresa o di ciascun organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

**Articolo 9**  
**Coproduzioni cinematografiche multilaterali**

1. Le autorità competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori italiani e giapponesi e coproduttori di altri Paesi terzi con cui una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo in materia di coproduzione cinematografica.
2. Ciascun coproduttore dei Paesi terzi deve soddisfare tutte le condizioni relative allo status di coproduzione ai sensi dell'accordo in materia di coproduzione cinematografica concluso ed in vigore tra detti Paesi terzi e la Repubblica Italiana o il Giappone o entrambi.
3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o più imprese o organismi di produzione, l'apporto finanziario di ogni singola impresa o organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

**Articolo 10**  
**Importazione di attrezzature**

In conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, le Parti agevolano l'importazione temporanea delle attrezzature cinematografiche necessarie per la realizzazione e la commercializzazione delle coproduzioni cinematografiche.



**Articolo 11**  
**Materiali cinematografici e lingue**

1. Ciascun coproduttore sarà proprietario, in proporzione al proprio apporto finanziario, del master originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avrà accesso. Il laboratorio dovrà essere ubicato nella Repubblica Italiana o in Giappone. In casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato in un Paese terzo può essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti.
2. Il master originale dovrà essere realizzato nella Repubblica Italiana, in Giappone o in entrambi e dovrà avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano e in giapponese. Il processo di doppiaggio o sottotitolazione della versione italiana sarà effettuato nella Repubblica Italiana mentre quello della versione giapponese sarà realizzato in Giappone. Un'eccezione a tali disposizioni può essere acconsentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

**Articolo 12**  
**Autorizzazione per la pubblica proiezione**

L'approvazione di una coproduzione cinematografica da parte delle autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 dell'Articolo 5 non vincola le autorità di pertinenza di una delle Parti ad autorizzare la proiezione pubblica della coproduzione cinematografica nel proprio Paese.

**Articolo 13**  
**Commissione Mista**

1. Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari ed esperti, inclusi registi e produttori nonché da personale appartenente all'autorità di gestione.
2. La Commissione Mista può essere tenuta e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorità competenti, in modo particolare, se una o entrambe le autorità competenti riscontrino difficoltà significative nell'attuazione del presente Accordo.
3. La Commissione Mista esamina complessivamente il congruo equilibrio tra numero di film, apporto finanziario, partecipazioni creative, tecnico-artistiche, per la parte dei coproduttori, comprese le attrezzature per la realizzazione delle coproduzioni cinematografiche. Se l'equilibrio è ritenuto inadeguato, la Commissione Mista determina le misure necessarie per conseguire tale equilibrio, acquisendo l'approvazione delle autorità competenti.

**Articolo 14**  
**Status dell'Allegato**

1. L'Allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante.

2. Le autorità competenti possono proporre congiuntamente delle modifiche all'Allegato. L'Allegato può essere modificato di comune accordo per iscritto dalle Parti attraverso lo scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore dalla data di ricezione della seconda nota.

#### **Articolo 15** **Attuazione**

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. L'attuazione del presente Accordo è subordinata alla disponibilità di fondi adeguati.
3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti derivanti da altri accordi internazionali.

#### **Articolo 16** **Titoli**

I titoli degli Articoli del presente Accordo sono inseriti solo per comodità di riferimento e sono irrilevanti ai fini dell'interpretazione dell'Accordo stesso.

#### **Articolo 17** **Risoluzione delle controversie**

1. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.
2. Qualsiasi controversia tra coproduttori è disciplinata dal paragrafo 3 (xi) della lettera B. dell'Allegato al presente Accordo.

#### **Articolo 18** **Entrata in vigore, durata, modifiche**

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni ed è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, entro sei (6) mesi prima della data di scadenza e per i canali diplomatici, la propria intenzione di cessare il presente Accordo.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo, le proprie disposizioni continuano ad applicarsi alle coproduzioni cinematografiche che abbiano già ottenuto l'approvazione definitiva da parte delle autorità competenti di cui al comma 2 dell'Articolo 5 e a quelle in corso di approvazione definitiva al momento della risoluzione del presente Accordo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla ripartizione dei proventi delle

coproduzioni cinematografiche.

4. Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa delle Parti per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore nel rispetto delle stesse procedure espresse al comma 1 del presente Articolo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Tokyo* il *ventotto giugno dell'anno 2023* in duplice esemplare nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

*Gennaro Sangiuliano*

PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE

*Y. L. ...*



映画共同製作に関するイタリア共和国政府と日本国政府との間の協定

イタリア共和国政府及び日本国政府（以下個別に「締約国政府」といい、「両締約国政府」と総称する。）は、

イタリア共和国及び日本国の映画産業が、映画製作における一層緊密な相互協力から利益を得ることを考慮し、

映画製作の分野における両国間の協力を立脚し、及びこれを拡大することを求め、  
両国の映画産業並びに文化的及び経済的な交流の発展に資する映画共同製作を促進し、及び円滑にすることを希望し、

これらの交流が両国間の関係の強化に寄与することを確信して、  
次のとおり協定した。

第一条 目的

この協定は、両国の映画製作者間の交流を強化し、及び両国間の映画共同製作を拡大することを目的とする。

る。

## 第二条 定義

この協定の適用上、

- (a) 「共同製作団体」とは、それぞれの国において効力を有する国内法令に定めるイタリア共和国又は日本国の映画製作会社又は映画製作団体であつて、共同製作映画の製作に参加するものをいう。
- (b) 「共同製作映画」とは、一又は二以上のイタリア共和国の共同製作団体と一又は二以上の日本国の共同製作団体とが製作する映画をいい、第九条の規定が適用される多数国間の共同製作映画を含む。
- (c) 「映画」とは、何らかの素材に収録されたあらゆる長さの映像又は映像及び音声の総体（少なくとも、フィクション映画、記録映画及びアニメーション映画を含む。）であつて、主として劇場での上映を目的とするものをいう。
- (d) 「権限のある当局」とは、締約国政府におけるこの協定の適用及び実施について責任を負う当局をいう。

## 第三条 権限のある当局

権限のある当局については、この協定の附属書に記載する。第十四条の規定にかかわらず、一方の締約国政府は、自国の権限のある当局として他の機関を指定する必要がある場合には、他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じてその変更を書面により事前に通報する。

#### 第四条 自国の作品としての認定及び特典を認められる権利

1 次条2に規定する最終的な承認を受けた共同製作映画は、自国の作品として特定され、また、それぞれの国において効力を有する国内法令に従って、イタリア共和国及び日本国のそれぞれにおいて、自国の作品に与えられており、又は与えられる可能性のある全ての特典を完全に享受することが認められる。これらの特典は、当該特典を与える国の共同製作団体についてのみ与えられる。

2 1に規定する特典は、イタリア共和国の共同製作団体及び日本国の共同製作団体が共通の経営又は支配による関係性を有する場合には、与えられない。この規定の例外は、権限のある当局の書面による合意によつてのみ認めることができる。

#### 第五条 共同製作映画の承認

1 共同製作団体は、この協定に従つて特典を享受するため、それぞれの権限のある当局による共同製作映



画に関する承認を申請し、及び受ける。

2 共同製作団体は、最初に暫定的な承認を受けるため、及び共同製作映画の製作が完了した後最終的な承認を受けるため、それぞれの権限のある当局に対して申請を行う。

3 イタリア共和国の共同製作団体は、イタリア共和国の権限のある当局による1及び2に規定する承認のための申請について責任を負う。日本国の共同製作団体は、日本国の権限のある当局による1及び2に規定する承認のための申請について責任を負う。

4 権限のある当局は、2に規定する暫定的な承認を与える前に、共同製作映画がこの協定及びそれぞれの国において効力を有する国内法令を遵守することを確保するため、相互に協議する。資金面でより貢献度の高い共同製作団体の権限のある当局は、他方の権限のある当局に対し、当該共同製作映画の製作の実現可能性についての評価を最初に通報する。

5 権限のある当局は、この協定の目的を達成するため、1及び2に規定する承認を与えるための条件を共同で決定することができる。

6 権限のある当局は、1及び2に規定する承認を与える又は与えない旨のそれぞれの決定が、それぞれの

国において効力を有する国内法令及び5に規定する条件に従って行われることを確保する。

7 1及び2に規定する承認を受けるために行われた申請は、この協定の附属書に定める手続規則に規定する要件を満たすものとする。

#### 第六条 撮影

1 スタジオにおける撮影は、イタリア共和国若しくは日本国に所在するスタジオ又は多数国間の共同製作映画の場合には第九条に規定するいずれかの第三国に所在するスタジオにおいて行われる。この規定の例外は、権限のある当局の書面による合意によってのみ認めることができる。

2 共同製作映画の製作に参加している共同製作団体の国以外の国又は地域における屋外又は屋内の現場（スタジオを除く。）における撮影は、当該共同製作映画をその台本又は主題に合致させて製作するために当該現場が必要である場合において、権限のある当局の書面による合意によってのみ認めることができる。

#### 第七条 参加

1 著作者、脚本家、監督、出演者その他の創作、技術及び芸術の分野における要員並びに共同製作映画の

製作に参加するその他の要員は、次のとおりとする。

- (a) イタリア共和国については、
    - (i) イタリア共和国の国民
    - (ii) 欧州連合構成国の国民
    - (iii) イタリア共和国において効力を有する法令に基づく同国における長期居住者とされる外国人
  - (b) 日本国については、
    - (i) 日本国の国民
    - (ii) 日本国において効力を有する法令に基づく同国における永住者
- 2 1に定める要件を満たさない創作、技術及び芸術の分野における外国人の要員並びにその他の外国人の要員の参加は、共同製作映画を製作するためにこれらの要員の参加が必要である場合において、例外的に、権限のある当局の書面による合意があるときに限り認めることができる。
- 1 それぞれの国の共同製作団体の資金面での貢献の割合は、全ての共同製作団体による資金面での貢献の

第八条 共同製作団体の貢献

合計のうち二十パーセント以上八十パーセント以下とする。共同製作団体の貢献は、原則として、創作、技術及び芸術の面での貢献を含み、各共同製作団体の資金面での貢献に比例した合理的な割合で行われるものとする。権限のある当局は、各共同製作団体の資金面での貢献を評価するに当たり、資金面での貢献の一部として、現物による貢献（スタジオ施設の提供等）を共同で考慮することができる。

2 1の規定の適用除外については、権限のある当局の書面による合意によって認める。ただし、各共同製作団体の資金面での貢献の割合は、全ての共同製作団体による資金面での貢献の合計のうち十パーセント以上九十パーセント以下とすることを条件とする。

3 イタリア共和国の共同製作団体又は日本国の共同製作団体が二以上の製作会社又は製作団体となる場合には、各製作会社又は各製作団体の資金面での貢献の割合は、全ての共同製作団体による資金面での貢献の合計のうち五パーセント以上とする。

#### 第九条 多数国間の共同製作映画

1 権限のある当局は、イタリア共和国及び日本国の共同製作団体と一方又は双方の締約国政府が映画共同製作に関する協定を締結したいずれかの第三国の共同製作団体との間で、多数国間の共同製作映画を製作



することを共同で承認する可能性を好意的に考慮する。

2 第三国の共同製作団体は、当該第三国とイタリア共和国、日本国又はその双方との間で締結され、及び効力を有する映画共同製作に関する協定に基づく共同製作としての位置付けに関する全ての条件を満たすものとする。

3 多数国間の共同製作映画については、それぞれの国の共同製作団体の資金面での貢献の割合は、全ての共同製作団体による資金面での貢献の合計のうち十パーセント以上七十パーセント以下とする。第三国の共同製作団体が二以上の製作会社又は製作団体となる場合には、各製作会社又は各製作団体の資金面での貢献の割合は、全ての共同製作団体による資金面での貢献の合計のうち五パーセント以上とする。

#### 第十条 機器の輸入

両締約国政府は、それぞれの国において効力を有する国内法令に従い、共同製作映画の製作及び商業化に必要な映画用の機器を一時的に輸入することを容易にする。

#### 第十一条 映画の素材及び言語

1 各共同製作団体は、当該各共同製作団体が使用することができる共同で決定する現像所において共同名

で保管する原盤について、その資金面での貢献度に比例して所有するものとする。当該現像所は、イタリア共和国又は日本国に所在するものとする。第三国に所在する現像所の使用は、例外的な場合には、権限のある当局の書面による合意によってのみ認めることができる。

2 原盤は、イタリア共和国、日本国又はその双方において作成するものとし、少なくともイタリア語版及び日本語版を有するものとする。イタリア語版の吹替え制作又は字幕制作の工程はイタリア共和国において行うものとし、日本語版の当該工程は日本国において行うものとする。この規定の例外は、権限のある当局の書面による合意によってのみ認めることができる。

#### 第十二条 公開の許可

第五条1及び2に規定する権限のある当局による共同製作映画の承認は、当該共同製作映画の自国における公開を許可することについて、いずれの締約国政府の関係当局も拘束しない。

#### 第十三条 合同委員会

1 両締約国政府は、この協定の実施を検証するため、それぞれの政府の職員、専門家（監督及び製作者を含む。）及び取扱機関の職員によって構成される合同委員会を設置する。

2 合同委員会は、特に一方又は双方の権限のある当局がこの協定の実施において重大な困難を有する場合を含め、一方又は双方の権限のある当局の要請がある場合には、電子的手段によって開催することができる。

3 合同委員会は、映画の数、共同製作団体の資金面での貢献並びに創作、技術及び芸術の分野における参加（共同製作映画の製作のための機器の提供を含む。）の適当な均衡を包括的に検証する。当該均衡が適当でないと認める場合には、合同委員会は、その均衡を確立するための必要な措置について決定し、権限のある当局の是認を受ける。

#### 第十四条 附属書の地位

1 この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。

2 権限のある当局は、附属書の修正を共同で提案することができる。附属書は、外交上の公文の交換を通じて、両締約国政府の書面による合意によって修正することができる。その修正は、遅い方の公文の受領の日に効力を生ずる。

#### 第十五条 実施

1 この協定は、適用可能な国際法及びイタリア共和国政府については欧州連合構成国であることによって生ずる義務に従って実施される。

2 この協定の実施は、利用可能な予算に従うことを条件とする。

3 この協定は、他の国際協定に基づく両締約国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。

#### 第十六条 見出し

この協定中の条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の解釈に影響を及ぼすものではない。

#### 第十七条 紛争解決

1 この協定の解釈及び実施に関する紛争は、両締約国政府間の協議により友好的に解決する。

2 共同製作団体間の紛争は、この協定の附属書 B 3 (xi) の規定により規律される。

#### 第十八条 効力発生、有効期間及び改正

1 この協定は、両締約国政府がその効力発生に必要なそれぞれの国内手続が完了したことを相互に通告する双方の通告のうち遅い方の通告の受領の後三十日で効力を生ずる。



2 この協定は、五年間効力を有し、また、いずれか一方の締約国政府が他方の締約国政府に対し、期間の満了が予定される日の六箇月前までに外交上の経路を通じてこの協定を終了させる意思を通告しない限り、自動的に更に五年間ずつ更新される。

3 この協定が終了する場合においても、この協定の規定は、第五条2に規定する権限のある当局による最終的な承認を受けた共同製作映画及びこの協定が終了する時に当該最終的な承認のための手続が進行中の共同製作映画について引き続き適用する。この3の規定は、共同製作映画による収入の配分についても適用する。

4 この協定は、両締約国政府間の書面による合意によって改正することができる。その改正は、1に規定する手続と同一の手続に従って効力を生ずる。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。

二千二十三年六月二十八日に東京で、ひとしく正文であるイタリア語、日本語及び英語により本書二通

を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

イタリア共和国政府のために

日本国政府のために

*Giovanni Spadolini*

林  
喜  
王

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND  
THE GOVERNMENT OF JAPAN

The Government of the Italian Republic and the Government of Japan, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties";

CONSIDERING that the film industries of the Italian Republic and Japan will benefit from closer mutual cooperation in the production of films;

SEEKING to build on and expand cooperation between the two countries in the area of film production;

DESIROUS of enhancing and facilitating the film co-production which may be conducive to the film industries of the two countries and to the development of their cultural and economic exchanges;

CONVINCED that these exchanges will contribute to the enhancement of relations between the two countries;

HAVE AGREED as follows:

**Article 1**  
**Objective**

The objective of this Agreement is to enhance exchanges between filmmakers of the two countries and to expand film co-production between the two countries.

**Article 2**  
**Definitions**

For the purposes of this Agreement:

- (a) the term "co-producer" means an Italian or Japanese film production company or entity as defined by the national laws and regulations in force in each country, who participates in the making of a co-production film;
- (b) the term "co-production film" means a film made by one or more Italian co-producers and one or more Japanese co-producers, including a multilateral co-production film to which Article 9 applies;
- (c) the term "film" means an aggregate of images, or of images and sounds, of any length, embodied in any material, including but not limited to fiction films, documentaries and animation films, and which are primarily intended for theatrical release;
- (d) the term "competent authority" means an authority of a Party responsible for the application and implementation of this Agreement.



**Article 3**  
**Competent authorities**

The competent authorities shall be set out in the Annex to this Agreement. Notwithstanding Article 14, if either Party needs to designate another authority as its competent authority, that Party shall notify the other Party in advance in writing through diplomatic channels of such changes.

**Article 4**  
**Recognition as a national work and entitlement to benefits**

1. A co-production film which has obtained the final approval referred to in paragraph 2 of Article 5 shall be identified as a national work and shall be entitled to the full enjoyment of all the benefits which are or may be accorded in the Italian Republic and Japan respectively to the national works, subject to the national laws and regulations in force in each country. These benefits accrue solely to the co-producer of the country that grants the benefits.
2. The benefits referred to in paragraph 1 of this Article shall not be granted if the Italian co-producer and the Japanese co-producer are linked by common management or control. An exception to this provision may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.

**Article 5**  
**Approval of a co-production film**

1. In order to enjoy the benefits in accordance with this Agreement, co-producers shall apply for and obtain an approval related to the co-production film from respective competent authorities.
2. The co-producers shall submit applications to respective competent authorities, first to obtain a provisional approval and, once the making of the co-production film has been completed, to obtain a final approval.
3. The Italian co-producer is responsible for applying for an approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article from the competent authority of the Italian Republic. The Japanese co-producer is responsible for applying for an approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article from the competent authority of Japan.
4. Before granting the provisional approval referred to in paragraph 2 of this Article, the competent authorities shall consult with each other in order to ensure the compliance of the co-production film with the provisions of this Agreement and with the national laws and regulations in force in each country. The competent authority of the co-producers which have the major financial contribution shall communicate first its assessment on the feasibility of the making of the co-production film to the other competent authority.
5. The competent authorities may jointly decide the terms and conditions for granting the approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, for the purpose of achieving the objective of this Agreement.
6. The competent authorities shall ensure that their respective decision to grant or deny the approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article will be made in accordance with the national laws and regulations in force in each country as well as terms and conditions



referred to in paragraph 5 of this Article.

7. The applications submitted to obtain the approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall meet the requirements set out in the Rules of Procedure, defined in the Annex to this Agreement.

#### **Article 6**

##### **Filming**

1. The filming in studios shall be done in studios located in the Italian Republic or Japan or, in cases of multilateral co-production films, in any of the third countries under Article 9. An exception to this provision may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.
2. The filming in the exterior or interior location other than studios in countries or regions other than the countries of the participating co-producers in the making of the co-production film may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities, if such location is necessary to make the co-production film consistent with its script or subject.

#### **Article 7**

##### **Participation**

1. The authors, the scriptwriters, the directors, the performers and the rest of the creative, technical and artistic personnel, as well as other staff of workers participating in the making of the co-production film shall be:
  - (a) as regards the Italian Republic:
    - (i) nationals of the Italian Republic;
    - (ii) nationals of Member States of the European Union;
    - (iii) foreign long-term residents in the Italian Republic, according to the laws and regulations in force therein;
  - (b) as regards Japan:
    - (i) nationals of Japan;
    - (ii) permanent residents in Japan, according to the laws and regulations in force therein.
2. The participation of foreign creative, technical and artistic personnel as well as other staff of workers which does not meet the requirements set out in paragraph 1 of this Article may be allowed only in exceptional cases and by mutual consent in writing of the competent authorities, if its participation is necessary to make the co-production film.

#### **Article 8**

##### **Contributions of co-producers**

1. The financial contribution of the co-producers of each country shall not be less than 20% (twenty percent) and not more than 80% (eighty percent) of the total financial contribution of all the co-producers. The contribution of the co-producers shall include, in principle, creative, technical and artistic participation in reasonable proportion to the financial contribution of each co-producer. When assessing the financial contribution of each co-

producer, the competent authorities may jointly consider an "in kind" contribution, including, but not limited to, the provision of studio facilities as part of the financial contribution.

2. Derogations to the provisions of paragraph 1 of this Article shall be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities, provided that the financial contribution of each co-producer shall not be less than 10% (ten percent) and not more than 90% (ninety percent) of the total financial contribution of all the co-producers.
3. If the co-producers of the Italian Republic or the co-producers of Japan aggregate two or more production companies or entities, the financial contribution of each company or entity shall not be less than 5% (five percent) of the total financial contribution of all the co-producers.

#### **Article 9** **Multilateral co-production film**

1. The competent authorities will consider favorably the possibility to jointly approve the making of a multilateral co-production film among Italian and Japanese co-producers, and co-producers of any of the third countries with which one or both Parties have concluded an agreement on film co-production.
2. Each co-producer of the third countries shall fulfill all the conditions relating to the co-production status under the terms of the agreement on film co-production concluded and in force between those third countries and either the Italian Republic, Japan or both.
3. In cases of multilateral co-production films, the financial contribution of the co-producers of each country shall not be less than 10% (ten percent) and not more than 70% (seventy percent) of the total financial contribution of all the co-producers. If the co-producers of the third countries aggregate two or more production companies or entities, the financial contribution of each company or entity shall not be less than 5% (five percent) of the total financial contribution of all the co-producers.

#### **Article 10** **Import of equipment**

The Parties shall facilitate, in accordance with the national laws and regulations in force in each country, the temporary importation of the cinematographic equipment required for the making and commercialization of co-production films.

#### **Article 11** **Film materials and languages**

1. Each co-producer will be the owner, in proportion to its financial contribution, of the master material which shall be deposited, in joint name, in a jointly-decided upon laboratory to which each co-producer shall have access. The laboratory shall be located in the Italian Republic or Japan. In exceptional cases, the use of a laboratory located in a third country may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.
2. The master material shall be made in either the Italian Republic, Japan or both and it shall have at least two versions, respectively in Italian and in Japanese. The dubbing or

subtitling process of the Italian version shall be made in the Italian Republic while that of the Japanese version shall be made in Japan. An exception to these provisions may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.

**Article 12**  
**Permission to exhibit publicly**

The approval of a co-production film by the competent authorities referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 5 shall not bind the relevant authorities in either Party to permit the public exhibition of the co-production film in their country.

**Article 13**  
**Joint Commission**

1. In order to verify the implementation of this Agreement, the Parties shall establish a Joint Commission constituted by their respective officials and experts, including directors and producers as well as staff of the handling organization.
2. The Joint Commission may be held and convened by electronic means at the request of one or both competent authorities, including, in particular, if one or both competent authorities have serious difficulties in the implementation of this Agreement.
3. The Joint Commission shall verify comprehensively the appropriate balance of the number of films, financial contribution, and the creative, technical and artistic participations of the co-producers including equipment for the making of the co-production films. If the balance is considered inappropriate, the Joint Commission shall determine necessary measures to establish such balance and obtain the endorsement of the competent authorities.

**Article 14**  
**Status of Annex**

1. The Annex to this Agreement is an integral part thereof.
2. The competent authorities may jointly propose modifications to the Annex. The Annex may be modified by mutual consent in writing of the Parties through the exchange of diplomatic notes. The modifications shall enter into force on the date of receipt of the second note.

**Article 15**  
**Implementation**

1. This Agreement shall be implemented in accordance with applicable international law and, as regards the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.
2. The implementation of this Agreement shall be subject to the availability of appropriated funds.
3. The provisions of this Agreement are without prejudice to the rights and obligations of both Parties under other international agreements.



**Article 16**  
**Headings**

The headings of the Articles of this Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

**Article 17**  
**Dispute resolution**

1. Any dispute concerning the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations between the Parties.
2. Any dispute between co-producers shall be governed by paragraph 3 (xi) of B of the Annex to this Agreement.

**Article 18**  
**Entry into force, duration and amendments**

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall have communicated each other the completion of their respective internal procedures necessary for its entry into force.
2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for further periods of five (5) years unless one of the Parties notifies the other Party of its intention to terminate this Agreement six (6) months prior to the intended date of expiration through diplomatic channels.
3. In the event of termination of this Agreement, its provisions shall continue to apply to the co-production films which have already obtained the final approval by the competent authorities referred to in paragraph 2 of Article 5 and to those which are in progress for the final approval at the time of the termination of this Agreement. The provisions of this paragraph shall also apply to the distribution of revenues from co-production films.
4. This Agreement may be amended by mutual consent in writing between the Parties. Such amendments shall enter into force following the same procedures as those stated in paragraph 1 of this Article.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Agreement.

Done at *Tokyo* on this *twenty-eighth* day of *June* in the year 2023, in duplicate in the Italian, Japanese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.



FOR THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC

*Gemma Steinhilber*

FOR THE GOVERNMENT OF  
JAPAN

*Y. Kawai*



**ALLEGATO**  
**Norme di Procedura**

**A. Autorità competenti**

Le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo in materia di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone (di seguito "l'Accordo") sono le seguenti:

- per la Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo;
- per il Giappone: il Ministero degli Affari Esteri, l'Agenzia per gli Affari Culturali e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria che designerà l'autorità di gestione giapponese, informandone l'autorità italiana competente.

**B. Norme da applicare alle coproduzioni cinematografiche**

Le autorità competenti assicurano, in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che le norme definite nel presente Allegato si applichino alle coproduzioni cinematografiche realizzate ai sensi dell'Accordo.

Le istanze volte all'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione, per quanto possibile contestualmente.

Le istanze volte all'approvazione definitiva di cui all'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorità competenti corredate da ogni documentazione giustificativa.

I progetti che soddisfano i requisiti di coproduzione cinematografica riceveranno per iscritto dalle autorità competenti l'approvazione in conformità all'Articolo 5 dell'Accordo.

L'istanza corredata da documenti deve comprendere le seguenti voci:

1. la sceneggiatura completa del film;
2. un documento comprovante che i diritti d'autore per la produzione sia stato legalmente acquisito in ciascun Paese;
3. una copia del contratto di coproduzione firmato dai coproduttori, con riserva di approvazione da parte delle autorità competenti, che deve comunque includere:
  - (i) il titolo della coproduzione cinematografica;
  - (ii) il nome dei produttori;
  - (iii) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
  - (iv) il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione in caso di necessità);
  - (v) il budget, compreso il piano finanziario;
  - (vi) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie in proporzione ai rispettivi apporti finanziari;



- (vii) una clausola che affermi che il diritto ai benefici ai sensi dell'Accordo non vincoli le autorità competenti di una delle Parti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica;
- (viii) la data approssimativa dell'avvio delle riprese;
- (ix) una clausola inerente le misure da seguire nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;
- (x) una clausola che impegni il coproduttore con apporto finanziario maggiore a stipulare una polizza di assicurazione che copra almeno "tutti i rischi di produzione" e "tutti i rischi sul materiale originale di produzione";
- (xi) una clausola che stabilisca la procedura da osservare nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che non possa risolversi amichevolmente;
- (xii) una clausola che stabilisca che i coproduttori detengano congiuntamente il diritto d'autore della coproduzione cinematografica e che ciascun coproduttore ottenga i crediti di produzione nella sequenza dei titoli della coproduzione cinematografica.

Inoltre, il contratto tra i coproduttori:

- (a) stabilirà che venga realizzato un numero sufficiente di copie del materiale finale utilizzato nella produzione per tutti i coproduttori. Ciascun coproduttore sarà titolare di una copia del materiale di riproduzione protetto e avrà diritto di utilizzarlo per disporne per le necessarie riproduzioni. Inoltre, ciascun coproduttore avrà accesso al materiale di produzione originale secondo le condizioni stabilite congiuntamente dai coproduttori che includeranno almeno una clausola secondo la quale ciascun coproduttore è comproprietario degli elementi tangibili della coproduzione cinematografica assicurando che tutti i materiali siano protetti da copyright e che qualsiasi sfruttamento possa essere gestito solo con il reciproco consenso dei coproduttori.
- (b) decreterà la responsabilità finanziaria di ciascun coproduttore per i costi sostenuti:
  - (i) nella preparazione di un progetto a cui è stata rifiutata l'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo da parte delle autorità competenti;
  - (ii) nella realizzazione di una coproduzione cinematografica che ha ricevuto tale approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo e non soddisfa le condizioni di tale approvazione; o
  - (iii) nella realizzazione di una coproduzione cinematografica approvata, l'autorizzazione per la proiezione in pubblico viene negata in un qualsiasi dei paesi dei coproduttori.
- (c) stabilirà gli accordi relativi alla condivisione tra i coproduttori dei proventi derivanti dallo sfruttamento della coproduzione cinematografica, compresi quelli provenienti dai mercati di esportazione. La ripartizione dei ricavi dovrebbe, in linea di massima, essere proporzionale al contributo totale di ciascun coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di mercati o dalla combinazione delle due;
- (d) preciserà le date entro le quali devono essere perfezionati i rispettivi apporti finanziari volti alla realizzazione della coproduzione cinematografica.

- il contratto di distribuzione, se già stipulato;
5. l'elenco del personale creativo, tecnico e artistico con l'indicazione della cittadinanza ed il ruolo e, nel caso degli interpreti, le parti che devono impersonare;
6. il piano di lavorazione;
7. il budget dettagliato, specificando le spese che ogni produttore dovrà sostenere in ogni Paese;
8. la sinossi.

Le autorità competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonché informazioni ritenute necessarie.

Possono essere apportate modifiche al contratto originario. Eventuali modifiche significative devono essere sottoposte ad approvazione dalle autorità competenti prima che la coproduzione cinematografica sia completata. La sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali e per motivi ritenuti soddisfacenti dalle autorità competenti.

Le autorità competenti si terranno reciprocamente informate delle proprie decisioni in merito all'approvazione disciplinata dall'Accordo.

#### C. Identificazione delle coproduzioni cinematografiche

Ciascuna coproduzione cinematografica deve includere un credito separato che indichi che si tratti di una "coproduzione cinematografica italo-giapponese" o di una "coproduzione cinematografica giapponese-italiana" o, se opportuno, un credito che rispecchi la partecipazione della Repubblica Italiana, del Giappone e di Paesi terzi.



附属書 手続規則

A 権限のある当局

映画共同製作に関するイタリア共和国政府と日本国政府との間の協定（以下「協定」という。）の実施における権限のある当局については、次のとおりとする。

イタリア共和国については、文化省映画・視聴覚総局

日本国については、外務省、文化庁及び経済産業省。日本国の権限のある当局は、日本国の取扱機関を指定し、イタリア共和国の権限のある当局に通報する。

B 共同製作映画に適用される規則

権限のある当局は、それぞれの国において効力を有する国内法令に従い、この附属書に定める規則が協定に基づく共同製作映画に適用されることを確保する。

協定第五条の規定に基づく暫定的な承認のための申請は、撮影又はアニメーション制作における主たる作業の開始前に、可能な場合には同時に、それぞれの権限のある当局に対して行う。

協定第五条の規定に基づく最終的な承認のための申請は、全ての裏付けとなる文書を付してそれぞれの権限のある当局に対して行う。

権限のある当局は、共同製作映画の要件を満たすプロジェクトについて協定第五条の規定に従って承認書を発給する。

申請書類には、次に掲げるものを含める。

- 1 映画の全ての台本
- 2 製作に関する著作権をそれぞれの国において適法に取得したことを証明する文書
- 3 権限のある当局による承認の対象となる共同製作団体が署名した共同製作の契約書の写しであって、次の全ての事項を含むもの
  - (i) 共同製作映画の題名
  - (ii) 製作者の氏名
  - (iii) 台本の著作者の氏名又は文学作品から作成される場合には脚色者の氏名
  - (iv) 監督の氏名（必要な場合には、その交代を許可する代替条項）

- (v) 予算（資金調達に関する計画を含む。）
- (vi) 予算を上回り、又は下回るいかなる費用も、共同製作団体がそれぞれの資金面での貢献度に比例して負担する旨の約束
- (vii) 協定に基づく特典を認められる権利を与えることが、共同製作映画の公開を許可することについていずれの締約国政府の関係当局も拘束しないことを認める条項
- (viii) 撮影が開始される予定日
- (ix) 共同製作の契約書に定める条件をいずれかの共同製作団体が部分的に満たさない場合に採用する措置に関する条項
- (x) 資金面でより貢献度の高い共同製作団体が、少なくとも製作に係る全てのリスク及び原盤作成に係る全てのリスクを対象とする保険を付することを定める条項
- (xi) 友好的に解決することができない共同製作団体間の紛争の解決に適用される手続を定める条項
- (xii) 共同製作団体が共同製作映画についての著作権を共有し、及び各共同製作団体が共同製作映画のクレジット・シーケンスに製作者のクレジットを付することを規定する条項

さらに、共同製作団体間の契約は、次のとおりとする。

(a) 製作に使用した最終的な素材の十分な数のコピーを全ての共同製作団体のために作成することを定める。各共同製作団体は、保護をかけた複製のための素材のコピーの所有団体であるものとし、必要な複製を作成するために当該素材を使用する権利を認められる。また、各共同製作団体は、共同で決定する条件に従って制作素材を使用することができる。当該条件は、少なくとも、各共同製作団体が共同製作映画の有形の要素の共同保有団体である旨の条項を含むものとし、全ての素材が著作権で保護され、及び共同製作団体の合意によってのみ使用することができることを保証するものとする。

(b) 次の費用に関し、各共同製作団体の支払責任を定める。

(i) 協定第五条の規定に基づく権限のある当局による暫定的な承認を拒否されたプロジェクトの準備に要した費用

(ii) 協定第五条の規定に基づく暫定的な承認を与えられたが、当該承認の条件を遵守することができなかった共同製作映画の製作に要した費用

(iii) 承認された共同製作映画であって、その公開の許可が共同製作団体の国のいずれかにおいて与えら



れなかったものの製作に要した費用

(c) 共同製作映画の利用による収入（輸出市場からの収入を含む。）の共同製作団体間の配分に関する仕組みを定める。収入の配分は、原則として各共同製作団体の貢献の合計に比例すべきであり、収入若しくは市場の配分又はその双方の組合せから成る。

(d) 共同製作映画の製作に対するそれぞれの資金面での貢献が完了する期限の日を明記する。

4 配給契約（既に署名されている場合に限る。）

5 創作、技術及び芸術の分野における要員の「一覧（国籍及び役割並びに出演者についてはその配役を記載したもの）」

6 製作日程

7 予算の細目（各製作団体がそれぞれの国において負担する費用を明示したもの）

8 あらすじ

権限のある当局は、必要と認める追加の文書その他の全ての追加の情報を要請することができる。

の契約は、変更することができる。重要な変更は、共同製作映画の製作が完了する前に権限のある当

局による確認のために提出する。いずれかの共同製作団体の交代は、例外的に、権限のある当局が満足する理由がある場合に限り認められる。

権限のある当局は、協定に規定する承認についての決定を常に相互に通報する。

#### C 共同製作映画の表示

共同製作映画には、当該共同製作映画がイタリア共和国及び日本国の共同製作映画若しくは日本国及びイタリア共和国の共同製作映画であることを示す独立したクレジット又は適当な場合にはイタリア共和国、日本国及び第三国の参加を示すクレジットを付するものとする。

**ANNEX**  
**Rules of Procedure**

**A. Competent authorities**

The competent authorities for the implementation of the Agreement on Film Co-production between the Government of the Italian Republic and the Government of Japan (hereinafter referred to as "the Agreement") are as follows:

- for the Italian Republic: Ministry of Culture - Directorate-General for Cinema and Audiovisual;
- for Japan: the Ministry of Foreign Affairs, the Agency for Cultural Affairs and the Ministry of Economy, Trade and Industry, which will designate the Japanese handling organization and inform the Italian competent authority thereof.

**B. Rules applying to co-production films**

The competent authorities shall ensure, in accordance with the national laws and regulations in force in each country, that the rules set out in this Annex shall apply to co-production films under the Agreement.

Applications for the provisional approval under Article 5 of the Agreement shall be submitted to the respective competent authorities before the beginning of the filming or of the main work on animation, if possible simultaneously.

Applications for the final approval under Article 5 of the Agreement shall be submitted to the respective competent authorities accompanied by all the supporting documentation.

Projects that meet the requirements of co-production film will be issued an approval under Article 5 of the Agreement in writing by the competent authorities.

The application package shall include the items listed below:

1. a complete script of the film;
2. a document providing proof that the copyright for the production has been legally acquired in each country;
3. a copy of the co-production contract signed by the co-producers, subject to the approval by the competent authorities, which will include in any case:
  - (i) the title of the co-production film;
  - (ii) the name of the producers;
  - (iii) the name of the author of the script or the adaptor in case of drawing from a literary source;
  - (iv) the name of the director (a substitution clause permitted to provide for his/her replacement if necessary);
  - (v) the budget, including the financing plan;
  - (vi) the commitment of the co-producers to covering any over or under expenditure in proportion to their respective financial contributions;
  - (vii) a clause recognizing that entitlement to benefits under the Agreement does not bind



the relevant authorities in either Party to permit the public exhibition of the co-production film;

- (ii) the approximate date when shooting is to begin;
- (i) a clause concerning the measures to adopt if one of the co-producers is partially failing to comply with the terms established in the co-production contract;
- (j) a clause stipulating that the co-producer which has the major financial contribution will take out insurance policy covering at least "all production risks" and "all master material production risks";
- (xi) a clause establishing the applicable procedure for resolving any dispute between co-producers that cannot be resolved amicably;
- (xii) a clause stipulating that the co-producers jointly own copyright to the co-production film and that each co-producer shall receive producer credit accordingly in the title sequence of the co-production film.

In addition, the contract between the co-producers will:

- a) provide that a sufficient number of copies of the final material used in the production shall be made for all the co-producers. Each co-producer will be the owner of a copy of the protected reproduction material and will be entitled to use it to make the necessary reproductions. Moreover, each co-producer will have access to the original production material in accordance with the conditions jointly decided by the co-producers which at least will contain a clause stating that each co-producer is co-holder of the tangible elements of the co-production film and guarantee that all materials are copyright protected and that any exploitation can only be conducted by mutual consent of the co-producers.
- (b) set out the financial liability of each co-producer for costs incurred:
  - (i) in preparing a project which is refused a provisional approval under Article 5 of the Agreement by the competent authorities;
  - (ii) in making a co-production film which has been given such a provisional approval under Article 5 of the Agreement and fails to comply with the conditions of such an approval; or
  - (iii) in making an approved co-production film, permission for whose public exhibition is withheld in any of the countries of the co-producers;
- (c) set out the arrangements regarding the sharing between the co-producers of the revenues from the exploitation of the co-production film, including those from export markets. The sharing of revenues should, in principle, be proportional to the total contribution of each co-producer and it consists of either a sharing of revenues or a sharing of markets or a combination of the two formulas;
- (d) specify the dates by which their respective financial contributions to the making of the co-production film shall have been completed;

the distribution contract, where this has already been signed;

the list of the creative, technical and artistic personnel indicating nationalities and role and, in the case of performers, the roles they are to play;



- the production schedule;
- the detailed budget, identifying the expenses to be incurred in each country by each producer;
- 8. the synopsis.

The competent authorities may ask for any further documentation and all other additional information deemed necessary.

Amendments may be made in the original contract. Any significant changes shall be submitted for the confirmation of the competent authorities before the making of a co-production film is completed. The replacement of a co-producer will be allowed only in exceptional cases and for reasons satisfactory to the competent authorities.

The competent authorities will keep each other informed of their decisions on the approval set out under the Agreement.

#### C. Identification of co-production films

Each co-production film shall include either a separate credit indicating that it is either an "Italian-Japanese co-production film" or a "Japanese-Italian co-production film" or, where relevant, a credit which reflects the participation from the Italian Republic, Japan and third countries.

## 1.2.2. Relazione 968-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 968-A

*Relazione Orale*

*Relatrice* Mieli

### **TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E DIFESA)**

Comunicato alla Presidenza il 7 febbraio 2024

PER IL

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** e con il **Ministro della cultura**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2023

### **PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

**sul disegno di legge**

6 febbraio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Paita)

**sul disegno di legge**

30 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta all'articolo 3, in fine, del seguente comma:

« 3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

#### **DISEGNO DI LEGGE** D'iniziativa del Governo

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

*Identico.*

cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

*Identico.*

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.**

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico.*

## 1.2.3. Testo approvato 968 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 968

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 febbraio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa)**



# 1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 65 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)  
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024  
65ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

CRAXI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.  
La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento**

(Seguito e conclusione dell'esame )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati.

Comunica poi che, in qualità di relatore, ha presentato la proposta Coord.1, pubblicata in allegato, riferita agli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.100.

Il sottosegretario SILLI esprime un parere favorevole.

Non essendovi interventi, si passa alla votazione della proposta di coordinamento Coord.1.

Posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta Coord.1 risulta approvata.

Non essendoci richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, la Commissione conferisce, infine, mandato al Presidente relatore Stefania Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 855, con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

**(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023**

(Esame e rinvio)

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), relatore, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Serbia, sottoscritto nel marzo 2023.

L'intesa bilaterale è di particolare rilievo per tutta l'area balcanica poiché sostiene il cinema serbo che si è sempre contraddistinto per la libertà e l'indipendenza di pensiero, e rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia. Il testo, in particolare, nel sostituire una precedente intesa sulle relazioni cinematografiche bilaterali risalente al 1968, sottoscritta dal nostro Paese con l'allora Repubblica Federativa di Jugoslavia, si pone quale strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani e serbi nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica,

consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo medesimo di essere considerate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi.

Composto di 16 articoli e di un Allegato, l'Accordo al nostro esame, dopo aver offerto un quadro delle definizioni di "coproduzione" e di "coproduttore", ed aver indicato le due direzioni ministeriali chiamate a svolgere il ruolo di Autorità competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale (articolo 1), stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 2), e sottoponendo le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni all'approvazione delle Autorità competenti (articolo 3).

L'intesa rinvia quindi ad un apposito Allegato circa la definizione delle procedure da seguire per le istanze presentate ai fini del riconoscimento della coproduzione (articolo 4), fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (articolo 5), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 6), detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 7), di agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni (articolo 8) e per l'identificazione delle coproduzioni (articolo 9) e dispone in ordine alla distribuzione dei proventi (articolo 10) e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 11). Ad una Commissione Mista viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (articolo 12). Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano inoltre le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento nella commercializzazione (articolo 13), per la presentazione delle stesse ai Festival internazionali (articolo 14) e per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 15).

L'Allegato richiamato dall'articolo 4, che è parte integrante dell'Accordo, individua, come accennato, le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 2.850 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2025.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**[\(968\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023***

(Esame e rinvio)

La senatrice [MIELI](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Giappone, sottoscritto dalle Parti nel giugno 2023.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e all'espansione delle coproduzioni tra l'Italia e il Giappone, realtà quest'ultima che costituisce uno dei mercati più importanti a livello mondiale per il comparto, consentendo alle coproduzioni realizzate da società cinematografiche dei due Paesi di essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici che le rispettive legislazioni accordano.

Composto da 18 articoli e un Allegato, l'Accordo, dopo aver definito l'obiettivo dell'intesa, offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articoli 1 e 2) e rinviato all'Allegato circa l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione (articolo 3), stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 4).

L'articolo 5 dispone in ordine alle modalità di approvazione di una coproduzione cinematografica,

rinviano all'Allegato già richiamato circa le norme procedurali per l'ammissione ai benefici, le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni cinematografiche bilaterali.

L'Accordo fissa quindi le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (articoli 6 e 7), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (articolo 8) e dispone in ordine alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (articolo 9). Ulteriori articoli recano norme in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche (articolo 10), di pellicole originali e lingue utilizzate (articolo 11) e di autorizzazione per la pubblica proiezione (articolo 12).

Ad una Commissione Mista, composta da funzionari ed esperti, viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (articolo 13).

Ulteriori articoli dell'intesa disciplinano inoltre lo *status* dell'Allegato all'Accordo e le modalità per una sua modifica (articolo 14), oltre che le modalità per l'attuazione dell'Accordo nel rispetto del diritto internazionale applicabile (articolo 15) e per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 17).

L'Allegato richiamato dagli articoli 3 e 5, che è parte integrante dell'Accordo stesso, individua nel Ministero della cultura per parte italiana e nei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e nell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese, le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa. Il medesimo Allegato reca altresì le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni, e le modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni cinematografiche bilaterali.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [855](#)

#### **Coord. 1**

Il Relatore

*All'emendamento 1.15 (testo 2), sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La relazione di cui al comma 1 indica i Paesi di destinazione con l'ammontare delle operazioni autorizzate suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato di cui all'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.»

*Sostituire il testo dell'emendamento 1.100 con il seguente:*

«Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:  
g-bis) all'articolo 27, sopprimere il comma 4;»

# 1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 67 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3ª Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)  
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024  
67ª Seduta  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[MENIA](#)

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente [MENIA](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali e del parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

In recepimento a tale ultimo parere, il relatore Spagnolli ha presentato l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.1, posto ai voti, è approvato.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Spagnolli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo modificato, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

**(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente [MENIA](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali e del parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

In recepimento a tale ultimo parere, la relatrice Mieli ha presentato l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.1, posto ai voti, è approvato.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato alla relatrice Mieli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo modificato, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [967](#)



Art. 3

**3.1**

Il Relatore

*All'articolo 3, comma 2 sostituire le parole «bilancio triennale 2023-2025» con le seguenti «bilancio triennale 2024-2026» e le parole «per l'anno 2023» con le seguenti «per l'anno 2024».*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [968](#)

Art. 3

**3.1**

Il Relatore

*All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma «3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**



## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (ant., Sottocomm. pareri) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024**

**43ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)  
Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:  
- all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sarebbe opportuno qualificare come principi e criteri direttivi le previsioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1.

La Sottocommissione conviene.

**(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso e altri; Maria Carolina Varchi e altri; Annarita Patriarca e altri; Irene Manzi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 6, comma 2, l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale istitutivo dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

**(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,40.

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**



# 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 194 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

#### 194ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4-ter, atteso che la copertura dei costi di gestione dei rifiuti RAEE è assicurata da una trattenuta operata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sui meccanismi incentivanti, occorre chiedere conferma che il gettito previsto sia tale da coprire i costi per le nuove attività attribuite al GSE, tenuto conto che l'ente è incluso nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Riguardo l'articolo 4-sexies, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, andrebbero fornite delucidazioni circa l'entità degli incrementi tariffari necessari per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, assicurandone la sostenibilità e l'allineamento temporale. In relazione alle modifiche relative alla copertura dei costi, andrebbe chiarita l'efficacia della precisazione per cui la riassegnazione ai fini di spesa dei proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 avviene al netto delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi delle altre leggi citate e che le somme eccedenti la quota riassegnata restano acquisite al bilancio dello Stato. Infatti il citato comma 1 dell'articolo 33 prevede che le tariffe da applicare ai proponenti sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS: non dovrebbero pertanto residuare eccedenze. Sarebbe quindi utile una quantificazione delle risorse che andrebbero a miglioramento dei saldi per effetto della modifica in esame.

Relativamente all'articolo 4-septies, recante modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in merito ai nuovi compiti attribuiti al GSE e al GME (Gestore dei mercati energetici), andrebbe assicurato che i gestori siano in grado di svolgere tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 5, comma 3-quater, per quanto concerne l'estensione dell'accisa agevolata al biodiesel, il Governo ha affermato, presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono minori entrate in quanto attualmente il biodiesel non risulta utilizzato: a tale riguardo, chiede di fornire ulteriori elementi a

supporto di tale affermazione. Inoltre, andrebbe assicurato che l'assenza di gettito sia stata stabile negli anni e andrebbe escluso che nelle previsioni per gli anni futuri siano state contabilizzate entrate.

Riguardo all'articolo 8, al comma 2-*bis*, recante misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare, andrebbe chiarito se gli ulteriori compiti possano essere adempiuti dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, considerato un presumibile incremento dei carichi di lavoro per effetto della realizzazione degli impianti eolici galleggianti.

Relativamente all'articolo 10, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con riguardo agli effetti sui saldi, rilevato che si tratta di spesa in conto capitale che normalmente sconta effetti più diluiti nel tempo per i saldi di fabbisogno e indebitamento, in quanto i pagamenti seguono gli stati di avanzamento dei lavori, andrebbe confermato l'integrale e simmetrico impatto su tutti i saldi nel 2023, anche considerando che si tratta di norma entrata in vigore il 10 dicembre 2023.

In merito all'articolo 12, in tema di registro delle tecnologie per il fotovoltaico, andrebbe confermato che le entrate per la copertura degli oneri per la tenuta del registro siano sufficienti e temporalmente allineate con i relativi oneri.

Per quanto riguarda l'articolo 14, comma 7, posto che la norma stabilisce che le attività di monitoraggio ivi previste siano effettuate nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che la Relazione tecnica iniziale afferma che Acquirente unico S.p.A. possa svolgere in maniera adeguata tale funzione, andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di suffragare la sostenibilità a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 14-*ter*, atteso che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, andrebbe assicurato che tale deroga non si applichi alle norme relative al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 18, andrebbero forniti ulteriori elementi circa gli aiuti previsti per le zone colpite dagli eventi alluvionali del 29 ottobre 2023, incluse le risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, richiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 121.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica, che è in corso di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2024.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di risposta alle osservazioni già formulate dal relatore.

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere, elaborata sulla base degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 2: dopo il comma 4, sia inserito il seguente: "4-bis. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."; dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: "6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8."; all'articolo 3, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Il Ministero del turismo,

mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito."; all'articolo 4, al comma 3, sia aggiunto infine il seguente periodo: "La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato."; all'articolo 5, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 7, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8."; l'articolo 8 sia sostituito dal seguente: «Articolo 8 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.»".

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

***(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, all'articolo 3, prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, quantificati in 2.850 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2025, a valere sulle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, occorre valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio 2024 e al relativo bilancio triennale 2024-2026.

Con specifico riferimento alle riunioni straordinarie di cui all'articolo 12, comma 2, dell'Accordo, chiede ulteriori chiarimenti circa l'affermazione, contenuta nella relazione tecnica, secondo cui, nel caso di convocazione di tali riunioni a Belgrado, non vi saranno oneri di missione a carico dello Stato.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti in relazione alle osservazioni formulate.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra quindi una proposta di parere, elaborata alla luce dei

chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, si concorda sulla necessità di riferire la copertura finanziaria alla legge di bilancio per il 2024 e al bilancio triennale 2024-2026; in relazione all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, dell'Accordo, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, ossia che, qualora le riunioni straordinarie siano convocate a Belgrado, non vi saranno oneri in quanto parteciperà il personale dell'ambasciata italiana già in servizio in quella città, mentre se le riunioni si svolgeranno a Roma, non vi saranno oneri di missione per la parte italiana, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 2, delle parole: "bilancio triennale 2023-2025" con le seguenti: "bilancio triennale 2024-2026", e delle parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".". Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

***(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, all'articolo 3, reca una clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, rileva che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dell'Accordo allegato, l'attuazione dell'Accordo stesso è rimessa alla disponibilità di adeguati fondi stanziati. La relazione tecnica precisa che tale previsione è necessaria alla controparte giapponese per esigenze organizzative interne legate all'attuazione dell'intesa, e che, per quanto riguarda l'Italia, l'applicazione dell'Accordo non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 dell'Accordo, al comma 1, prevede l'istituzione di una Commissione mista composta da funzionari ed esperti delle rispettive Parti, inclusi registi e produttori nonché da personale appartenente alle autorità di gestione. Viene previsto, al comma 2, che la Commissione mista può essere tenuta e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorità competenti.

La relazione tecnica asserisce che, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, l'Italia intende ricorrere alla modalità della video-conferenza come modalità esclusiva di svolgimento delle riunioni della Commissione mista, pertanto non vi è l'esigenza di stanziare risorse finanziarie per la copertura di spese di missione, come invece previsto per analoghi accordi internazionali.

La relazione tecnica afferma altresì che ai componenti della Commissione mista non è dovuto alcun gettone di presenza, emolumento o compenso di qualsiasi natura.

Al riguardo, con riferimento ai compensi dei componenti della Commissione mista, non essendovi specificazioni né nella proposta legislativa di ratifica né nell'Accordo allegato, occorre valutare se precisare nell'articolato del disegno di legge in esame che ai componenti della Commissione mista non spettano compensi, gettoni di presenza, rim-borsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che appare condivisibile specificare il profilo oggetto di rilievo da parte della relatrice.

La relatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) illustra quindi una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta all'articolo 3, in fine, del seguente comma: "3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spettano

compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.".

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **NOCCO** (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre avere conferma che i finanziamenti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.a. siano relativi a spese di conto capitale come identificate in relazione tecnica.

Relativamente all'impatto sull'indebitamento netto, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non riporta effetti, trattandosi di un'operazione finanziaria: pur tenendo presenti i criteri stabiliti al riguardo dal sistema europeo dei conti (SEC 2010), dal punto di vista sostanziale si presuppone che le somme concesse vengano effettivamente restituite. Sul punto andrebbe chiarito, in relazione all'andamento della gestione, se le somme oggetto di finanziamento abbiano un grado di ragionevole certezza nella restituzione.

L'individuazione delle risorse a copertura avviene mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 142 del 2019, risorse che erano state stanziare dal decreto-legge n. 103 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125. Al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni del mantenimento in bilancio delle risorse, se vi siano stati precedenti impegni di spesa e, in tal caso, se il loro utilizzo per una diversa finalità non pregiudichi tali impegni.

Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che in luogo del generico richiamo ai commi che recano le somme per la copertura dell'intervento in esame, sarebbe opportuno esplicitare l'utilizzo ai fini di copertura delle risorse in questione, chiarendo che l'intervento di proroga dell'integrazione salariale viene effettuato a valere sulle suddette risorse.

Per ulteriori delucidazioni, rinvia dossier del Servizio del bilancio n. 120.

Il sottosegretario FRENI, in merito all'articolo 2, conferma che i finanziamenti concessi dal MEF per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.a. sono relativi a spese di conto capitale.

Conferma che, tenuto conto, in particolare, della prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, l'operazione è da considerarsi di natura finanziaria in quanto soggetta a restituzione.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, nell'evidenziare che la norma in esame modifica, per l'importo di 320 milioni, la natura dell'intervento della pubblica amministrazione, già scontato nelle previsioni tendenziali, da apporto al capitale a finanziamento, conferma che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di precedenti impegni di spesa.

In relazione all'articolo 3 concorda con i rilievi formulati, proponendo di inserire, al comma 1, dopo le parole "della legge 30 dicembre 2023, n. 213," le parole: "e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176,".

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*



## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

208ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali**

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso estende la misura disposta recentemente nella cosiddetta «legge sull'equo compenso» (legge 21 aprile 2023, n. 49), che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione, anche ai rapporti professionali intercorsi con clienti «ordinari» e cioè per la generalità delle prestazioni professionali. Come già osservato in occasione del parere sulla norma originaria (A.S. 495), ricorda che la Corte di Giustizia europea ha affermato che, in materia di compensi professionali, l'indicazione di tariffe minime e massime è vietata ma sono ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico; in particolare, la Corte ha ribadito che le tariffe, per non violare le direttive comunitarie, non devono essere discriminatorie e devono essere proporzionate alla realizzazione dell'interesse generale, e si è pronunciata anche di recente (causa C-438/22) sul tema della conformità degli importi minimi di onorari fissati dagli ordini o dai collegi professionali rispetto al combinato disposto degli articoli 101 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), con riferimento al principio di tutela della concorrenza nel mercato interno.

Occorre, pertanto, acquisire conferma che anche l'estensione generalizzata dell'equo compenso, prevista dal presente provvedimento, non comporti la violazione di norme comunitarie con conseguente rischio di applicazione di sanzioni per infrazione comunitaria.

La sottosegretaria SAVINO, alla luce dei rilievi posti dalla relatrice, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(674-B) Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo, di ribadire il parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(967-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 2, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.

Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

**(968-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 3, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.

Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

**(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione**

***residente e di determinazione della popolazione legale***

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.2 e 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2). In relazione alla proposta 1.0.200 (testo corretto), chiede conferma che per l'attività dei funzionari a riposo non siano previsti oneri a carico della finanza pubblica.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli identici emendamenti 4.11 e 4.12. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sulla proposta 4.0.2, che sembra presentare profili di onerosità.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione agli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2, rappresentando che, alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il predetto Fondo non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.

Chiede invece l'accantonamento della proposta 1.0.1 (testo 2), in attesa di approfondimenti in merito alla congruità degli oneri previsti anche in considerazione dei nuovi adempimenti che i comuni sono chiamati a effettuare; nonché degli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.0.200 (testo corretto).

E' necessario altresì accantonare le proposte 4.11 e 4.12.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta.

Il PRESIDENTE su richiesta del senatore Misiani, a cui si associa la senatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), propone l'accantonamento della proposta 4.0.2.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) interviene per rilevare come, in relazione alla proposta 1.2, sul relativo fondo risultino risorse in conto residui per l'anno 2023 tali da rappresentare una idonea copertura finanziaria della proposta. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento per gli ulteriori necessari approfondimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che il fondo di cui all'emendamento 1.2 non presenta risorse sufficienti alle attività previste.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per evidenziare come le risorse presenti nel fondo ammontino a 300 milioni di euro, per cui non appare condivisibile quanto prospettato dall'Esecutivo circa l'assenza della necessaria copertura della proposta.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) sottolinea a tale riguardo che il parere espresso dal Governo riguarda peraltro l'asserita assenza di copertura, ma qualora venisse invocato il profilo della quantificazione, sarebbe allora opportuno che lo stesso Esecutivo fornisca la stima del costo della proposta in questione.

Alla luce di quanto emerso, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.0.200 (testo corretto), 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.2, 1.0.1 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2), 4.11, 4.12 e 4.0.2."

La proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII

legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". La Commissione approva.

**(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, prevede in particolare, all'articolo 3, l'istituzione del "Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra", con sede nel comune di Fogliano Redipuglia. Il Centro, anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati, dovrà gestire, in forma digitale, più registri relativi al patrimonio storico come definito all'articolo 1, coordinare le ricerche delle famiglie dei caduti, riconoscere il valore di unità nazionale, anche mediante iscrizioni, promuovere ricerche e sviluppare rapporti internazionali. Per tali fini, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro della difesa, saranno definiti l'organigramma del Centro e il rapporto tra questo e gli enti locali.

All'articolo 4 è prevista l'istituzione del "Premio nazionale Maria Bergamas" da attribuire annualmente a uno studente che si sia distinto sul tema. A tale fine viene nominata una commissione senza attribuzione di alcun compenso o rimborso spese.

All'articolo 5 è previsto che all'onere derivante dall'attuazione degli articoli 3 e 4, valutato in 2 milioni di euro annui, si provveda tramite il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto di competenza, risulta necessaria la quantificazione degli oneri che derivano dalle disposizioni sopra richiamate, distinguendoli per singole previsioni di spesa, secondo quanto stabilito dalla normativa contabile.

Più specificamente, in relazione all'articolo 4, comma 3, appare opportuno riformulare, nei termini *standard*, il divieto per i componenti della commissione ivi prevista di percepire compensi, indennità, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati

In riferimento alla copertura finanziaria, all'articolo 5, comma 1, occorre in ogni caso indicare l'anno di decorrenza degli oneri e andrebbe confermata la disponibilità delle risorse a valere sul FISPE.

La sottosegretaria SAVINO richiede la predisposizione di una relazione tecnica, risultando necessario che siano forniti elementi ulteriori soprattutto con riferimento agli oneri connessi agli articoli 3 e 4 del provvedimento.

La Commissione, convenendo con il rilievo della Sottosegretaria, conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane ( n. 121 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.  
*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 163 del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- **XIX LEGISLATURA** -----

**163a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,  
indi del vice presidente RONZULLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

VERSACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 febbraio.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (Relazione orale) (ore 16,38)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 967.

Il relatore, senatore Spagnolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**SPAGNOLLI, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare, come lei ha preannunciato, il disegno di legge di iniziativa governativa che ratifica l'accordo in materia di coproduzione cinematografica tra Italia e Serbia, sottoscritto nel marzo 2023, che è un'intesa bilaterale rientrante nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese



ed è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra Italia e Serbia. La Serbia, tra l'altro, ha una grande tradizione cinematografica.

Il testo, in particolare, si pone quale strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani e serbi nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'accordo medesimo di essere considerate alla stessa stregua di opere nazionali dei rispettivi Paesi, anche dal punto di vista fiscale.

Questo Accordo è composto di sedici articoli e di un Allegato e, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate ed aver indicato le due direzioni ministeriali chiamate a svolgere il ruolo di autorità competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale, stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'accordo siano assimilate appunto a opere internazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli e sottoponendo le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni all'approvazione delle competenti autorità.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 2.850 euro ogni quattro anni.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Mi consenta, Presidente, per chiudere, di fare un augurio in lingua serba: *dobro gledanje filma*, buona visione del film.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,55).*

Sospendo nuovamente la seduta per una Conferenza dei Capigruppo, in cui verrà definito il calendario dei lavori, che è convocata immediatamente.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,42).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[SALVITTI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signora Presidente, l'intesa, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale internazionale, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia, sul modello di analoghi accordi stipulati con altri Paesi.

L'Accordo sostituisce una precedente intesa relativa alle relazioni cinematografiche bilaterali risalente al 1968, sottoscritta con l'allora Repubblica federativa di Jugoslavia. Il suo obiettivo è incentivare i produttori italiani e serbi nella cooperazione su opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica. Le coproduzioni realizzate ai sensi dell'intesa possono essere considerate come opere nazionali dei rispettivi Paesi. L'intesa stabilisce che le cooperazioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto ed i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli e prevede che le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni siano sottoposte all'approvazione delle autorità competenti.

L'intesa rinvia quindi ad un apposito Allegato circa la definizione delle procedure per il riconoscimento della coproduzione; fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico; definisce le quote in percentuali dei rapporti finanziari dei produttori e detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate. (*Brusio. Richiami del Presidente.*)

L'Accordo disciplina poi le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni e per l'identificazione delle coproduzioni e dispone in ordine alla distribuzione dei proventi e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali.

Ad una commissione mista viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo tra le coproduzioni.

L'intesa fra Italia e Serbia, inoltre, disciplina le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento della commercializzazione e la loro presentazione ai festival internazionali.

Per tutte queste ragioni si dichiara il voto favorevole da parte del Gruppo. (*Applausi.*)

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, credo che l'approvazione di questo provvedimento sia un segnale importante in una fase storica in cui tra l'Italia e i Paesi balcanici ci sono delle evidenti necessità di allacciare rapporti a tutti i livelli e su tutti i piani. I Balcani sono per noi il luogo attraverso il quale è possibile allacciare ulteriori relazioni fondamentali per il nostro futuro con i Paesi del Medio Oriente e, se finisce l'attuale situazione bellica tra la Russia e l'Ucraina, anche con la Russia. Quindi, è necessario avere rapporti sempre migliori con i Paesi balcanici.

La Serbia - come sappiamo - è un Paese che in passato ha avuto anche dei ruoli nel nostro continente talvolta nefasti. Ricordiamo che la Prima guerra mondiale è nata dall'attentato a Francesco Ferdinando a Sarajevo: non era Serbia, ma Bosnia, e comunque l'etnia della persona che uccise l'arciduca era serba.

È dunque necessario che noi portiamo avanti questo tipo di iniziative. Sono contento di aver fatto da relatore per il provvedimento in esame e mi auguro che venga approvato all'unanimità.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, richiamandomi a quanto ha appena detto il collega Spagnolli, che ha perfettamente ragione. Senza arrivare all'attentato di Sarajevo, è ovvio che tutti gli accordi che legano l'Unione europea e l'Italia, che è uno dei Paesi principali dell'Unione, agli Stati dei Balcani occidentali vanno nella giusta direzione. È interesse dell'Unione europea creare una rete di relazioni con tutti i Paesi dell'area, che sono storicamente un luogo assai delicato per gli equilibri non soltanto di quel quadrante, ma più in generale europei.

Pertanto, tutto ciò che va nella direzione di legare i Balcani occidentali all'Unione europea va visto con grande attenzione, in particolare - mi permetto di dire - per quello che riguarda la Serbia, che è un Paese, tra quelli dell'area, che ancora sente un po' il richiamo della foresta, anche culturalmente e dal punto di vista religioso, da parte della Russia. È interesse, dunque, dell'Unione europea incentivare e creare un percorso stabilito che abbia un obiettivo a termine ragionevole, affinché anche le riforme nelle quali questi Paesi sono impegnati possano raccogliere il risultato di arrivare nell'Unione europea.

L'Italia tradizionalmente è stata tra i Paesi che si sono sempre schierati a favore dell'allargamento dell'Unione a questi Stati. Quindi, anche un accordo - se vogliamo - piccolo come quello di cui stiamo discutendo, che si riferisce a un settore molto specifico come l'industria cinematografica, ovviamente molto importante, va visto in quel quadro. Il nostro voto, quindi, favorevole si spiega non soltanto per il merito di questo specifico trattato, ma più in generale per ragioni più ampie che hanno a che fare con questioni più alte. Il voto del Gruppo, insomma, è convintamente a favore.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, è con una certa soddisfazione che dichiaro il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento in esame non solo per il merito dello stesso. Si tenga presente che stiamo sostituendo un Accordo che era stato fatto con la Repubblica federale di Jugoslavia, per cui è passato qualche decennio. Pertanto è molto importante riaprire un canale di confronto e di discussione con un Paese come la Serbia.

Io frequento i Balcani da quando si era parlato di guerra umanitaria e da quel momento ho cominciato a fare solidarietà con la Serbia. Quindi è un atto importante anche dal punto di vista personale. Nei Balcani ci sono certamente popoli che sono -come ha detto poc'anzi il senatore Scalfarotto - abbastanza conflittuali tra di loro. Si tratta non solo di sviluppare l'industria cinematografica, ma anche di creare uno scambio di carattere culturale e quindi di favorire attraverso la cultura, la discussione, il confronto le relazioni per sviluppare la pace, perché in quella realtà ancora oggi le fibrillazioni sono alte. Non dimentichiamo che cova sempre sotto la cenere un certo fermento in quella realtà, per cui costruire una relazione culturale è un modo per favorire la pace non tanto con le armi, ma con le idee, il confronto e la solidarietà.

Per questa ragione, in conclusione, noi voteremo convintamente a favore del provvedimento in esame.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, l'Accordo tra Italia e Serbia sulle coproduzioni cinematografiche ha tra i suoi obiettivi quello di facilitare l'interscambio e la collaborazione culturale tra i due Paesi dal punto di vista sia culturale, sia economico. Questo implica un reciproco riconoscimento ed è un passo verso l'integrazione europea e verso un orizzonte comune e di pace, così preziosi in questo momento.

Il nuovo Accordo, stipulato il 21 marzo dello scorso anno, sostituisce l'Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 20 gennaio 1968. Quell'Accordo, con tutti i limiti dovuti al tempo trascorso, è tutt'oggi valido per i Paesi facenti parte della precedente configurazione territoriale dell'ex Jugoslavia e con i quali non sono in vigore accordi bilaterali in materia. Un nuovo accordo, quindi, era certamente necessario non solo per quello che è successo nel mondo, ma anche per quello che è successo nel mondo del cinema e degli audiovisivi. Nel 1968 uscivano «2001 Odissea nello spazio» di Stanley Kubrick e «C'era una volta il West» di Sergio Leone, capolavori assoluti di una cinematografia che però non conosceva le piattaforme *streaming*, la computergrafica e molte altre cose che hanno rivoluzionato il modo di fare e di guardare i film. Italia e Serbia hanno ritenuto opportuno elaborare un nuovo testo che regolamenti i rapporti di collaborazione bilaterale in materia cinematografica adeguandoli alle moderne esigenze tecnico-artistiche dell'apparato cinematografico, nonché ai cambiamenti avvenuti nel tempo nella normativa di settore e anche nel settore audiovisivo nel suo complesso.

Nel contesto culturale in generale, nonché nel quadro giuridico più specifico, quindi, l'Accordo si è dato obiettivi ambiziosi quanto concreti; uno strumento normativo che sia di incentivo alle coproduzioni cinematografiche tra più Paesi europei e che consenta alle opere realizzate di beneficiare degli stessi vantaggi riservati alle opere nazionali. I benefici previsti per le opere nazionali nei rispettivi Paesi sono riconosciuti alle coproduzioni italo-serbe e serbo-italiane. Si individuano nelle nazionalità di appartenenza gli autori e le figure artistiche utili a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni equiparando, per quanto riguarda l'Italia, i cittadini appartenenti all'Unione europea.

La 3a Commissione, che ho l'onore di presiedere, si è occupata di questo protocollo e si è già espressa

favorevolmente. I Balcani occidentali sono da sempre per noi una zona con la quale dialoghiamo e intratteniamo un rapporto di reciproci scambi: è tenendo conto anche di questo che l'Italia e la Serbia hanno ritenuto opportuno riscrivere *ex novo* l'Accordo. Si tratta di uno strumento efficace per promuovere la reciproca conoscenza e l'amicizia tra l'Italia e la Serbia.

Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-Partito Popolare Europeo alla ratifica dell'Accordo in esame. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, mi consenta, *in primis*, di fare le congratulazioni, i complimenti e gli auguri di buon lavoro alla nostra cara collega Alessandra Todde per il nuovo incarico che andrà a ricoprire a breve e per il grande lavoro svolto per le elezioni in Sardegna. (*Applausi*). Ne approfitto in questa veste perché non ho avuto ancora modo di farle gli auguri personalmente.

Per quel che riguarda l'Accordo con la Serbia relativamente all'ambiente e al settore cineaudiovisivo, vogliamo assolutamente rimarcare l'aspetto di collaborazione che c'è tra Italia e Serbia in questo ambito e anche quanto sia importante l'Accordo per sviluppare non solo il settore audiovisivo, ma anche tutto l'indotto che porta a livello culturale e turistico, perché tutte le volte che si fa una produzione audiocinevisiva si porta l'Italia nel mondo e si rende il nostro Paese attrattivo anche dal punto di vista turistico.

Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, si discute la ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia. L'obiettivo è, evidentemente, sviluppare rapporti cinematografici e audiovisivi tra i due Paesi, come peraltro abbiamo visto fare anche in altre occasioni con altri Stati, con altre Nazioni.

Condividendo i principi, le modalità e la valenza culturale dell'Accordo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[GIACOBBE](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'Italia e la Serbia - come ci ricordava prima la senatrice Craxi - avevano già in essere un Accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica; Accordo che tuttavia andava rivisto per l'evoluzione che l'industria cinematografica ha avuto negli anni e in considerazione anche del fatto che, con il termine cinema, si intende tutto l'audiovisivo in senso lato.

La rideterminazione di significato e di percentuali che definiscano la coproduzione di materiale audiovisivo era doverosa per rispondere alle esigenze contemporanee del mercato, ma anche per sviluppare nuove tutele per le imprese e i lavoratori del settore, in modo che questi vedano tutelati sempre i propri diritti di cittadini di Nazioni comunitarie, anche in Paesi come la Serbia che ancora non fanno parte dell'Unione europea.

Inoltre, implementare i rapporti bilaterali con un Paese membro della Commissione INCE, di cui anch'io faccio parte, va nella giusta direzione, proprio perché, attraverso questo organismo internazionale, l'Italia cerca di dare il proprio contributo affinché Nazioni come la Serbia riescano a raggiungere i requisiti e gli *standard* richiesti per l'ingresso nella nostra Unione europea.

Anche per questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia.

[SCURRIA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signor Presidente, le relazioni tra la Repubblica di Serbia e la Repubblica italiana nel campo della cultura possono essere caratterizzate come rapporti dinamici e costruttivi nel corso del

tempo, anche per quello che riguarda i rapporti amichevoli intercorsi tra i due Paesi; rapporti sottesi al reciproco interesse per un loro continuo miglioramento, a cominciare dal settore culturale.

È un percorso che viene da lontano, perché l'Accordo innova e sostituisce quello fatto tra Italia e Serbia già nel 1968 e migliora ulteriormente le condizioni delle relazioni culturali tra il nostro Paese e la Serbia. Ciò va incontro anche a tutto quanto già previsto da alcune convenzioni internazionali, come quelle dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, che, proprio rispetto alle produzioni e alle coproduzioni cinematografiche, ne hanno sempre sottolineato l'aspetto di strumento fondamentale nel rapporto tra Paesi.

Questo Accordo è importante, perché pone in evidenza, ovviamente, l'aspetto culturale, ma anche tutta l'importanza dell'indotto che il cinema e la cultura possono portare e la valorizzazione di chi lavora nel settore. È un percorso che viene da lontano, perché già nel 2022, nel corso del Festival del cinema di Roma, si è cominciato ad aprire uno spazio di ragionamento su come migliorare questo Accordo tra i due Paesi, che ha goduto l'anno successivo, nel 2023, anche di finanziamenti regionali ed europei, proprio per stimolare ulteriormente le collaborazioni tra i nostri Paesi.

Questo anche perché in Serbia da tempo si svolge un Festival del cinema italo-serbo, che vede protagonisti molti dei nostri autori, attori e di persone di cultura. Esso viene seguito, ad esempio, da Gabriella Carlucci, che ha portato, attraverso questo Festival, l'Italia in Serbia.

È per questo che noi accogliamo con favore questo accordo, perché con il cinema si porta anche il resto d'Italia e si porta il nostro *made in Italy*; con il cinema arrivano le nostre aziende, la nostra moda e il *food* italiano; è un modo anche per ricevere ovviamente quello che in Serbia, da questo punto di vista, sanno proporci.

Ecco perché esprimiamo, come Fratelli d'Italia, un voto a favore di questo aAccordo, che continua a far crescere la nostra amicizia con la Serbia, potenzia il nostro cinema e valorizza tutto il settore culturale ed imprenditoriale italiano. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore statale «Luosi Pico» di Mirandola, in provincia di Modena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

#### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Giovedì 29 febbraio, alle ore 15, si svolgerà un'informativa del Ministro dell'interno sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e a Firenze. I Gruppi avranno facoltà di intervenire per cinque minuti, ad eccezione del Gruppo Misto, al quale sono attribuiti dieci minuti.

Il *question time*, già previsto per giovedì 29, non avrà luogo.

Martedì 5 marzo, alle ore 12, il Governo renderà comunicazioni sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024. I Gruppi avranno facoltà di intervenire per dichiarazione di voto sugli strumenti di indirizzo presentati per dieci minuti, quindici minuti al Gruppo Misto.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario corrente.

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Martedì	27	febbraio	h. 16,30- 20	- Ratifiche di a c c o r d i
Mercoledì	28	"	h. 10-20	internazionali



<p>Giovedì</p>	<p>29</p>	<p>"</p>	<p>h. 10</p>	<p>- Disegno di legge n. 674-B - Interventi a sostegno della competitività dei capitali (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)</p> <p>- Disegno di legge n. 905 - Sicurezza del personale scolastico (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</p> <p>- Disegno di legge n. 931 - Imprenditoria giovanile nel settore agricolo (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</p> <p>- Sindacato ispettivo <b>(giovedì 29, ore 10)</b></p> <p>- Informativa del Ministro dell'interno sui fatti avvenuti in</p>
----------------	-----------	----------	--------------	--

				occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e a Firenze <b>(giovedì 29, ore 15)</b>
Martedì	5	marzo	h. 12	- Comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024 - Disegno di legge n. 986 - Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico ( <i>scade il 18 marzo</i> )
Mercoledì	6	"	h. 10	
Giovedì	7	"	h. 10	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) dovranno essere presentati entro le ore 18 di mercoledì 28 febbraio.

Martedì	12	marzo	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7 ( <i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 19 marzo</i> ) - Disegno di legge n. 997 - Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024 ( <i>scade il 29 marzo</i> ) - Sindacato
Mercoledì	13	"	h. 10-20	
Giovedì	14	"	h. 10	

				ispettivo <b>(giovedì 14, ore 10)</b> - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento <b>(giovedì 14, ore 15)</b>
--	--	--	--	---

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7) e n. 997 (Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	19	marzo	h. 15,30	-
Mercoledì	20	"	h. 10- 20	Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo <b>(martedì 19, ore 15,30)</b>
Giovedì	21	"	h. 10	- Eventuale seguito decreti- legge non conclusi - Disegno di legge n. 1014 - Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina ( <i>scade il 5 aprile</i> ) - Sindacato ispettivo <b>(giovedì 21, ore 10)</b> - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

				<b>(giovedì 21, ore 15)</b>
--	--	--	--	---------------------------------

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1014 (Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1020 (Partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), collegato alla manovra di finanza pubblica.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 674-B  
(Interventi a sostegno della competitività dei capitali)**

*(Gruppi 2 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	25'
PD-IDP	18'
L-SP-PSd'AZ	15'
M5S	15'
FI-BP-PPE	12'
Misto	10'
IV-C-RE	9'
Aut (SVP-PATT, Cb)	8'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	8'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986  
(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7)**

*(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

IaC)-MAIE	
-----------	--

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 997  
(Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri**

**in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024**

*(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)*

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1014  
(Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il**



***Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (Relazione orale) (ore 18,07)***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 968.

La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatrice.

**MIELI, relatrice.** Signor Presidente, Governo, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Giappone, sottoscritto dalle parti nel giugno 2023.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e all'espansione della coproduzione tra l'Italia e il Giappone, consentendo alle coproduzioni realizzate da società cinematografiche dei due Paesi di essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici che le rispettive legislazioni accordano.

Composto da 18 articoli e un Allegato, l'Accordo, dopo aver definito l'obiettivo dell'intesa, offerto un quadro delle definizioni utilizzate e rinviato all'Allegato circa l'individuazione delle autorità competenti per l'attuazione, stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'Accordo stesso siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli. L'Allegato, che è parte integrante dell'Accordo stesso, individua nel Ministero della cultura per parte italiana e nei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e nell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese le autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa. Il medesimo Allegato reca altresì le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni, la modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni cinematografiche bilaterali.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

**SALVITTI** *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, l'intesa bilaterale rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese ed alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero. È finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e delle coproduzioni tra Italia e Giappone, uno dei mercati più importanti a livello mondiale per il comparto.

Le coproduzioni realizzate a norma dell'Accordo da società cinematografiche dei due Paesi possono infatti essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici delle rispettive legislazioni.

L'Accordo stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'intesa siano assimilate ad opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto ed i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli.

L'intesa bilaterale fra Italia e Giappone fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico, definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori e dispone in ordine alle possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali.

Ulteriori articoli recano norme in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche, di pellicole originali e lingue utilizzate, nonché di autorizzazione per la pubblica proiezione.

Il cinema italiano e quello giapponese d'ora in poi potranno lavorare più facilmente a progetti comuni grazie all'Accordo di coproduzione cinematografica firmato a Tokyo. È un risultato concreto e significativo del partenariato strategico tra l'Italia e il Giappone lanciato dal presidente Meloni e dal primo ministro Kishida a gennaio.

Si apre una grande opportunità di sviluppo per l'industria cinematografica nazionale, la cui eccellenza è ben nota anche in Giappone.

Per tutte queste motivazioni, annuncio il voto favorevole da parte del mio Gruppo. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo e soffermarmi solamente su poche questioni.

L'accordo che riguarda l'industria cinematografica si colloca dentro un quadro più ampio, costituito da una collaborazione molto intensa in questo momento sul piano dell'interscambio commerciale. Voglio ricordare l'Accordo di partenariato economico tra Unione europea e Giappone (EPA), che ha dato una grossa spinta all'interscambio commerciale e aperto canali per i nostri esportatori e per gli esportatori europei in quel mercato così interessante. È ovvio che anche l'industria culturale può avere un ruolo in questo senso.

Poi mi viene da dire anche che, in un momento in cui il mondo è diventato un posto molto meno sicuro, in cui le democrazie liberali fanno fatica, perché anche in alcune importanti democrazie liberali il populismo e il sovranismo si fanno strada, il fatto di concludere accordi di libero scambio e anche di altro genere, come quelli culturali, con Paesi cosiddetti *like-minded*, penso che sia un modo per stringere relazioni che non sono ovviamente militari, ma hanno anche un grande impatto sul piano delle alleanze e della vicinanza tra Paesi politicamente vicini. Quindi, qualsiasi piccolo passo, come un accordo così settoriale, può servire a stringere i bulloni di un'alleanza solida e importante come quella che noi abbiamo con il Giappone.

Votiamo quindi favorevolmente a questo accordo, ma dentro un quadro di relazioni positive e prospere come quelle che abbiamo con l'Impero del Sol Levante. (*Applausi*).

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, questa intesa bilaterale rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero. In particolare, il mercato e l'industria cinematografica giapponese sono strategici e centrali per questo settore in continuo mutamento.

L'intesa è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e delle coproduzioni tra Italia e Giappone, che è uno dei mercati a livello mondiale più importanti per il comparto. Le coproduzioni realizzate, a norma dell'Accordo, da società cinematografiche dei due Paesi possono infatti essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici delle rispettive legislazioni. I soggetti attuatori, o meglio le autorità competenti per i rispettivi Paesi, sono il Ministero della cultura per l'Italia e i Ministeri degli affari esteri e dell'economia e dell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese.

Nell'Accordo, al punto 6, si prevede che si individuino in modo significativo anche le *location*, sia nei teatri di posa sia per gli esterni, promuovendo così attraverso la coproduzione di film e di audiovisivi i rispettivi territori. A una commissione mista poi, composta da funzionari ed esperti, viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni.

Credo che questo Accordo, oltre che utile per le rispettive industrie cinematografiche, sia un tassello importante nel rapporto di amicizia e scambio che da molti decenni caratterizza le relazioni tra Italia e Giappone.

### **Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 18,18)**

(Segue CRAXI). Il cinema è uno straordinario terreno di scambio e di conoscenza reciproca. *Le troupe*, gli attori, gli autori e i registi, che dovranno essere italiani e giapponesi, saranno un'importante avanguardia di pace ed amicizia tra i nostri popoli e - si spera - lo saranno anche le loro opere. Per quanto riguarda i cittadini italiani, ovviamente, ad essi saranno equiparati quelli di tutta l'Unione europea.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-Partito Popolare Europeo del Senato alla ratifica di questo Accordo. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, avrei una domanda per il rappresentante del Governo. Ho già chiesto anche in Commissione più e più volte, riguardo a queste ratifiche, che ricalcano il tracciato che già abbiamo istituito con altri Paesi, se fosse possibile avere un *report* che mostri a noi parlamentari il reale successo di questi accordi in termini qualitativi e quantitativi; ossia chiederei se fosse possibile, da parte del Governo, fornirci il risultato di queste ratifiche. Infatti, ne abbiamo già fatte 14 o 15 con altri Stati e questo con il Giappone ricalca esattamente quello approvato poco fa con la Serbia e con altri Stati. Quindi, chiedo se sia possibile che ci venga fornito questo *report*.

Ovviamente voteremo a favore di questo Accordo e non ripeterò quanto sia positivo, come fatto prima durante l'esame di quello con la Serbia, perché ritengo sia un veicolo formidabile per il turismo e anche per molte altre attività industriali. Ricordo che con il Giappone abbiamo anche in atto un programma di costruzione di un aereo di sesta generazione e abbiamo rapporti più che buoni. Questo Accordo sul settore cinematografico ci trova assolutamente concordi. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, la firma dell'Accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Giappone si inserisce nell'ambito delle finalità istituzionali attinenti al cinema. L'intesa rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese. Tra le finalità, volte a promuovere e a diffondere il cinema italiano non solo in Italia, ma anche all'estero, vi è la conclusione di accordi bilaterali internazionali di coproduzione cinematografica.

Analogamente ad altri accordi già conclusi da parte italiana, quello con il Giappone estende alle coproduzioni italo-giapponesi le medesime condizioni rivolte alle opere nazionali per poter accedere ai benefici previsti dalla normativa di riferimento. L'Accordo offre un valido strumento normativo di incentivo alla realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione estera.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[GIACOBBE](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, il Giappone rappresenta una cultura e un Paese molto distanti da noi, eppure vi ha trovato casa un gruppo di italiani, una piccola ma attiva comunità italiana all'estero: i dati AIRE indicano circa 6.000 connazionali residenti nel Paese del Sol Levante.

Nonostante le distanze geografiche e culturali, tuttavia, i nostri Paesi sono vicini e collaborativi. Non possiamo dimenticare quanto in ambiti come la cucina lo scambio Italia-Giappone sia comune per la formazione di *chef* di rango. Come la cucina favorisce lo scambio interculturale, così il cinema può essere uno strumento utile per ampliare la nostra reciproca conoscenza.

Inoltre, signora Presidente, crediamo che il nostro Paese debba sempre essere animato da uno spirito di collaborazione fattiva con Paesi terzi e che, attraverso accordi che possono sembrare marginali, si possa contribuire all'esportazione progressiva del *made in Italy* nel mondo.

Anche per questi motivi, signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdi). Signora Presidente, poche parole per dire che ovviamente, condividendo integralmente la relazione del relatore e anche buona parte degli interventi di coloro i quali mi hanno preceduto, è chiaro che noi, quando parliamo del Giappone, lo vediamo nei nostri planisferi come l'estremo Oriente, ma in realtà altro non è che l'estremo Occidente per cultura, per capacità imprenditoriale, per collocazione geopolitica e anche per una serie di rapporti che sono stati giustamente citati anche dal collega Giacobbe, quando parlava della cucina. Ricordo che nel 2024 ricorrono tra l'altro i centocinquant'anni del primo ristorante italiano aperto in Giappone, quindi è una sinergia che va avanti.

Va fatto un plauso al Governo e al ministro San Giuliano, che ovviamente hanno deciso di investire su quella che viene chiamata la settimana Arte, il cinema, perché anche attraverso di essa si possono creare cultura e interazione tra due Nazioni che sono collocate geopoliticamente assieme e che possono e devono crescere assieme.

Ricordo, presidente Craxi, che qualche mese fa, quando abbiamo ricevuto in Commissione affari esteri e difesa una delegazione giapponese dell'omologa Commissione del Parlamento giapponese, la prima domanda che ci è fu posta riguardava la Via della Seta. Grazie a questo Governo usciamo da determinati imbarazzi e continuiamo su una collocazione precisa dell'Italia, anche rispetto a dinamiche come queste, che sicuramente vanno *a latere* di processi più complicati, più alti e più incisivi rispetto a materie che forse incidono maggiormente, ma che sono sicuramente utili e vanno ovviamente avvalorate e sostenute.

Dopodiché non ho problemi a dire che invece, rispetto a quanto detto dal senatore Marton, condivido la richiesta di una sorta di *report* semestrale o annuale rispetto allo sviluppo delle ratifiche che spesso esaminiamo in maniera comprensibilmente veloce, non approfondita, sia in Commissione sia in Aula.

Annuncio pertanto il voto convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(674-B) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 18,26)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 674-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Orsomarso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ORSOMARSO, *relatore*. Signora Presidente, rammentiamo all'Assemblea l'importanza del provvedimento in esame, che va nella direzione di agevolare il mercato dei capitali italiano ed estero, nonché in materia di educazione finanziaria, come previsto dall'articolato che il Senato aveva approvato dopo un'ampia discussione. Dopo esser stato inviato alla Camera, il provvedimento ritorna per una terza lettura senza che di fatto ci siano emendamenti, salvo un intervento su una copertura finanziaria a cavallo tra 2023 e 2024, per approvare questa modifica e rendere efficace il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, questo disegno di legge di iniziativa governativa aveva l'obiettivo di introdurre un articolato col quale dare veste normativa alle linee tracciate dal Libro verde del 2022 sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita. Si trattava quindi - com'è giusto ricordare - di un documento predisposto dal Governo Draghi, che aveva stimolato una consultazione pubblica all'epoca ampiamente partecipata dagli operatori dei mercati, favorendo un dibattito pubblico che aveva anche evidenziato le necessità del sistema e le possibili iniziative da portare avanti.

C'è da fare una premessa di carattere sistemico a proposito del disegno di legge in esame, ricordandoci che il nostro mercato borsistico è particolarmente asfittico e sottodimensionato, nel quale le imprese che scelgono di quotarsi in Borsa sono davvero in numero altamente contenuto; tra l'altro, essendo un mercato che non prevede con facilità l'accesso da parte di investitori privati o comunque di soggetti privati agli investimenti, dipende prevalentemente dalle banche. Ciò significa che sostanzialmente il nostro mercato è abbastanza complesso, poco dinamico, e difficilmente sviluppa una capacità di reazione a situazioni contingenti di crisi, come ha rivelato la stessa Confindustria. Questo accade proprio perché le imprese dipendono dalle banche per gli investimenti e le banche, a loro volta, hanno difficoltà a reperire i capitali in quanto sono le uniche che operano in maniera quasi esclusiva sul mercato.

Questo disegno di legge, quindi, per certi versi coglie nel segno, nel momento in cui vuole tradurre in normativa le linee del Libro verde. Per alcuni versi, quindi, presenta delle luci e ne condividiamo l'assetto e anche la *ratio*, per altri versi, invece, contiene ombre delle quali continuiamo a restare abbastanza perplessi.

Faccio riferimento sicuramente alle modifiche introdotte per quanto riguarda le piccole e medie imprese, per le quali viene elevata la soglia per la capitalizzazione, ma anche qui si poteva fare qualcosa di più, introducendo un elemento un po' più coraggioso e estendere questa disciplina anche a quelle che non vengono capitalizzate, che decidono di non investire e quindi di non quotarsi.

Un altro elemento che andava sicuramente introdotto in questo testo di legge era la possibilità soprattutto per le piccole e medie imprese, ma anche per quelle di minori dimensioni, di godere di un credito di imposta per scontare i costi della quotazione, proprio perché si tratta di costi importanti, che poi ricadono sugli imprenditori e questo poteva essere anche un modo per incoraggiare gli imprenditori italiani e sostenerli.

Anche con riguardo ad altre norme, per quanto il discorso sia abbastanza tecnico, possiamo dire che da un lato le approviamo e dall'altro invece restiamo perplessi. Fra queste, sicuramente ci sono quelle relative all'adeguamento della normativa nazionale sul voto plurimo e sul voto maggiorato, ma mentre quelle sul voto plurimo, per esempio, sono norme che sicuramente vanno anche a tutela degli investitori e degli azionisti e si pongono in linea con la disciplina comunitaria, quella sul voto



maggiorato invece è una disciplina che ci lascia perplessi e che comunque avrebbe potuto essere pensata con maggiore attenzione anche tenendo conto dei rilievi che sono stati formulati nel corso delle audizioni nell'*iter* dei lavori.

Un altro elemento in chiaroscuro in questo disegno di legge è quello relativo alla presentazione delle liste dei consigli di amministrazione, che costituisce un elemento di criticità di questo testo, perché anche nel corso delle audizioni era stato rilevato come il mancato adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria, soprattutto dei Paesi in cui i maggiori gruppi industriali hanno scelto di indicare la loro sede legale, determina un'incapacità da parte dell'Italia di attrarre investimenti. Anche su questo si poteva fare di più e si poteva fare meglio, ma soprattutto si poteva essere più attenti e coinvolgere le parti sociali, gli investitori e gli *stakeholder* che necessariamente sono i destinatari di questo provvedimento.

Andando a concludere, mi soffermo sull'aspetto relativo allo strumento della delega. Signor Presidente, quando un Governo decide di introdurre una serie di disposizioni con le quali certamente - va detto - decide in maniera apprezzabile di adeguare la normativa interna alle esigenze mutate del settore, fintanto che questo provvedimento trova un articolato e quindi un suo insieme di disposizioni che viene fuori da un percorso legislativo parlamentare, il testo che ne origina può essere più o meno condivisibile, ma comunque è il frutto di un percorso che ha visto coinvolte le Camere e quindi si è sviluppato nella sua fisiologia. Quando però poi un Governo sceglie di inserirsi una delega come quella contenuta nell'articolo 19 di questo testo, ecco che entriamo nuovamente nel patologico, perché quando una delega riguarda il testo unico dell'intermediazione finanziaria, le norme del codice civile sulle società quotate, il testo unico bancario e il codice delle assicurazioni, capiamo bene che gli argomenti sono troppi perché possano essere affrontati con una delega in bianco. Su questo, quindi, esprimiamo più di una perplessità e ci diciamo anche abbastanza preoccupati.

Signor Presidente, qual è il rischio, quando si fa una delega? Il rischio è di sganciare il testo e anche il lavoro legislativo dalla sua sede naturale, cioè quello delle Camere e del Parlamento, e di farlo camminare separatamente, in percorsi in cui non si ascoltano più i rappresentanti eletti, ma si ascoltano magari gli investitori e gli operatori del settore o chi rappresenta specifiche esigenze e, come tale, magari condiziona anche il lavoro legislativo, il lavoro di formazione di una legge. Questo non è mai un bell'esperimento e su questo manteniamo una nostra riserva sull'approccio a questa legge.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo. Finalmente, in terza lettura, ci accingiamo ad approvare il disegno di legge capitali, per raggiungere l'obiettivo di favorire l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari e soprattutto di stimolarne la crescita.

Il nuovo passaggio a Palazzo Madama, reso obbligatorio anche dalla modifica intervenuta sulle coperture, non cambia lo scopo principe di questo intervento, che è quello di avanzare di un primo passo per eliminare il *gap* di un mercato italiano ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie.

Il testo è un ottimo risultato, il risultato di una sintesi fatta dal Governo, ma anche da tutti i colleghi, che colgo l'occasione per ringraziare di questo importante lavoro collegiale, basandosi anche su alcuni documenti predisposti negli anni scorsi. Nel marzo 2022, infatti, il MEF aveva pubblicato un Libro verde sulla competitività, in cui sottolineava come la piazza italiana manifestasse una condizione di cronico ritardo.

Inoltre, nel *report* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ci si interrogava su come creare opportunità di crescita per le imprese e i risparmiatori italiani e si segnalava che, nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società all'anno fosse stata quotata sul mercato regolamentato dalla Borsa italiana, mentre la capitalizzazione del mercato del Paese, in percentuale al PIL, si fosse attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee. Questi documenti raccontavano come ancora il 90 per cento di tutte le obbligazioni societarie italiane fosse quotato in una Borsa estera, mentre solo il 7 per cento dei portafogli degli investitori istituzionali fosse investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane.

Infine, il numero totale di obbligazioni societarie emesse in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane nel 2018, ad esempio, era stato pari a circa il 6 per cento, vale a dire la metà della

percentuale italiana del PIL europeo. Per contro, si stimava che gli investitori italiani avessero allocato 190 miliardi di euro, sia direttamente sia indirettamente, tramite fondi di investimento esteri. Era quindi necessario intervenire per invertire questo *trend*.

Grazie al disegno di legge capitali abbiamo finalmente un testo di legge che mira a dare risposte alla foto sbiadita di questo mercato italiano con dimensioni contenute e che lo fa in maniera organica, per portare l'Italia su un campo più competitivo a livello internazionale.

Lo facciamo anche nell'ottica di un Paese membro dell'Unione europea. Il rafforzamento del mercato europeo, che presenta un *gap* competitivo significativo, ci interessa, perché ha subito un declino più accentuato rispetto a quello delle altre principali piazze finanziarie nel periodo *post-Covid*, a causa anche degli scarsi progressi conseguiti nel superamento della propria frammentazione e di un sistema di regole non sempre in grado di tenere il passo dell'evoluzione dei meccanismi di intermediazione dei capitali.

Bisogna pertanto garantire la ripresa economica dell'UE, ma anche e soprattutto consentire alle aziende italiane di essere competitive in questo mercato, dando loro tutela e strumenti adeguati ed evitando che quello italiano rimanga di fatto il mercato più piccolo all'interno di quelli europei.

È importante perciò tendere una mano alle imprese che nel corso degli anni sono andate via dall'Italia, ad esempio con riferimento alla sede fiscale, preferendo altri Paesi europei o extracontinentali proprio perché magari qui da noi non avevano garanzie sulla *governance*, per respingere scalate ostili.

Guardiamo perciò con fiducia e proattività alla possibilità che grandi marchi di molteplici settori, che hanno fatto la storia dell'Italia, invertano la rotta, proprio a causa della questione della *governance* da sempre più garantita all'estero che qui.

La riforma della Borsa è quindi un processo fondamentale per far crescere l'Italia ed avvicinarla ad altri mercati con strumenti più competitivi ed equilibrati e magari non far cadere le nostre imprese alle sirene del modello olandese, dove una regolazione di fatto non c'è, perché regolare un sistema vuol dire avere il coraggio di stabilire norme che funzionino, che siano stabili e che diano affidabilità al mercato. Come istituzioni possiamo solo andare in questa direzione: legiferare dicendo "no" ad un'assenza di regole e "sì" ad una loro semplificazione.

In risposta ad alcune speculazioni giornalistiche, voglio sottolineare che questa riforma non rischia di allontanare gli investimenti o rendere ingovernabili alcuni grandi gruppi. La norma sulle modalità di presentazione della lista dei consigli di amministrazione serve piuttosto a limitare il meccanismo con cui si perpetuano nel fido dei consigli di amministrazione, a prescindere dai soci. Rafforzare il peso degli azionisti consente invece di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di capitali, proprio sotto l'egida di un investimento più sicuro.

Infine, introducendo la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle leggi collegate, abbiamo la possibilità di intervenire entro un anno con un testo di più ampio respiro e con gli eventuali aggiustamenti che si rendano necessari. Credo che questo sia indispensabile, perché, in un mondo che si muove velocemente come mai accaduto prima, le regole non possono più essere quelle del 1998 e forse neanche quelle più giovani di qualche anno.

Vorrei parlare in ultimo della norma che ritengo più rilevante di questo disegno di legge. Finalmente si parla di partecipazione piena e consapevole dei cittadini italiani alla vita economica del Paese. Finalmente MEF e Miur sono incaricati di elaborare una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Auspico che il Governo riesca a supportare di volta in volta con una dose di risorse più consistenti questa decisione storica, perché con questo disegno di legge si riconosce il diritto alla formazione economica e finanziaria, prima lasciata all'iniziativa di singoli istituti o associazioni, e la si inserisce come insegnamento stabile nelle ore di educazione civica per dare una prima conoscenza ai nostri ragazzi di finanza personale, di risparmio, di investimento e di finanza digitale e dematerializzata. È indubbio, infine, che una maggiore conoscenza tra i cittadini di queste materie sul lungo termine aiuterebbe anche il corretto funzionamento dei mercati, dando nel suo piccolo un importante contributo anche alla stabilità economica del Paese.

Concludo dicendo che con questo disegno di legge il Governo Meloni ha voluto avviare un vero e proprio cambio di passo strutturale nel rapporto tra imprese e mercato di capitali, da un lato,

rimuovendo vincoli normativi e operativi e modificando l'accesso al mercato da parte delle imprese e, dall'altro, introducendo misure che stimolano, sia sul lato della domanda sia su quello dell'offerta, la canalizzazione degli investimenti attraverso i mercati.

Non ultimo e non meno importante, il Governo Meloni si è occupato anche di una forma di investimento che è la più importante: il capitale umano, capace di generare nel prossimo futuro una conoscenza finanziaria che possa apportare implicazioni in termini di benessere individuale e sociale, per affermare un cambiamento fondamentale della nostra Nazione. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che non sono stati presentati né emendamenti, né ordini del giorno.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli da 1 a 26 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo a ratificare praticamente quello che è già stato approvato tempo fa qui in Senato e che ha subito una variazione alla Camera, quindi in terza lettura ci accingiamo ad approvarlo definitivamente oggi.

È un provvedimento molto importante. I capitali sono la linfa vitale di un sistema economico e determinano la crescita delle imprese e la competitività intera di un Paese.

Il mercato dei capitali pubblici e privati in Italia non è ancora sufficientemente strutturato per imprimere un impulso adeguato allo sviluppo dell'economia nazionale. Il sistema di finanziamento è ancora in gran parte e in grande prevalenza dipendente dal credito bancario.

Il disegno di legge in esame introduce, da un lato, misure volte a migliorare la dinamicità del mercato italiano dei capitali, a semplificare e a favorire l'accesso alle imprese e a strumenti finanziari, rimuovendo vincoli normativi e operativi; dall'altro, invece, introduce misure che incentivano attraverso i mercati la canalizzazione del risparmio privato verso le imprese, rafforzando anche la tutela degli investitori.

Noi dobbiamo valorizzare quella che è una peculiarità, una caratteristica degli italiani, data da una grande capacità di risparmio da parte delle famiglie, notando l'incremento della volontà di investimento da parte delle famiglie italiane su investimenti di carattere sicuro. Ciò ci fa ben pensare sul fatto che si possa anche investire direttamente su quelle che sono le imprese che possono andare verso una capitalizzazione, che è stata aumentata da 500.000 a un miliardo, in modo tale da poter avere capacità di ricevere dal mercato gli impulsi che vengono dati per la crescita attraverso i capitali.

Questa propensione rinnovata da parte delle famiglie italiane verso l'investimento che adesso si basa su percentuali molto basse rispetto alla competitività a livello europeo consente comunque di far comprendere le opportunità di crescita del nostro Paese. Gli stessi italiani possono così autofinanziare l'impresa e l'investimento italiano.

Queste sono le caratteristiche principali che voglio citare oggi, al di là di quella che è la complessa architettura dell'intero impianto normativo che andiamo ad approvare. Si tratta di una caratteristica particolare che va ad incentivare e a migliorare quella che è una caratteristica tipica del risparmio italiano, forse unica sul mercato europeo. Sfruttare questa leva è importante al fine di far crescere gli investimenti sul territorio italiano, soprattutto per quanto riguarda le imprese italiane e la capacità di finanziare lo stesso mercato industriale italiano.

È per questo motivo e per tanti altri che annuncio il voto favorevole da parte del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

**FREGOLENT** (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

Avviso i colleghi che se tutti conterranno gli interventi, riusciremo a votare il provvedimento questa sera.

**FREGOLENT** (*IV-C-RE*). Signora Presidente, il provvedimento al nostro esame era atteso dal nostro Paese, svolto però in maniera corretta. Il nostro Paese ha una quotazione in Borsa veramente limitata rispetto all'importanza della nostra economia e alla nostra storia industriale. Se tra le società quotate in Borsa togliamo le pubbliche e le banche, rimane veramente poca cosa; abbiamo un mercato veramente asfittico. C'era quindi veramente bisogno di procedere con una misura che avrebbe dovuto in teoria stimolare l'ingresso delle società partecipate ad entrare ed essere quotate in Borsa.

Voi avete preso in parte il lavoro realizzato sotto il Governo Draghi con il Libro verde sul risparmio, inserendo la semplificazione di alcune procedure e la parte sull'educazione finanziaria, di cui ormai da anni sentiamo parlare. Non c'è legislatura in cui non si facciano norme sull'educazione finanziaria non soltanto nelle scuole, per rendere edotti maggiormente i cittadini e per renderli in un certo senso più sicuri quando decidono di investire i propri soldi in Borsa, contrastando quelle che possono essere le truffe.

C'è una contraddizione di fondo nel nostro Paese. Noi abbiamo il più grande risparmio realizzato da cittadini privati che si affidano alle nostre banche e la minor capacità invece di procedere all'investimento nella nostra Borsa. Però qualcosa non deve essere andato secondo le aspettative degli operatori, se durante l'esame di questo provvedimento le maggiori società quotate hanno presentato un decalogo di dieci punti, dicendo che cosa serviva al nostro Paese per aumentare la capacità di quotazione nella nostra Borsa. Gran parte dei dieci punti presentati dalle maggiori società di capitali non sono stati recepiti dal vostro Governo in questo disegno di legge. Chiedono, ad esempio, la certezza del diritto, che il diritto tributario riguardi anche le loro attività, che ci sia la parte di concertazione preventiva e chiedono di non dover andare sempre in tribunale e in giudizio per vedere risolte le proprie cause. Sono tutti elementi che voi non avete neanche valutato.

Noi ci asterremo come Gruppo, come abbiamo fatto già nella prima votazione, come il Gruppo della Camera ha ribadito, perché se ci sono degli elementi positivi; tuttavia quello che chiedevano gli operatori è stato in gran parte disatteso, ma quello che ci ha sconvolto sono in particolare gli articoli 12 e 18, che voi avete inserito, uno dei quali riguarda la votazione nei consigli di amministrazione e il secondo riguarda le banche popolari.

Parto dalle banche popolari: è stata la riforma del Governo Renzi del 2015 che ha portato a un rafforzamento delle banche popolari e ha consentito, dopo i più grandi gruppi Intesa e Unicredit, di formare altre banche con un capitale e con la forza di reggere anche la competizione europea. Tutte le banche popolari hanno fatto ricorso e hanno cercato di non procedere alla realizzazione di quello che prevedeva la riforma, cioè trasformarle in SpA, hanno perso in tutti i gradi e finalmente, non ultimo nel 2022, l'ultima Banca popolare del Nord e l'ultima del Sud finalmente si sono adeguate a quello che prevedeva la norma.

Che cosa avete fatto voi? Avete modificato due elementi importanti. Prima si prevedeva un capitale di 8 miliardi, voi l'avete aumentato a 16 miliardi. Questo vuol dire che le banche popolari, che si sono unite per costituire un capitale di 8 miliardi oggi potrebbero tornare indietro. Ma soprattutto voi evitate che queste si trasformino in SpA, che era invece il fulcro e il nucleo della riforma Renzi. Avete dato la responsabilità a quella riforma del disastro delle banche centrali. Sapete di mentire e sapevate di farlo anche all'epoca. Questo non è vero, gli atti ci hanno dato ragione: quello che ha determinato le truffe ai cittadini era il modo di gestire quelle banche, il famoso voto capitarario che è stato per fortuna smantellato.

Veniamo alle maggioranze del consiglio di amministrazione: avviene un calcolo assolutamente assurdo e, di fatto, quelli che vincono non hanno il controllo. Mi spiego: se ci sono tre cordate, una prende la maggioranza e le altre due prendono meno del 20 per cento di voti, voi avete dato loro la

possibilità di avere comunque il 20 per cento; un regalo, come fosse un premio di maggioranza. Non solo: se ottengono più di quel 20 per cento, non aumentate i voti a seconda di quanto hanno ottenuto; date loro il resto di tutte le cordate che non hanno raggiunto il 3 per cento, ascrivendolo a loro. Quindi, di fatto, conviene arrivare secondi e terzi piuttosto che primi, perché si avrà la maggioranza delle quotazioni, nonostante il consiglio di amministrazione sia andato esattamente nella parte opposta. Una follia che avete concepito forse per tutelare qualche specifico gruppo, ma così generate veramente un pasticcio e un disguido che renderà ancora meno trasparente l'azione nei consigli di amministrazione. Per questi motivi noi non potremo - come vi ho detto - votare positivamente, anche se avete preso parte del libro verde che era stato scritto durante il periodo del Governo Draghi, ma lo avete nettamente peggiorato e soprattutto avete disatteso ciò che era fondamentale per far ripartire il risparmio e le quotazioni nella nostra Borsa, cioè quella trasparenza e quella richiesta di fiducia che ancora adesso, con questo provvedimento, i consumatori e i cittadini tutti non avranno. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, negli intenti, poteva rappresentare un testo positivo, intervenendo in particolare sulle piccole e medie imprese. Quanto invece al risultato finale, nel testo sono più le ombre che le luci. Avevamo anche proposto alcuni emendamenti, quale quello che poneva un limite agli stipendi dei supermanager di aziende pubbliche e private. Possiamo mai immaginare che una sola persona sia talmente meritevole da guadagnare 1.000 volte quello che guadagna un dipendente della propria azienda? Sono davvero lontani gli anni in cui alcuni grandi imprenditori italiani spiegavano che il rapporto di uno a dieci doveva stare al centro anche della competitività di un'azienda, perché si poneva una questione di giustizia sociale che gli stessi imprenditori mettevano al centro del dibattito pubblico.

In Europa gli amministratori delegati prendevano al massimo 45 volte di più dei dipendenti della società della società negli anni Ottanta. Nel 2008 tale forbice è quasi decuplicata: 416 volte in più, continuando ad aumentare e a crescere fino al 2020, quando la media dei salari dei top manager europei è arrivata ad essere 649 volte superiore a quella dei dipendenti. Pensiamo ad amministratori delegati come Tavares di Stellantis, che prendono salari 1.000 volte superiori a quelli dei nostri operai: quando sbagliano, che responsabilità hanno? Mentre gli operai e i dipendenti rischiano sempre il posto di lavoro, loro si arricchiscono e spesso non pagano nulla per gli errori che fanno.

Tra le criticità, poi, non posso sottacere quella contenuta all'articolo 10, che depotenzia l'attività di vigilanza della Consob, aumentando l'opacità delle azioni degli azionisti. Si sopprime infatti l'obbligo di segnalare alla Consob le operazioni degli azionisti di controllo, abrogando la disciplina in tema di comunicazione al pubblico che impone ai soggetti che detengono azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché altro soggetto che controlla l'emittente quotato, l'obbligo di comunicazione alla Consob delle operazioni effettuate anche per interposta persona.

L'articolo 21 del testo, poi, mina l'impianto di regole che disciplinano la restrizione dell'uscita del personale dai membri degli organi direttivi che esercitano l'attività professionale nel settore regolamentato e contribuiscono, tra l'altro, a rafforzare l'indipendenza delle autorità - parlo della Consob, di Banca Italia e via dicendo - riducendo così il rischio di conflitto di interesse. Ovviamente nell'industria e nelle attività di supervisione, si riduce a un solo anno tale periodo di incompatibilità cui fare riferimento per la verifica di sussistenza di causa di inconfermabilità. Questo rischia di rendere meno credibili tutti gli organi rispetto ai quali le autorità devono continuare a rafforzare la propria indipendenza. Cioè, in sostanza, siamo di fronte a questo.

Il disegno di legge propone poi una norma varata durante l'emergenza Covid, che consentirebbe per soli due anni di procedere nuovamente ad aumentare il capitale sociale a maggioranza semplice invece che di due terzi. Non si capisce quali emergenze giustifichino un analogo favore nel contesto attuale. Tra l'altro, gli aumenti di capitali, se eseguiti con conferimenti in natura o senza diritto di opzione, sono operazioni rischiose soprattutto per i soci di minoranza, perché le azioni vengono in questi casi riservate agli azionisti di controllo e ai soggetti a loro vicini.

L'unica disposizione del provvedimento che va in soccorso alle piccole e medie imprese è quella



dell'articolo 3, che introducendo nel nostro sistema la dematerializzazione su base volontaria delle quote della società a responsabilità limitata, facilita la loro compravendita nel mercato secondario e spiana la strada allo sviluppo di raccolta fondi. Insomma, è un nuovo approccio digitale in grado di favorire la partecipazione di nuovi investitori interessati a sostenere la crescita di *startup* e piccole e medie imprese.

Le piccole luci che si intravedono in questo provvedimento comprendono la disposizione di cui all'articolo 21, tesa a introdurre l'educazione finanziaria, con particolare riferimento alla finanza personale, al risparmio, all'investimento nell'ambito dell'educazione civica, in tal modo contribuendo già a livello scolastico ad affrontare il concetto delle disuguaglianze e delle competenze necessarie ad acquisire un maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, nonché a colmare il divario di competenza che colloca i cittadini italiani in una posizione di forte svantaggio a livello internazionale.

Avviandomi alla conclusione, le proposte previste nel testo in esame sono tuttavia troppo deboli perché esso possa avere il nostro voto favorevole, pertanto annuncio il voto di astensione del Gruppo.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Signora Presidente, ritorna in terza lettura, ma solo per una semplice modifica tecnica, il cosiddetto disegno di legge capitali. La modifica riguarda lo sconfinamento nell'anno finanziario, perché l'approvazione finale di questo importantissimo testo era prevista nell'anno 2023, ma ciò non è accaduto per la concomitanza di vari provvedimenti (la manovra finanziaria in Senato, altri provvedimenti alla Camera dei deputati), quindi si è andati oltre l'anno 2023. Si tratta, quindi, solo di una modifica tecnica per quanto riguarda l'anno finanziario 2024.

Quello in esame è un disegno di legge importante, molto articolato, che in questo ramo del Parlamento abbiamo esaminato in maniera specifica e puntuale, dedicando ad esso molti mesi. Io esprimo ancora una volta il mio ringraziamento perché nella prima lettura, insieme al relatore Orsomarso, al presidente della Commissione finanze Garavaglia, ai membri della Commissione finanze e al capogruppo Lotito, abbiamo fatto un ottimo lavoro affrontando un tema particolare.

Il testo reca molte norme; ne vorrei ricordare alcune, ma soprattutto vorrei ricordare qualche passaggio fondamentale di questo disegno di legge che finalmente oggi approviamo definitivamente in terza lettura. Era importante soprattutto cercare di trovare e di modificare alcune regole che avevano reso difficile il reperimento di una serie di capitali, perché confrontando la nostra Borsa con le altre europee o soprattutto mondiali, abbiamo riscontrato delle difficoltà, le stesse che hanno avuto anche, in un momento difficile, le nostre aziende italiane. Abbiamo fatto un lavoro, anche grazie alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, proprio per cercare nuove norme, al fine di snellire e rendere più semplice alcune questioni, cercare di mettere in competizione le nostre aziende e reperire capitali che possono essere utili al futuro del Paese.

Vorrei dare alcuni numeri per farvi capire la portata non soltanto del provvedimento, ma anche quali sono le difficoltà che vivono le aziende italiane e le Borse. Il valore mondiale delle società quotate è di 101.000 miliardi, quindi un dato che corrisponde grosso modo al PIL mondiale; la capitalizzazione della Borsa di Milano è di 735 miliardi, quindi rappresenta poco più di un terzo dei 2.000 miliardi del PIL italiano; l'Italia è l'ottava potenza industriale; il 2023 ha visto 39 nuove società quotate in offerta pubblica, mentre i *delisting* sono stati 26; nel 2022, invece, abbiamo avuto più *delisting* che nuove quotazioni di aziende. Tutti i titoli della Borsa italiana valgono meno del 25 per cento del primo titolo quotato a Wall Street; il titolo di maggiore valore che abbiamo nel nostro Paese è Ferrari, che vale 74 miliardi, cioè un decimo dell'intero listino italiano e un quarantesimo del valore del primo titolo quotato a Wall Street, che vale quasi 3.000 miliardi.

Il 2023 ha anche segnato un aumento delle emissioni di *bond* societari, che sono un'altra forma di finanziamento a cui si ricorre attraverso il mercato. Nel 2023 abbiamo avuto anche criticità legate al credito, con le aziende che hanno avuto difficoltà ad accedere al credito sia a causa dell'inflazione, sia a causa della BCE, sia a causa dell'aumento spropositato dei tassi. Tutte queste difficoltà hanno portato a problemi e a crisi, che vanno considerati per contestualizzare: oggi arriviamo a questo disegno di

legge perché abbiamo riscontrato difficoltà e carenze del nostro sistema, quindi la difficoltà oggi di reperire capitali, sia interni al nostro Paese che esteri, per poter sviluppare le nostre aziende e trovare nuove risorse finanziarie sul mercato. Siamo intervenuti su alcune norme proprio per snellire e per rendere più agevole l'accesso e quindi l'ingresso in Borsa e il reperimento di questi capitali. Siamo intervenuti anche su determinate norme alquanto delicate, che sono state enunciate anche negli interventi che hanno preceduto il mio, riguardanti le liste dei candidati dei consigli di amministrazione e le questioni del voto plurimo. Sono convinto che quando questa legge entrerà in vigore troverà sostegno e noi ne potremo vedere gli effetti positivi.

Un'altra norma importante contenuta nel provvedimento è quella che prevede il consolidamento del ruolo degli investitori istituzionali nel finanziamento del capitale delle società quotate, che in Italia è il più basso rispetto a tutti gli altri Paesi europei.

Ecco perché invito quindi a leggere queste norme come un complesso di disposizioni che faranno crescere il nostro Paese verso modelli più dinamici e più seducenti di quello che avevamo. L'obiettivo è quello di sostenere l'economia reale italiana che ha tante potenzialità, tante idee e tanta creatività, sostenendo in questo modo anche le nostre aziende.

Signor Presidente, mi conceda ancora un solo minuto per dire che oggi, oltre ad esprimere il nostro voto favorevole, come avevamo già fatto in prima lettura, lo esprimiamo anche in maniera convinta perché all'interno di questo disegno di legge passa anche la norma che riguarda l'educazione finanziaria. Me ne sono interessato in questa come nella precedente legislatura con più proposte di legge e proprio la settimana scorsa la Banca d'Italia, attraverso una sua indagine, ci ha ancora detto come la scuola oggi sia un luogo adatto per insegnare ai bambini l'educazione finanziaria, per cominciare a far capire quali sono piccole differenze anche di linguaggio. Questo è dunque un segnale positivo che ci conferma che si va nella direzione giusta. Esprimo, quindi, anche la mia felicità personale e politica, perché arriva a compimento una mia idea, sostenuta sempre dal Gruppo parlamentare di Forza Italia sia nella scorsa legislatura, sia in questa. Anche per questo, sull'intero provvedimento dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi)*.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Gastaldi-Abba» di Genova, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 674-B (ore 19,10)**

**TURCO (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TURCO (M5S).** Signor Presidente, il provvedimento in esame, di iniziativa governativa, ritorna al Senato, così come è stato ricordato, dopo un lungo e tortuoso percorso iniziato ad aprile 2023. Preliminarmente, Presidente, vorrei togliere alcuni dubbi sulla bontà di questo provvedimento, perché noi riteniamo che sia un provvedimento completamente inutile, in quanto non risolve tutta una serie di criticità legate al funzionamento del nostro mercato dei capitali e, soprattutto, non risolve due problematiche importanti: sia il sottodimensionamento del mercato dei capitali, sia le motivazioni che sono alla base della fuga delle nostre imprese sui mercati esteri.

Il decadimento del mercato dei capitali italiano è frutto, come noto, di diverse problematiche, alcune delle quali congenite al nostro sistema imprenditoriale, altre ad una regolamentazione inadeguata. A queste due tematiche, a queste due criticità, noi aggiungiamo anche tutta una serie di scelte sbagliate di politica economica del Governo. In particolar modo il Governo, in questi oltre ormai diciassette mesi, è stato innanzitutto latitante nel definire la politica industriale del Paese. Dopodiché, non ha introdotto nuove misure a favore della crescita dell'assetto dimensionale delle piccole e medie imprese, che oggi costituiscono il nucleo portante del nostro sistema economico.

Di fronte a tutte queste criticità, il Governo ha semplicemente operato una serie di tagli, cancellando misure volte proprio ad accrescere la dimensione e la competitività delle nostre imprese. Ne ricordo solo alcune: innanzitutto, la cancellazione dell'agevolazione ACE, ovvero l'agevolazione alla crescita delle imprese. Si trattava di un'agevolazione che contribuiva all'autofinanziamento delle imprese per scoraggiare le stesse all'indebitamento.

Il Governo, cancellando questa misura, invia un messaggio. Noi abbiamo sempre rinnegato l'indebitamento per favorire il sistema bancario e abbiamo sempre voluto favorire la capitalizzazione delle imprese. Per cui, oggi il centrodestra deve spiegare al mondo delle imprese perché sia necessario indebitarsi, quando, con l'introduzione e con la conferma dell'ACE, le imprese avrebbero avuto la grande possibilità di autofinanziarsi grazie al trattenimento degli utili definanziati.

Altra misura che il Governo ha introdotto per fare cassa sulla competitività è l'eliminazione della norma Transizione 4.0, che era uno strumento fondamentale per migliorare la produttività e la capacità innovativa delle nostre imprese. (*Applausi*). Oggi, senza una politica industriale e senza delle misure volte a favorire gli investimenti nell'*equity* delle imprese e la competitività e la produttività, noi ci chiediamo come riusciamo a migliorare la capitalizzazione del nostro mercato valutario.

Detto questo, le scelte di politica economica del Governo non aiutano il mercato dei capitali a crescere. Sono stati forniti alcuni dati legati al nostro mercato mobiliare. È vero che c'è stata una crescita con saldo positivo del numero delle imprese quotate nell'anno 2023. Però, attenzione, rimaniamo ancora la cenerentola d'Europa, perché la nostra capitalizzazione del mercato rispetto al PIL è solo del 39 per cento, quando in Francia abbiamo una capitalizzazione che supera il 150 per cento del PIL e Londra supera il 170 per cento del PIL: quindi, siamo notevolmente indietro rispetto ai nostri competitori europei.

Con questo provvedimento il Governo cosa fa per cercare di rimediare a queste criticità? Va a proporre sia la quotazione delle PMI, conservando però alcune agevolazioni proprio agli azionisti di riferimento, sia cercando di incentivare la permanenza nel mercato mobiliare, garantendo al socio di riferimento la continuità del controllo di gestione. È questo l'errore di fondo del provvedimento in esame, ovvero garantire un regime di favore ai soci che esercitano un'influenza rilevante o il controllo relativo. Questa scelta, infatti, rischia di favorire gli interessi *ad personam* del socio di riferimento, a discapito dell'interesse sociale e della crescita dell'impresa.

Si continua così a tutelare il modello di *governance* padronale, spesso a carattere familiare, a discapito dell'apertura delle imprese al mercato dei capitali, degli investitori e dei risparmiatori privati, restii a investire in forme societarie chiuse, poco trasparenti e scarsamente propense alla managerialità.

Questo particolare è evidente nelle scelte che il Governo fa con riferimento a due tematiche importanti, che vanno a caratterizzare il provvedimento: la lista degli amministratori, dove vengono posti limiti e vincoli, e il voto maggioritario e multiplo, dove si premiano e si continuano a premiare i soci di riferimento. In particolare, con riferimento alla disciplina della lista degli amministratori, si introduce un impianto *sui generis*, solo italiano, non seguito da altri Paesi europei, ovvero si pongono una serie di limiti agli amministratori nel voler proporre la propria lista e nello stesso tempo, nel caso in cui la lista degli amministratori risultasse quella vincitrice, si vanno a garantire agli azionisti di riferimento delle postazioni all'interno della *governance* dell'impresa. Il risultato sarà l'ingovernabilità. Si contraddice peraltro un principio fondamentale del nostro codice civile, quello della missione degli amministratori, che non sono nominati per tutelare interessi particolari, ma sono chiamati a seguire l'interesse sociale della società. Per questo motivo noi riteniamo che questa norma produrrà confusione e contrasto all'interno delle nostre aziende.

Con riferimento alla lista degli amministratori noi abbiamo seguito un percorso, quello di favorire la lista degli amministratori, però ad una serie di condizioni: limitando lo strapotere dei *manager*, favorendo il ricambio manageriale, limitando il numero di mandati (sia all'interno della società, sia in altre società), favorendo l'ingresso di nuovi *manager* e favorendo anche la partecipazione dei lavoratori, contenendo soprattutto gli stipendi dei *manager*. Il risultato è stato che queste nostre proposte sono state tutte bocciate.

Con riferimento all'altro tema, il voto plurimo o multiplo, il Governo ha preferito confermare la norma attuale, rafforzando il potere degli azionisti di riferimento. A questo punto il risultato è che le nostre aziende saranno ancora poco attrattive nei confronti degli investitori, con un sistema poco democratico che, invece di attrarre dei capitali, li scoraggerà.

Il risultato a questo punto, con riferimento soprattutto a questi due aspetti, che condizionano il nostro parere sul provvedimento, è pessimo, perché si introducono dei meccanismi macchinosi e pasticciati

che finiranno per favorire l'interesse particolare di qualche potentato. Si cercherà di risolvere oggi una questione all'interno di qualche società quotata, dove ci sono delle diatribe, però nello stesso tempo si creerà ancora più confusione.

L'inutilità di questo provvedimento è riconosciuta anche dallo stesso Governo, che introduce, peraltro al termine, una norma di delega al Governo per modificare le norme che oggi stiamo approvando. Si rimanda così ad un successivo provvedimento quello che oggi già si ritiene inutile. Per tutte queste ragioni, comunico il nostro voto di astensione sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

**GARAVAGLIA** (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GARAVAGLIA** (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, questo passaggio formale al Senato è l'occasione per ribadire qualche concetto su questo provvedimento, molto importante e atteso. Perché è molto importante e atteso? L'Italia è la seconda manifattura d'Europa e ha un grande risparmio privato; stiamo vedendo in questi giorni il successo che ha la nuova emissione dei BTP valore (più di 10 miliardi in due giorni). Questo la dice lunga su quanto potenziale di risparmio privato possiamo attivare. L'Italia ha enormi margini di crescita proprio sul mercato dei capitali, per tutta una serie di motivazioni che sono già state approfondite (quindi serviva una revisione del mercato dei capitali), e ha un enorme margine di crescita perché abbiamo un numero veramente rilevante di cosiddette multinazionali tascabili, piccole e medie imprese fortissime che riescono a competere sui mercati internazionali, nonostante tutto e nonostante tutti, nonostante anche tanti lacci e laccioli che il Parlamento negli anni ha messo in campo.

Ebbene quali sono le principali linee di azione che ci sono in questo provvedimento e che vanno nella direzione di dare una mano al nostro sistema finanziario? La prima: la semplificazione del processo di quotazione, in particolare per le piccole e medie imprese. La seconda: l'incentivo a rimanere quando in Italia quando si è ben quotati. Tantissime aziende escono dal mercato - fenomeno del *delisting* - tante aziende hanno portato la sede in altri Paesi; come mai? Forse perché le regole di questi Paesi erano migliori? Certo, altrimenti sarebbero rimaste nel nostro Paese. Forse perché i costi sono inferiori? Certo. Quindi si è andati incontro a talune di queste esigenze. Penso al voto plurimo o al voto maggiorato, giusto per fare qualche esempio.

La terza: la semplificazione delle attività delle nostre aziende, delle regole sul rappresentante designato e sulla lista del consiglio di amministrazione, su cui si è discusso parecchio. Abbiamo svolto molte audizioni in Commissione finanze per cercare un equilibrio fra le giuste esigenze e i giusti interessi del *management*, dei *manager* e dei fondi e i giusti interessi dei soci.

Il nostro è un capitalismo ancora molto legato alle aziende familiari. Vi sono tante piccole e medie imprese di carattere familiare e bisogna stare attenti a non farcele portar via. (*Applausi*). Quando infatti un fondo investe in una nostra piccola e media impresa, spesso accade che sia un investimento a breve, per avere da esso subito dei vantaggi. Vi è quindi scarso investimento nell'azienda stessa e, poi, l'azienda finisce.

L'obiettivo quindi è quello di mantenere e far crescere le nostre aziende e anche di attirare investimenti esteri.

Si è fatto un passo avanti, seppur non definitivo. Avremo modo di vedere come funzionano queste regole nel corso di quest'anno, tanto che, parallelamente, proprio in questo provvedimento abbiamo previsto una delega al ministro Giorgetti affinché ci sia in tempi rapidi - con una delega corta, della durata di circa un anno - la revisione del testo unico sulle disposizioni in materia di mercati finanziari (TUF).

Sono state introdotte quindi nuove regole, con la possibilità di testarle sul campo e di eventuali aggiustamenti, qualora ce ne fosse bisogno, arrivando in conclusione ad una revisione generale del testo unico dei mercati finanziari. Questo è un modo di agire ordinato e serio, che guarda anche che cosa succede negli altri Paesi e che tutela il nostro mercato finanziario e il nostro sistema industriale.

Colgo l'occasione per ringraziare senatrici e senatori della Commissione finanze e tesoro che hanno lavorato molto sul provvedimento in discussione. Con l'auspicio che queste nuove regole diano nuova linfa e nuovo vigore al nostro sistema industriale, annuncio il voto favorevole della Lega sul

provvedimento. (*Applausi*).

[TAJANI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (*PD-IDP*). Signor Presidente, nei pochi minuti a mia disposizione intendo confermare l'orientamento di voto del Gruppo Partito Democratico e il voto da esso espresso nel corso della prima lettura del provvedimento in discussione.

Come è stato richiamato da alcuni colleghi prima di me, il provvedimento che oggi votiamo affonda le sue origini in un percorso serio e partecipato, che fu avviato nella scorsa legislatura sotto la guida del MEF. Un percorso che vide la consultazione e la collaborazione di diversi attori: non solo *stakeholder* economici e finanziari, ma anche enti come Banca d'Italia, Consob e autorità competenti in materia nel nostro Paese. Quel percorso portò alla scrittura del Libro verde che aveva l'obiettivo di suggerire al legislatore strumenti per migliorare la competitività delle nostre imprese, anche delle piccole e medie imprese, attraverso un migliore e maggiore ricorso al mercato dei capitali finanziari. Ebbene, questo provvedimento vede alcuni aspetti positivi, anche molto positivi, che traggono origine dal Libro verde, dal percorso della scorsa legislatura. Alcuni sono stati già citati: la dematerializzazione delle quote rivolte alle piccole e medie imprese; i provvedimenti che guardano con attenzione alla possibilità di accedere al mercato dei capitali da parte delle piccole e medie imprese; il tema dell'educazione finanziaria che ovviamente sta a cuore a tutti in quest'Aula.

Di fianco a questi elementi, si sono poi aggiunti, nel corso del dibattito parlamentare, in particolare nel lavoro di Commissione, alcuni aspetti che si sono tradotti in articoli del testo che oggi votiamo, decisamente più critici e più controversi - sono stati richiamati già dagli interventi dei colleghi di opposizione - come l'articolo 12, che introduce un meccanismo farraginoso per la votazione della lista dei consigli di amministrazione. Noi avremmo preferito una maggiore libertà e autonomia dei singoli statuti delle imprese su questo aspetto. E i rilievi critici non vengono soltanto dalle opposizioni: poche settimane fa la grande stampa finanziaria internazionale ha acceso un faro su questo provvedimento, indicandone gli elementi critici e anche l'unicità di misure così farraginose a confronto con altri ordinamenti nazionali.

Vi è poi un ultimo tema che ha politicamente un certo rilievo, richiamato in chiusura dal collega Garavaglia. Il testo contiene delle modifiche che diventeranno immediatamente attuative, dopo l'approvazione da parte delle Camere in terza lettura, e anche una delega al Governo che si sovrappone con le materie di cui oggi trattiamo. L'orientamento del Governo rispetto alla riforma del testo unico della finanza e alla sovrapposizione con l'articolato oggi in discussione non è ancora chiaro. Quindi, cosa il Governo deciderà e come deciderà di interpretare questa delega non è dato sapere nello striminzito dispositivo che il testo contiene, delegando la riforma del TUF al Governo.

Vi è quindi un livello di sovrapposizione normativa tra quello che legifera il Parlamento e cosa invece affidiamo al Governo, che non contribuisce a fare chiarezza e mantiene un'alea sul risultato definitivo di questo processo di riforma. Questa è la ragione per cui il nostro è un voto di astensione, che si unisce all'orientamento di tutte le opposizioni e che forse dovrebbe far riflettere anche il Governo quando deciderà di attuare la delega che gli stiamo dando. (*Applausi*).

[TUBETTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUBETTI (*FdI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo ad esprimere il voto finale su un provvedimento lungamente atteso, con l'obiettivo di rendere l'Italia più competitiva e preparata alle sfide del futuro.

Ho già avuto l'occasione di illustrare in questa medesima sede quelli che, tra gli altri, ritengo siano gli aspetti più rilevanti sui quali questo disegno di legge interviene. Tuttavia, brevemente, ci tengo a ribadire alcuni, poiché a mio giudizio trattasi di un segnale di discontinuità rispetto al passato.

Innanzitutto, mi preme sottolineare come una parte fondamentale di questo provvedimento punti al riconoscimento e al rafforzamento del ruolo cruciale delle piccole e medie imprese dell'economia italiana. (*Applausi*). Le piccole e medie imprese sono il motore trainante della nostra economia e sono responsabili della maggior parte dei posti di lavoro del Paese. Ma, oltre alla loro rilevanza economica,



esse rappresentano soprattutto lo spirito imprenditoriale italiano e i valori familiari su cui esso si fonda, quella geniale intraprendenza che ha caratterizzato il popolo italiano nell'arco di tutta la sua storia. Dobbiamo fare di più per sostenere e promuovere la piccola e la media impresa, garantendo che abbiano accesso al capitale, alle risorse e al sostegno di cui hanno bisogno per crescere e prosperare. Vanno in questa direzione, dunque, le disposizioni che prevedono una sburocratizzazione per la missione delle PMI alle negoziazioni sui mercati regolamentati e l'innalzamento della loro capitalizzazione massima dai 500 milioni a un miliardo di euro.

A tal proposito è anche da sottolineare l'articolo 3, che introduce la dematerializzazione su base volontaria delle quote delle Srl, rendendole più semplici da gestire e trasferire, ma anche più trasparenti. L'intento della norma è che questa facilità di circolazione possa aumentare gli investimenti nelle nuove strutture, come ad esempio nel *crowdfunding*, ed incoraggiare l'uso di tecnologie emergenti verso una catena del valore sempre più digitalizzata. Minori costi di registrazione e maggiore trasparenza incentiveranno la compravendita nel mercato secondario e spingeranno nuovi investitori a sostenere la crescita di *startup* e, appunto, piccola e media impresa. (*Applausi*).

La sburocratizzazione del sistema, tuttavia, non riguarda esclusivamente le PMI. Il provvedimento in esame ha l'ulteriore ambizione di incentivare il rientro nel nostro Paese di grandi e storici marchi che hanno contribuito a rendere celebre ed apprezzato il nome dell'Italia nel mondo. Scellerate decisioni passate, supportate da un'Unione europea che - da un lato - garantisce la libera circolazione dei capitali e - dall'altro - la sopravvivenza nel proprio interno di veri e propri paradisi fiscali, hanno agevolato il loro trasferimento all'estero. Noi miriamo al loro ritorno perché sono parte integrante della nostra storia.

A tal fine, il disegno di legge in oggetto interviene su più fronti: *in primis* con l'articolo 12, dalla portata quasi storica, che prevede il cambio della disciplina nella presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Esso consentirà allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di un terzo.

Inoltre, il provvedimento indica nel dettaglio il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri uscenti. È una garanzia fondamentale che finalmente fornirà un'importante strumento di tutela nei confronti delle scalate ostili. Voglio evidenziare anche la rilevanza non trascurabile della possibilità di conferire deleghe di voto ai gestori di portafogli, rimuovendo il vincolo legato al conferimento per singole assemblee. Viene aperta la strada alla concessione di deleghe per diverse occasioni; il che non solo facilita l'esercizio del diritto di voto degli azionisti, ma allinea anche la legislazione italiana al contesto normativo dell'Unione europea.

Altresì è necessario notare, all'articolo 13, la riformulazione dell'articolo 2351 del codice civile, finalizzata a rendere la normativa italiana più conforme agli *standard* europei in termini di flessibilità. Secondo la proposta, il numero di voti assegnabili ad ogni azione con diritto di voto multiplo aumenterebbe da 3 a 10, a partire dall'introduzione di nuove quotazioni: di nuovo un passo in più verso l'attrattività del nostro Paese.

Va sottolineata ancora, poi, l'importante riforma organica della disciplina relativa alle società emittenti di strumenti finanziari diffusi. Tale riforma comporta la cancellazione di molteplici vincoli che equiparavano queste società a quelle con titoli quotati nei mercati regolamentati. Questa eliminazione di vincoli mira - da un lato - a facilitare la circolazione del capitale e - dall'altro lato - a mantenere comunque un adeguato livello di tutela per gli operatori.

L'obiettivo finale è creare un livello normativo adatto che consenta al sistema finanziario di adattarsi alle varie esigenze di protezione degli investitori e delle società. La semplificazione, dunque, è il concetto chiave che ispira il provvedimento e l'azione del Governo più in generale (*Applausi*). Il terreno per le imprese va fertilizzato. Non possiamo continuare a consentire che la burocrazia soffochi il tessuto imprenditoriale del nostro Paese. È necessaria una nuova spinta, un rilancio e gli strumenti forniti di questo testo normativo certamente ne saranno facilitatori.

Onorevoli colleghi, avviandomi alla conclusione, il presente disegno di legge rappresenta una grande opportunità per l'Italia per abbracciare il cambiamento, per insegnare ai nostri ragazzi cos'è la finanza già dalle scuole, per promuovere la crescita economica e migliorare il futuro finanziario del nostro grande Paese. È finalmente arrivato il momento di agire, con coraggio e determinazione. Per questo esprimo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia che in questo momento mi onoro di rappresentare. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**PELLEGRINO** *(Fdl)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PELLEGRINO** *(Fdl)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, alcuni giorni fa si è svolto il doveroso ricordo dell'assassinio di Valerio Verbano, ucciso dall'odio politico coltivato ad arte in quei tempi bui che furono gli anni di piombo, tempi che hanno segnato un'intera generazione e dei quali... *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

**PRESIDENTE.** Aspettiamo che i colleghi abbandonino l'Aula, possibilmente in silenzio. Prego, senatrice.

**PELLEGRINO** *(Fdl)*. Un manichino raffigurante Giorgia Meloni è stato incendiato in quella commemorazione organizzata da centri sociali, rispondendo al ricordo di quella scia di sangue con un chiaro atto di intolleranza e violenza. Quel gesto, così come devastare con scritte e compiere atti vandalici in una stazione della metropolitana incitando all'impiccagione degli avversari politici, non possono essere definiti in alcun modo una forma di protesta, ma semplicemente esplosioni ingiustificabili di odio e di intolleranza che minano le basi del vivere civile. Non è questo il modo per ricordare quei lutti e non è questo il modo per celebrare vittime innocenti che non vogliamo più avere. Questi gesti non hanno rappresentato solo un attacco a una figura politica, ma hanno innanzitutto offeso il ricordo di Valerio Verbano e quello di tutti i nostri ragazzi caduti, dall'una e dall'altra parte. Questi gesti sono stati un attacco ai principi di rispetto, dialogo e convivenza civile; temi che, invece, dovrebbero trovare sempre più spazio nel dibattito politico, come abbiamo tentato di fare solo qualche giorno fa proprio in quest'Aula tutti insieme, ricordando Paolo Di Nella, come già Fratelli d'Italia per prima ha sollecitato sempre in quest'Aula nell'anniversario di Acca Larenzia.

La condanna di ogni forma di violenza politica, il rispetto della libertà di espressione e la convivenza civile devono guidare ogni società che si definisce democratica, quindi anche e soprattutto la nostra Italia. La violenza non può mai essere giustificata come strumento di dissenso politico, perciò è fondamentale fare un passo avanti tutti insieme, per ribadire che queste manifestazioni così strutturate vanno fermate, mai tollerate e mai giustificate, perché rappresentano un vero e proprio attacco ai principi fondamentali su cui si fonda la nostra democrazia, e non devono avere spazio nella società.

Di fronte a tali eventi è quindi essenziale che ogni esponente politico lavori attivamente per promuovere un clima di rispetto reciproco. Questo impegno non può però limitarsi alle parole, ma deve tradursi in azioni concrete. La politica ha la responsabilità di guidare questo processo, di essere esempio di civiltà e maturità, dimostrando che è possibile confrontarsi su idee e progetti senza ricorrere all'uso del turpiloquio, della violenza e della devastazione di beni pubblici.

Concludo, signor Presidente, dicendo che l'Italia può continuare sulla strada di essere un faro di democrazia, libertà e giustizia, ma può farlo solo se tutti noi lavoreremo attivamente con rigore per salvaguardare la nostra identità democratica e per evitare che si cada nuovamente nel buio del diritto e nell'abisso della barbarie. *(Applausi)*.

### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di mercoledì 28 febbraio 2024**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 28 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (ore 19,41).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 ( **967** )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione per euro 2.850 annui a decorrere dall'anno 2025 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo derivanti dall'articolo 12, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 ( **968** )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione

cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti ( [674-B](#) )

ARTICOLI DA 1 A 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

*(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)*

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf ».

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

*(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ai 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 miliardo di euro ».

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

*(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, delle società di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*2-ter*. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma *2-bis* si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*2-quater*. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgono della disciplina del comma *2-bis* è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-*undecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato ».

2. All'articolo 100-*ter*, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » sono inserite le seguenti: « nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma *2-bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ».

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

*(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83-*sexies*, comma 3, le parole: « Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. » sono soppresse;

b) all'articolo 102, comma 4, le parole: « o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 » sono sostituite dalle seguenti: « o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c) all'articolo 114-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: « I piani di compensi » sono sostituite dalle seguenti: « Negli emittenti quotati, i piani di compensi »;

2) il comma 2 è abrogato;

d) l'articolo 116 è abrogato;

e) all'articolo 118, il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 148-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

g) all'articolo 165-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *I*. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate



»;

2) al comma 6, le parole: « e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 » sono soppresse;

h) all'articolo 165-*quater*, comma 1, le parole: « e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

i) all'articolo 165-*quinqüies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

l) all'articolo 165-*sexies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

m) all'articolo 191-*ter*, comma 6, le parole: « o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante » sono soppresse;

n) all'articolo 193, comma 1, le parole: « 116, comma 1-*bis*, » sono soppresse.

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) è abrogata.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2325-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 2325-*ter*. - (*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*) - Ai fini di cui all'articolo 2325-*bis*, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Non si considerano emittenti diffusi:

1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;

2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;

3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;

4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.

Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

Nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis*, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini di cui all'articolo 2343-*ter*, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: « al mercato del capitale di rischio » sono

inserite le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c) all'articolo 2391-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « con azioni quotate in mercati regolamentati »;

2) al terzo comma, lettera b), le parole: « che fa ricorso al mercato del capitale di rischio » sono soppresse.

4. L'articolo 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

*(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-*bis*) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

*(Disposizioni in materia di flottante)*

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ; con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108 » sono soppresse.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

*(Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizione di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2412:

1) al primo comma, dopo le parole: « il doppio del capitale sociale » sono inserite le seguenti: « risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma »;

2) al quinto comma, dopo le parole: « ad essere » sono inserite le seguenti: « sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere »;

b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica ».

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

*(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66-*bis*, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;

b) all'articolo 66-*ter*:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 6, lettera a), le parole: « vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero » sono soppresse.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

*(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)*

1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019 »;
- b) il comma 7 è abrogato.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

*(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)*

1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 è abrogato.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

*(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)*

1. Dopo l'articolo 135-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 135-*undecies*.1. - *(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)* - 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito *internet* della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ».

2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

*(Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate)*

1. Dopo l'articolo 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 147-*ter*.1. - *(Lista del consiglio di amministrazione)* - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:

- a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole

dei due terzi dei suoi componenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:

a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;

c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente ».

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato  
(*Disposizioni in materia di voto plurimo*)

1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato  
(*Disposizioni in materia di voto maggiorato*)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni »;

b) l'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« Art. 127-*quinquies*. - (*Maggiorazione del voto*) - 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

2. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.

3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.

4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria



speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione ».

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

*(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « i fondi pensione, » sono inserite le seguenti: « gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ».

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

*(Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera i), dopo le parole: « proprie azioni » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

3) alla lettera i-bis), dopo le parole: « strumenti finanziari partecipativi » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

4) dopo la lettera i-bis) è inserita la seguente:

« i-bis.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

5) alla lettera i-*quater*), alinea, le parole: « che gestisce direttamente il proprio patrimonio » sono

soppresse;

6) alla lettera *l*), le parole: « le Sicav e le Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna »;

7) alla lettera *m*), le parole: « e la Sicav » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav e la Sicav in gestione esterna »;

8) alla lettera *m-ter*), le parole: « e la Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna »;

9) alla lettera *q-bis*), le parole: « e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicaf »;

10) alla lettera *q-quinquies*), le parole: « e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna »;

*b*) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 6, dopo le parole: « da quello degli altri comparti » sono inserite le seguenti: « ; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale »;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis*. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.

*6-ter*. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.

*6-quater*. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma *6-bis* dell'articolo 57 »;

*c*) all'articolo 35-*quinquies*, comma 5, dopo le parole: « gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, » sono inserite le seguenti: « 2351, secondo comma, ultimo periodo, »;

*d*) all'articolo 35-*decies*, comma 1, alinea, le parole: « che gestiscono i propri patrimoni » sono soppresse;

*e*) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - (*Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno*) - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:

*a*) adottano la forma di società per azioni;

*b*) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

*c*) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;

*d*) lo statuto prevede:

1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;

*e*) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;

*f*) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli

obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;

g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-*bis*, comma 3, lettera c), e 41-*ter*, comma 2, lettera b).

2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.

3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.

5. Si applicano gli articoli 35-*quater*, 35-*quinquies*, 35-*sexies*, 35-*septies*, 35-*octies* e 35-*novies*.

6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.

7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.

8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.

9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile »;

f) all'articolo 57, dopo il comma 6-*bis*.1 è inserito il seguente:

« 6-*bis*.2. La procedura disciplinata dal comma 6-*bis* trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr ».

2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(*Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea*)

1. All'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob » sono sostituite dalle seguenti: « per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile ».

Art. 18.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

*(Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari)*

1. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « 8 miliardi di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 16 miliardi di euro ».

Art. 19.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

*(Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonché sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;
- b)* aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli *standard* internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
- c)* facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;
- d)* rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;
- e)* semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;
- f)* prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
- g)* contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
- h)* assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;
- i)* aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonché delle raccomandazioni e degli *standard* internazionali;

l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

## Capo II

### DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

#### Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

*(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)*

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: « 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa ».

#### Art. 21.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

*(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)*

1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:

« Art. 29-bis. - *(Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico)* - 1.

I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, alinea, le parole: « nei due anni precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.



*1-ter*. I presidi organizzativi di cui al comma *1-bis* si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti ».

3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo *29-bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo *29-bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono soppresse.

Art. 22.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

*(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)*

1. All'articolo *7-octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete *internet* o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto ».

2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma *2-terdecies* è aggiunto il seguente:

« *2-quaterdecies*. La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma *2-terdecies* la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato ».

Art. 23.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

*(Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob)*

1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo *196-bis* è aggiunto il seguente titolo:

« TITOLO II-*bis*.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. *196-ter*. - *(Impegni)* - *1*. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.

3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:

- a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
- b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
- c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo ».

Art. 24.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

*(Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007)*

1. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Capo III

MISURE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA

Art. 25.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

*(Misure in materia di educazione finanziaria)*

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « culturale » è inserita la seguente: « , economica »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « diritto alla salute e al benessere della persona » sono sostituite dalle seguenti: « diritto alla salute, al benessere della persona, al risparmio e all'investimento, all'educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, alinea, le parole: « con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito »;

2) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile »;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« l-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi »;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « e alla cittadinanza attiva » sono inserite le seguenti: « e l'educazione finanziaria ».

2. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'istruzione e del merito »;

b) al comma 6, le parole: « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'istruzione e del merito »;

c) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3 »;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura

dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Capo IV

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO

Art. 26.

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

*(Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)*

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci *pro forma*, certificati da un revisore contabile »;

b) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinquies*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge n. 967**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge n. 968**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge n. 674-B**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Campione, Casini,

Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fina, Franceschelli, Garavaglia, La Pietra, Matera, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Patton, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Panizzut Massimiliano, Bitonci Massimo, Bof Gianangelo, Cavandoli Laura, Lazzarini Arianna, Nisini Tiziana, Pierro Attilio, Pretto Erik Umberto, Zinzi Gianpiero, Zoffili Eugenio, Frassini Rebecca, Giagoni Dario

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia (1037)

(presentato in data 23/02/2024)

*C.113 approvato dalla Camera dei deputati;*

onn. Caparvi Virginio, Barabotti Andrea, Candiani Stefano, Cavandoli Laura, Furguele Domenico, Frassini Rebecca

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (1038)

(presentato in data 23/02/2024)

*C.799 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati. (T.U. con C.988).*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Ambrogio Paola, Spinelli Domenica, Gelmetti Matteo, Castelli Guido, Calandrini Nicola, Rapani Ernesto, Della Porta Costanzo, Guidi Antonio, Petrenga Giovanna, Tubetti Francesca, Russo Raoul, Iannone Antonio, Farolfi Marta

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica digitale. Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92 (1039)

(presentato in data 22/02/2024);

senatori Fina Michele, Nicita Antonio, Rando Vincenza, Franceschelli Silvio, Zampa Sandra, Martella Andrea, Tajani Cristina, Irto Nicola, D'Elia Cecilia, Giorgis Andrea, Delrio Graziano, Alfieri Alessandro, Giacobbe Francesco, Rossomando Anna, Camusso Susanna Lina Giulia, La Marca Francesca, Furlan Annamaria, Zambito Ylenia, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Basso Lorenzo, Rojc Tatjana, Verducci Francesco, Sensi Filippo, Manca Daniele

Modifiche al codice penale in materia di propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la produzione, distribuzione o vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti (1040)

(presentato in data 22/02/2024);

senatore Marti Roberto

Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti (1041)

(presentato in data 27/02/2024).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 22 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (n. 131).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della cultura, con lettera del 21 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - gli schemi di decreto ministeriale recanti:

- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023,

- con riferimento alla regione Puglia (n. 128);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto (n. 129);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (n. 130).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 20 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 - gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 132), "Calamità naturali" (n. 133), "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 134) e "Conservazione dei beni culturali" (n. 135).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura, al dottor Paolo D'Angeli, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero della cultura.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al secondo semestre 2023.

Il predetto documento è inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc XIII*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395, la relazione sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 374).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta congiunta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (JOIN(2024) 4 definitivo), alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza (C(2023) 6789 definitivo), alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### **Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in



data 16 febbraio 2024, le seguenti sentenze e ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Sentenza della Corte (Terza sezione) del 30 gennaio 2024, causa C-255/21, Reti Televisive Italiane (RTI) contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nei confronti di Elemedia Spa ed altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Direttiva 2010/13/UE - Servizi di media audiovisivi - Articolo 23, paragrafi 1 e 2 - Limiti imposti al tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva - Deroghe - Nozione di "annunci dell'emittente relativi ai propri programmi" - Annunci effettuati da tale emittente per promuovere le trasmissioni di una stazione radio appartenente al medesimo gruppo di detta emittente - alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 19*);

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 18 gennaio 2024, causa C-218/22, BU contro Comune di Copertino. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce. Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute versata alla fine del rapporto di lavoro - Normativa nazionale che vieta il pagamento di tale indennità in caso di dimissioni volontarie di un dipendente pubblico - Contenimento della spesa pubblica - Esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico - alla 2a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 20*);

Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 25 gennaio 2024, causa C-389/22, GC e altri contro Croce Rossa Italiana ed altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza - Eccezioni a tale obbligo - Criteri - Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio - Requisito, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro militare della Croce Rossa italiana - Clausola 5 - Misure volte a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Trasformazione dello status di "lavoratore a tempo determinato" in status di "lavoratore a tempo indeterminato" - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - alla 2a, alla 3a alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 21*).

#### **Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento**

Con lettere in data 22 febbraio 2024, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2023 dai seguenti Garanti del contribuente:

della Lombardia (Atto n. 375);

delle Marche (Atto n. 376);

per la Provincia Autonoma di Trento (Atto n. 377).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

#### **Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 21 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettere *c*) e *d*), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, una segnalazione, adottata con delibera n. 70 del 10 gennaio 2024, in materia di mancata previsione della gradualità della sanzione e della necessaria valutazione dell'elemento soggettivo nel caso di applicazione della sanzione di cui all'articolo 18, commi 4 e 23, dell'allegato II.12 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n.383).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 22 del 23 gennaio 2024, depositata il successivo 22 febbraio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente» (*Doc. VII, n. 59*) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, per l'esercizio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 191*).

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 26 e 27 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 14/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 378);

la deliberazione n. 15/2024G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 379);

la deliberazione n. 16/2024G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Finanziamento di *start-up*»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 380);

la deliberazione n. 17/2024G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «*Cybersecurity*»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 381);

la deliberazione n. 18/2024G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 382).

### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato il seguente voto della Regione Emilia-Romagna: risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Parlamento e il Governo ad approvare in tempi congrui la legge delega ed il conseguente decreto legislativo in materia di esercizio del diritto di voto, al fine di introdurre modalità per l'esercizio del diritto del voto da parte degli elettori che per motivi di studio, lavoro e cura si trovano in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (n. 15).

### **Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento**

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso:

sei raccomandazioni e dodici risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della IV Parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 9 al 13 ottobre 2023, pervenute in data 16 ottobre 2023;

una raccomandazione e una risoluzione approvate nel corso della Commissione Permanente, svoltesi a Vaduz il 28 novembre 2023, pervenuta in data 1° dicembre 2023;

cinque raccomandazioni e undici risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della I Parte della Sessione ordinaria, svoltesi dal 22 al 26 gennaio 2024, pervenuti in data 29 gennaio 2024.

Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

raccomandazione n. 2258 - *Pegasus* e altri *spyware* simili e la sorveglianza segreta da parte di Stati. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 77);

raccomandazione n. 2259 - Il ruolo del Consiglio d'Europa nel prevenire i conflitti, ristabilire la credibilità delle istituzioni internazionali e promuovere la pace mondiale. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII--bis*, n. 78);

raccomandazione n. 2260 - La situazione nel Nagorno-Karabakh. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 79);

risoluzione 2261 - Richiesta di immediato rilascio di Osman Kavala. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 80);

raccomandazione 2262 - Prevenire i comportamenti che provocano dipendenza nei bambini. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 81);

raccomandazione 2263 - Salute mentale e benessere dei bambini e dei giovani adulti. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 82);

risoluzione 2511 - La sfida dell'ideologia di estrema destra alla democrazia e ai diritti umani in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 83);

risoluzione 2512 - Il rispetto da parte della Francia degli obblighi derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 84);

risoluzione 2513 - *Pegasus* e altri *spyware* simili e la sorveglianza segreta da parte di Stati. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 85);

risoluzione 2514 - La prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne in situazione di handicap. Il predetto documento è deferito alla 2a, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 86);

risoluzione 2515 - Il ruolo del Consiglio d'Europa nel prevenire i conflitti, ristabilire la credibilità delle istituzioni internazionali e promuovere la pace mondiale. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 87);

risoluzione n. 2516 - Assicurare una pace giusta in Ucraina e una sicurezza duratura in Europa. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 88);

risoluzione n. 2517 - La situazione umanitaria nel Nagorno-Karabakh. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 89);

risoluzione n. 2518 - Richiesta di immediato rilascio di Osman Kavala. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 90);

risoluzione n. 2519 - Esame della legittimità e legalità della deroga al limite di mandati *ad personam* per il presidente in carica della Federazione Russa. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 91);

risoluzione n. 2520 - Prevenire i comportamenti che provocano dipendenza nei bambini. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 92);

risoluzione 2521 - Salute mentale e benessere dei bambini e dei giovani adulti. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 93);

risoluzione 2522 - La crisi umanitaria emergente per l'Afghanistan e i rifugiati afgani. Il predetto

documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 94);  
raccomandazione 2264 - Editing genomico ereditabile negli esseri umani. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 95);  
risoluzione 2523 - Razzismo istituzionale delle forze dell'ordine nei confronti dei Rom e dei nomadi. Il predetto documento è deferito alla 2a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 96);  
raccomandazione 2265 - La situazione dei bambini in Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 97);  
raccomandazione 2266 - Un futuro democratico per la Bielorussia. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 98);  
raccomandazione 2267 - Il contrasto alle SLAPP: un imperativo per una società democratica. Il predetto documento è deferito alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 99);  
raccomandazione 2268 - Garantire la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti: un obbligo per gli Stati membri. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 100);  
raccomandazione 2269 - Abusi su minori negli istituti in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 101);  
risoluzione 2524 - Sviluppi recenti in Medio Oriente: l'attacco terroristico di Hamas contro Israele e la risposta israeliana. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 102);  
risoluzione 2525 - Il tema della migrazione e dell'asilo in campagna elettorale e le conseguenze sull'accoglienza dei migranti e sui loro diritti. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 103);  
risoluzione 2526 - Globalizzazione in tempo di crisi e di guerra: il ruolo dell'OCSE dall'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 104);  
risoluzione 2527 - Contestazione, per motivi di merito, dei poteri non ancora ratificati della delegazione parlamentare dell'Azerbaigian. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 105);  
risoluzione 2528 - Denunce di tortura sistemica e trattamenti e punizioni inumani e degradanti in luoghi di detenzione in Europa. Il predetto documento è deferito alla 2a, alla 3a, alla 4a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 106);  
risoluzione 2529 - La situazione dei bambini in Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 107);  
risoluzione 2530 - Un futuro democratico per la Bielorussia. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 108);  
risoluzione 2531 - Il contrasto alle SLAPP: un imperativo per una società democratica. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 109);  
risoluzione 2532 - Garantire la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti: un obbligo per gli Stati membri. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 110);  
risoluzione 2533 - Abusi su minori negli istituti in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 111);  
risoluzione 2534 - L'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea (gennaio - dicembre 2023). Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 112).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Cosenza ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01023 del senatore Iannone.

Interrogazioni

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

Trenitalia ha comunicato che dal 1° marzo 2024 sull'alta velocità e sugli *intercity* il trasporto di bici e monopattini potrà avvenire solo a condizione che essi possano essere "smontati e chiusi in una sacca" di dimensioni non superiori agli 80x110x45 centimetri, da collocare esclusivamente negli spazi dedicati ai bagagli;

l'annuncio, trasmesso anche a bordo dei treni nelle ultime settimane, conferma che, in caso contrario, al passeggero è precluso l'accesso al treno e che, in caso di inadempienza, è tenuto al pagamento di una penalità di 50 euro, oltre a dover scendere dal convoglio alla prima stazione utile;

all'interrogante appare evidente il carattere inutilmente vessatorio di tali disposizioni, che non solo costringono i passeggeri a un inutile "impacchettamento" (l'obbligo di "apposita sacca") del proprio mezzo, ma anche a riporlo a distanza dal posto assegnato, costringendolo ad approntare ulteriori misure di sicurezza contro i furti (ad esempio con lucchetti e catene), peraltro in rapido e costante aumento per via delle caratteristiche sempre più pregiate di bici e monopattini;

nei giorni scorsi Trenitalia ha precisato che il nuovo regolamento mira a garantire la sicurezza e il *comfort* di tutti i passeggeri e che analoghe prescrizioni sono state adottate anche da altre imprese ferroviarie europee, ma tale astratta e generica motivazione non vale in alcun modo a giustificare le previsioni, posto che, opportunamente, non sono stati previsti limiti alle dimensioni e al numero di bagagli "normali" che ciascun passeggero può portare a bordo, giacché le più elementari norme di comportamento e di buon senso appaiono sufficienti a garantire un viaggio sereno e ordinato (e tantomeno casi isolati di disagi, solo accennati da Trenitalia, possono giustificare limitazioni tanto inutili ai passeggeri);

la decisione di Trenitalia appare del tutto in contrasto con gli innumerevoli sforzi profusi, soprattutto negli ultimi anni, per incentivare l'intermodalità e la mobilità sostenibile, quale strumento fondamentale per diminuire l'impatto sulla salute, ambientale, sociale ed economico generato dai veicoli privati, dal traffico, dagli incidenti e dal conseguente degrado e inquinamento imposto soprattutto nelle aree urbane,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per i profili di competenza, al fine di garantire e incentivare un trasporto agevole e senza impedimenti di bici e monopattini a bordo di tutte le tipologie di treni, in particolare ovviando alle criticità esposte.

(3-00984)

[FURLAN](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la tragedia avvenuta all'interno del cantiere Esselunga di Firenze ha reso non più procrastinabile la necessità di rafforzare il personale e gli strumenti per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

l'Ispettorato nazionale del lavoro opera con un grave sottorganico in tutti i profili e risultano insufficienti le risorse, le dotazioni e gli strumenti a disposizione del personale;

in questi mesi, a più riprese, le forze sindacali hanno evidenziato le criticità dell'Ispettorato: la carenza di personale, ispettivo e non solo, la rinuncia di molti vincitori di concorso a prendere servizio per la scarsa attrattività dell'ente e la carenza di infrastrutture informatiche adeguate;

la questione relativa alla proroga e allo scorrimento delle graduatorie è stata oggetto di un emendamento della prima firmataria della presente interrogazione alla legge di conversione del decreto del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (milleproroghe), che però non ha trovato sostegno tra le forze politiche di maggioranza;

i rappresentanti sindacali di FP CGIL, CISL FP, UILPA, FLP, Confintesa FP, CONFSAL-UNSA e USB PI in data 23 febbraio 2024 sono tornati a chiedere che siano "previste nuove assunzioni e che



l'INL sia autorizzato, per via normativa, a usare una quota del proprio importante avanzo di bilancio per investire adeguate risorse in favore del personale", al fine di assumere "una volta per tutte la responsabilità anche di investire su chi quotidianamente si batte in prima persona per tutelare il lavoro, la salute e la vita dei lavoratori, beni primari ed essenziali",  
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di intervenire sulla situazione dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, risolvendo il problema della carenza di personale prevedendo anche lo scorrimento integrale delle graduatorie e nuove risorse per l'assunzione di personale.

(3-00985)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la stampa ha dato ampio risalto alla notizia relativa a un caso per il quale, nonostante il processo non fosse ancora concluso, era già stata scritta la sentenza di condanna;  
il difensore dell'imputato ha casualmente scoperto il dispositivo nel fascicolo del dibattimento e ha successivamente richiesto ed ottenuto l'astensione, sia del presidente del collegio, che dei due giudici della seconda sezione del Tribunale di Firenze;  
i fatti risalgono al 15 febbraio 2024;  
il legale, durante l'attesa dell'udienza, con il permesso del pubblico ministero ha sfogliato il fascicolo del dibattimento, contenente gli atti e i verbali;  
in questo modo avrebbe trovato il dispositivo riportante la data del 18 ottobre 2023, con il nome dell'imputato e la condanna di 5 anni e mezzo per maltrattamenti, privo della firma del presidente;  
il pubblico ministero non aveva ancora svolto la requisitoria e gli avvocati non avevano nemmeno argomentato le difese;  
il difensore ha richiesto l'astensione da parte del collegio e i tre giudici si sono astenuti. La presidente del Tribunale ha autorizzato la decisione, avviando degli accertamenti;  
la locale camera penale ha giustamente sottolineato che appariva evidente che nella fattispecie una decisione era in realtà stata già assunta, senza prima aver ascoltato le argomentazioni della difesa;  
tale modo di amministrare la giustizia denota una visione del processo penale in cui le ragioni della difesa vengono intese alla stregua di un inutile orpello a cui si possa tranquillamente rinunciare con conseguente oltraggio del ruolo e della funzione del difensore,  
si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, affinché sia fatta piena luce sull'episodio, anche eventualmente attraverso l'attivazione dei propri poteri ispettivi e disciplinari.

(3-00986)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 23 febbraio 2024 si è registrato un preoccupante e inquietante atto vandalico ai danni della sede della CGIL a San Donà di Piave;  
è stata rotta una vetrata della sede ubicata in piazza IV Novembre, che ospita le sedi delle categorie di lavoratori e pensionati, il CAF e il Patronato INCA;  
è stato solamente il caso ad evitare che potessero esservi feriti tra collaboratori e cittadini;  
si tratta quindi di un episodio grave, che non va derubricato,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto e quali iniziative intenda assumere al fine di verificarne matrice e di innalzare il livello di attenzione sul territorio veneziano a tutela delle sedi sindacali.

(3-00987)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella notte del 31 dicembre 2023, durante i festeggiamenti nella Pro loco di Rosazza (Biella), cui partecipavano il deputato Pozzolo e il sottosegretario Delmastro delle Vedove, dalla pistola del primo partiva un colpo che feriva Luca Campana;  
secondo le ricostruzioni, risulta che al veglione di Capodanno organizzato dal sottosegretario Delmastro delle Vedove ci fossero diversi familiari della sua scorta (tra cui la moglie, la figlia e Luca

Campana, appunto, il marito della figlia del capo della scorta Pablito Morello) e numerosi agenti della Polizia penitenziaria;  
dalle ricostruzioni emerge che il sottosegretario avrebbe abbandonato per qualche minuto la sala della festa, da solo e senza la scorta, che sarebbe rimasta all'interno a proseguire i festeggiamenti in maniera del tutto anomala e irriuale;  
nel corso della 144<sup>a</sup> seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851 a prima firma del senatore Renzi, il Ministro in indirizzo ha fatto riferimento alla condotta della scorta, che non ha seguito il sottosegretario Delmastro, affermando che «Esiste una forma di tutela esterna, che è quella che si occupa della garanzia del tutelato per quanto riguarda gli ambienti circostanti; una volta che questa è stata assicurata, esiste una tutela interna: se il tutelato rimane in un ambiente chiuso, deve essere accompagnato da chi deve assicurarne la tutela»;  
tale precisazione rende ancor più impellente comprendere le ragioni di una condotta tanto anomala, che vede agenti in servizio di scorta rimanere all'interno del ristorante per i festeggiamenti e il sottosegretario di Stato Delmastro allontanarsi in piena notte;  
sentito nell'ambito dell'indagine avviata a seguito dei fatti esposti, il sottosegretario lo scorso 8 gennaio ha affermato di trovarsi, al momento dello sparo "fuori con due conoscenti della figlia"; ai giornalisti riferito di essere "uscito per buttare la monnezza", "caricare il cibo avanzato in macchina" e "fumare una sigaretta";  
lo stesso Delmastro ha giustificato la condotta della sua scorta affermando di aver reputato, in piena autonomia, di trovarsi in una "situazione protetta e tranquilla", spiegando così il congedo degli agenti in servizio,  
si chiede di sapere:  
quali siano le ragioni per cui il sottosegretario Delmastro delle Vedove, durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro, si sia allontanato da solo e senza scorta;  
per quale ragione gli agenti in servizio abbiano ritenuto di trattenersi nei festeggiamenti, anziché seguire il sottosegretario e proseguire nell'attività di tutela della sua incolumità.  
(3-00988)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[ZAMBITO](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 23 febbraio 2024, a Pisa e Firenze, studenti delle scuole superiori manifestavano pacificamente a sostegno della Palestina;  
nonostante il carattere di assoluta non violenza delle manifestazioni, il numero esiguo dei partecipanti, quasi tutti minorenni, molti ragazzi, tutti disarmati, sono stati caricati e manganellati dalle forze dell'ordine anche mentre erano a terra, inermi e nonostante le mani alzate, senza poter scappare perché chiusi dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, con un'evidente sproporzione nell'uso della forza da parte degli agenti;  
secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" del 24 febbraio, i testimoni della manifestazione di Pisa hanno riferito: "Un agente rideva davanti al volto insanguinato di una minore. Anche i soccorsi sono stati intralciati, non hanno fatto passare l'ambulanza, ma solo alcuni medici";  
il risultato delle cariche delle forze dell'ordine a Pisa è stato di 13 feriti: nove minorenni con traumi cranici e ferite lacero-contuse sulla testa e sulle braccia e fratture alle mani per difendersi dai colpi di manganello, e quattro maggiorenni, di cui un venticinquenne con trauma cranico ed escoriazione del capo, e tre diciannovenni, uno con braccio steccato, colpito con manganello mentre si riparava il capo, e altri due per trauma cranico e ferite lacero-contuse;  
il 24 febbraio, in una nota diffusa dal Quirinale si legge: "Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà

di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento"; in un'intervista al quotidiano "Corriere della Sera" del 25 febbraio, il Ministro in indirizzo ha detto: "Vedere quelle immagini ha contrariato e amareggiato anche me. Quando si giunge al contatto fisico con ragazzi minorenni è in ogni caso doveroso svolgere ogni esame obiettivo su come siano andati i fatti. Ho chiesto di avere una dettagliata relazione sullo svolgimento degli eventi e su quale possibile attività di mediazione sia stata sviluppata per prevenire quegli incidenti (...) Il Governo non ha cambiato le regole della gestione dell'ordine pubblico";

secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" del 25 febbraio, a seguito di un'interlocuzione tra il Ministro e il capo della Polizia è stato concordato "un documento in cui il Dipartimento di sicurezza parla della necessità di 'un momento di riflessione sugli aspetti organizzativi e operativi'";

secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera" del 25 febbraio, "Il Capo della polizia, Vittorio Pisani, intervistato dal Tg1, intanto promette provvedimenti. 'Le iniziative assunte dagli operatori a Firenze e Pisa devono essere verificate con severità e trasparenza. Momenti critici capitano in caso di cortei non preavvisati, ma non sono una giustificazione'";

secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera" del 26 febbraio, ci sono stati due ordini di caricare gli studenti e ora insieme ai video postati *on line* e in onda sui telegiornali nazionali e locali, le testimonianze dei ragazzi picchiati sono al centro delle indagini della Procura e già oggi "i pm pisani, guidati dal procuratore Giovanni Porpora potrebbero iscrivere i primi indagati sul fascicolo (...) A Pisa non si esclude che l'indagine si possa allargare all'intera catena di comando della Questura che ha gestito l'ordine pubblico per il corteo non autorizzato dei liceali. (...) il responsabile della Questura, raccontano i sindacati, ha ammesso che c'è stato 'un problema di gestione della piazza, dal punto di vista organizzativo e operativo, a suo avviso causato dal fatto che non erano chiari gli obiettivi del corteo'";

in un articolo dell'esecutivo di "Magistratura democratica" del 24 febbraio, "Libertà costituzionali e ordine pubblico", si sottolinea come "L'articolo 18 della legge in materia di sicurezza pubblica prevede, è vero, l'obbligo per i promotori di una di riunione in luogo pubblico di darne avviso almeno tre giorni prima al questore, ma l'omesso avviso non rappresenta una condizione di illegittimità della riunione né un'automatica presunzione di pericolo per l'ordine pubblico. All'omissione dell'avviso, infatti, consegue solo la facoltà (non l'obbligo), per il questore, di ordinare lo scioglimento della riunione. Tale facoltà, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito, deve essere di stretta interpretazione, il che significa, in primo luogo, che il motivo dello scioglimento deve rigorosamente inerire a ragioni di sicurezza e non al merito o al tema della manifestazione. In secondo luogo, sono previste delle modalità per lo scioglimento della riunione agli articoli 24 e 25 del regolamento di attuazione della stessa legge, le quali non autorizzano in alcun modo un uso indiscriminato o sproporzionato della forza. L'uso della forza è legittimo solo quando sia inevitabile per effettive ragioni di sicurezza degli agenti e della collettività",

si chiede di sapere:

se e quali direttive siano state impartite dal Ministero dell'interno nella gestione dell'ordine pubblico e se, come il Ministro ha affermato più volte in questi giorni, si possa confermare che non sono cambiate le regole della suddetta gestione;

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo abbia finora adottato e intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di fare al più presto chiarezza sugli inquietanti fatti esposti e, in particolare, su che cosa non abbia funzionato nella catena di comando, stigmatizzando con fermezza tali comportamenti e punendo i responsabili degli episodi di violenza, incompatibili con i principi di uno Stato democratico, a tutela e difesa della Costituzione, della libertà di manifestare pubblicamente opinioni, come ricordato dal Capo dello Stato, e della democrazia.

(3-00983)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la notizia della morte in poche ore a Roma di altri due detenuti, uno di 66 e l'altro di 77 anni, ripropone il tema delle condizioni di vita nelle carceri e in particolare del diritto alla salute dei detenuti;

il primo, diabetico, deceduto nella notte tra il 19 e il 20, aveva 66 anni e si trovava in cella a Rebibbia. Il secondo, sempre detenuto a Rebibbia, è morto il 21 febbraio 2024, aveva 77 anni ed era affetto da polmonite e insufficienza renale;

il Garante delle persone private della libertà del Lazio, Stefano Anastasia, ha denunciato "l'incompatibilità della detenzione con le malattie gravi, che non possono essere adeguatamente curate in carcere";

risulta davvero difficile da comprendere come i due uomini ultrasessantenni e affetti da gravi patologie fossero ancora in stato di detenzione in carcere nonostante l'aggravarsi delle loro malattie;

il diritto alla salute vale anche per i detenuti ma evidentemente in questo caso non è stato così poiché, se le patologie non possono essere curate nella reclusione, il detenuto deve essere ricoverato tempestivamente in una struttura idonea, prima che sia troppo tardi;

il Garante nazionale dei detenuti ha annunciato che saranno avviate verifiche in merito ai decessi dei due detenuti avvenuti a Roma in poche ore;

in generale, nella situazione drammatica in cui versano le carceri italiane, il tema dell'assistenza sanitaria resta una delle questioni che richiedono maggiore attenzione e cura da parte del Governo e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

il problema delle visite specialistiche per i detenuti è annoso e legato a molteplici inefficienze delle strutture carcerarie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda approfondire le circostanze della morte dei due detenuti e quali azioni, anche di carattere normativo, intenda porre in essere al fine di scongiurare nuovi episodi così gravi da comportare il decesso di persone in stato detentivo.

(4-01042)

[MAZZELLA](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [BEVILACQUA](#), [SIRONI](#), [MARTON](#), [CASTIELLO](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [GUIDOLIN](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dispone la completa fusione delle competenze doganali e monopolistiche all'interno dell'Agenzia delle dogane e monopoli, così indicando: "L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento";

in occasione di una riunione del 10 gennaio 2024 l'organismo paritetico per l'innovazione ha avviato il procedimento per porre un ulteriore passo in avanti per la riforma delle strutture territoriali, come quella di Torre Annunziata (Napoli), al fine di applicare il dettato normativo e riorganizzare l'assetto amministrativo fondendo le competenze doganali e monopolistiche;

più specificamente, si sta provvedendo, senza alcun riguardo per le strutture territoriali, alla fusione di alcune competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che farebbe slittare la competenza dagli uffici territoriali a quelli regionali, declassando alcuni *hub* portuali fondamentali per lo sviluppo locale. Così, il territorio oplontino rischia di perdere molte competenze e funzioni, a vantaggio di altre infrastrutture portuali, il che rappresenta un danno enorme, anche per la forza lavoro coinvolta;

considerato che:

il porto di Torre Annunziata è un *hub* fondamentale, che comprende un ufficio territoriale di enorme importanza strategica per il territorio e per la comunità cittadina, in termini di indotto commerciale;

con una successiva nota congiunta, i principali organi sindacali di categoria (CGIL, CISL e UIL) hanno posto alcuni dubbi essenziali rispetto al nuovo assetto organizzativo che dovrebbe entrare in vigore e alle rispettive competenze. In particolare, viene ritenuta condivisibile una divisione strutturale dell'ufficio affari generali poiché l'accorpamento in essere provocava "evidenti problematiche con un appesantimento di tutte le attività" e viene dunque ritenuta positiva una "suddivisione dei due settori"; inoltre la nota evidenzia altre carenze, quali ad esempio la mancanza di alcun riferimento al direttore aggiunto e alla sussistenza di doppie sedi, nonché al superamento eventuale di tale contesto. Allo

stesso modo non viene contemplata una competenza complessiva nei contesti di contenzioso regionale, mentre per quel che riguarda l'attività antifrode all'interno delle direzioni territoriali verrebbero predisposti uffici antifrode regionali declassando gli uffici territoriali che svolgevano quella funzione; considerato che, a parere degli interroganti, la legge va sempre applicata, ma si deve trovare il modo giusto con cui farlo, senza danneggiare in maniera pesante le comunità locali soprattutto quando si cerca di recepire tardivamente una normativa di 12 anni fa, si chiede di sapere:

quali siano le modalità attraverso cui i Ministri in indirizzo, nel perimetro delle proprie competenze, intendano affrontare la problematica in modo strutturale allo scopo di garantire una riorganizzazione agevole e funzionale;

se ritengano che l'attuale riorganizzazione prevista dall'organismo paritetico per l'innovazione possa danneggiare i porti considerati *hub* territoriali strategici, come quello di Torre Annunziata, declassando le strutture territoriali.

(4-01043)

[ALOSIO](#), [CASTIELLO](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [LOPREIATO](#), [MARTON](#), [BEVILACQUA](#), [SIRONI](#), [GUIDOLIN](#), [CATALDI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il grano "Senatore Cappelli" prende il nome dal senatore Raffaele Cappelli, che promosse attivamente la sua coltivazione in Italia all'inizio del XX secolo. Questa varietà di grano è stata sviluppata attraverso incroci selettivi che ne hanno migliorato la resistenza alle malattie e le rese, rendendola una scelta attraente per i coltivatori e i produttori di pasta. La varietà è un *mix* tra grano duro tradizionale e varietà di grano provenienti dalla Turchia e dall'Asia Minore;

oltre all'uso nella produzione alimentare, il grano Senatore Cappelli è stato oggetto di interesse per la sua idoneità alla coltivazione biologica e per la sua capacità di adattarsi a terreni diversi. Queste caratteristiche lo hanno reso una scelta attraente per i coltivatori che cercano varietà di grano adatte alla produzione biologica e alla diversificazione delle colture. Tuttavia questo prodotto alimentare è anche oggetto di alcune controversie principalmente legate alla sua diffusione, alle sue caratteristiche e al suo impatto sull'agricoltura e sull'industria alimentare;

una delle principali controversie riguarda il controllo della diffusione e della commercializzazione delle sementi di grano Senatore Cappelli: alcuni produttori e organizzazioni agricole sostengono che le restrizioni sulla distribuzione delle sementi, spesso imposte da brevetti o diritti di proprietà intellettuale, limitino l'accesso dei piccoli agricoltori a questa varietà di grano. Questo solleva preoccupazioni riguardo all'equità e alla sostenibilità dell'accesso alle risorse genetiche;

inoltre, alcuni esperti nutrizionisti e agricoltori hanno sollevato dubbi sulle affermazioni riguardanti le superiori qualità nutrizionali del grano Senatore Cappelli rispetto ad altre varietà. Alcuni studi hanno indicato che le differenze possono essere marginali, sollevando domande sull'effettivo valore aggiunto di questa varietà dal punto di vista nutrizionale. Inoltre, sebbene il grano Senatore Cappelli sia spesso promosso per la sua adattabilità a diverse condizioni climatiche, alcuni critici sostengono che la sua coltivazione su larga scala potrebbe portare a problemi ambientali, come la riduzione della biodiversità e la possibile introduzione di piante invasive in nuove aree;

il "mantenimento in purezza della varietà" di grano Senatore Cappelli è stato affidato nel 2016, e per la durata di 15 anni, dall'ente pubblico CREA alla S.I.S. S.p.A. (il cui presidente è anche vice-presidente di Coldiretti nazionale) con licenza esclusiva di moltiplicazione e sfruttamento commerciale delle sementi. Più specificamente, il contratto prevedeva che S.I.S. S.p.A. utilizzasse seme di grano Senatore Cappelli certificato fornito da CREA, producesse solamente le quantità di semi necessarie ai suoi bisogni e rispettasse i piani produttivi e commerciali definiti dal 2017 in avanti;

a seguito di segnalazioni da parte di alcuni agricoltori, il 20 marzo 2019 l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di S.I.S. S.p.A. per accertare che: 1) S.I.S. S.p.A. abbia subordinato la fornitura di semi certificati Cappelli ai coltivatori alla condizione che essi cedessero l'intera produzione di granella alla stessa S.I.S., a prezzi prestabiliti; 2) S.I.S. S.p.A. abbia ritardato o rifiutato ingiustificatamente, in diverse occasioni le forniture di seme di grano



Senatore Cappelli richieste dai coltivatori; 3) S.I.S. S.p.A. abbia incrementato il prezzo di vendita dei semi in misura significativa (più 55 per cento) e non giustificata da maggiori costi di produzione; successivamente, l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ha qualificato tali pratiche commerciali come scorrette, in quanto "attraverso tali condotte S.I.S. SpA ha abusato della maggior forza commerciale nei confronti degli agricoltori, privandoli di alternative per approvvigionarsi dei semi di grano Senatore Cappelli", irrogando alla S.I.S. S.p.A. tre sanzioni amministrative, per l'importo complessivo di 150.000 euro;

successivamente, relativamente al provvedimento dell'Antitrust, S.I.S. S.p.A. ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nei confronti di alcune associazioni, tra cui Grano Salus, Confagricoltura, CIA, Copagri. Relativamente al ricorso, con numero di registro generale 815 del 2020, la sezione prima del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha pronunciato la propria sentenza, stabilendo che il ricorso è infondato. Pertanto, con il provvedimento impugnato l'Autorità ha accertato che S.I.S. ha posto in essere tre distinte pratiche commerciali scorrette;

in particolare, secondo il TAR, S.I.S. S.p.A. ha: "subordinato la fornitura delle sementi, nei confronti dei coltivatori interessati a coltivare grano Cappelli, all'accettazione da parte loro di un rapporto di filiera chiusa mediante un contratto per adesione ('Contratto SIS') che prevedeva il conferimento/cessione a SIS stessa del successivo raccolto dagli stessi realizzato, a condizioni da essa unilateralmente prestabilite e in assenza di negoziazione con le controparti contrattuali", prevedendo inoltre che avrebbe "ritardato, ed anche negato, in maniera ingiustificata, la fornitura di sementi della varietà Cappelli a svariati coltivatori, discriminando questi ultimi sulla base di criteri meramente soggettivi quali, in particolare, l'appartenenza dei richiedenti le sementi a determinate organizzazioni di rappresentanza", palesandosi una probabile discriminazione a danno degli agricoltori non iscritti a Coldiretti, come dimostrato nell'istruttoria dell'Antitrust. Infine, risulta che S.I.S. ha "imposto prezzi delle sementi significativamente maggiori senza che ciò fosse giustificato da effettivi costi per attività di lavorazione o ricerca e sviluppo effettuate dall'impresa sementiera",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le modalità attraverso cui, nel perimetro delle proprie competenze, intenda intervenire al fine di evitare che avvengano ulteriori pratiche commerciali scorrette e se condivida l'opportunità che Coldiretti non esprima propri vertici apicali in seno all'organigramma di S.I.S. S.p.A.;

se intenda attivarsi nelle sedi di competenza, affinché vengano approfondite le pratiche commerciali adottate da S.I.S. S.p.A. negli anni pregressi, appurando se vi siano state pressioni a vantaggio di talune associazioni di categoria.

(4-01044)

[RENZI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) all'articolo 1, comma 945, ha istituito la Fondazione «Biotechopolo di Siena», una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro con sede legale e operativa in Siena, i cui membri fondatori sono il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze;

la Fondazione Biotechopolo senese ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie;

la Fondazione svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi ai fini del contrasto alle pandemie, svolge altresì le funzioni di *hub* antipandemico attraverso il "Centro nazionale anti pandemico - CNAP";

sempre la legge n. 234 del 2021, all'articolo 1, comma 949, ha previsto per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche l'autorizzazione

di una spesa pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

il predetto comma 949 ha previsto la possibilità di finanziare le iniziative della Fondazione con le risorse del Fondo complementare al PNRR, autorizzate dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nel limite di complessivi 340 milioni di euro, per il periodo 2021-2026, e con specifico riferimento alle funzioni di *hub* antipandemico;

in data 11 luglio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Mario Draghi, è stato approvato lo statuto della Fondazione "Biotecnopolo di Siena" che tra i vari aspetti disciplinati consente, in ossequio al comma 951 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, la partecipazione e la collaborazione della Fondazione "Toscana Life Sciences" con la Fondazione Biotecnopolo;

le risorse messe a disposizione e investite sul territorio senese potrebbero generare, secondo tutte le stime fatte a valle delle scelte di indirizzo scientifico ed operativo contenute nel Piano strategico pluriennale, approvato ma congelato dal nuovo Consiglio, le possibili seguenti ricadute: oltre 350 addetti diretti (a regime), oltre 300 addetti indiretti (a regime), circa 50 milioni di investimenti per la costruzione di edifici per ospitare il Biotecnopolo e il CNAP e la loro implementazione tecnologica, circa 60 milioni di euro di investimenti in tecnologie e strumentazioni con possibilità di utilizzo, anche per altri attori pubblici e privati del territorio;

negli scorsi mesi si è assistito a una serie di cambiamenti negli assetti, tra i componenti del Consiglio e il Presidente del Biotecnopolo, che sono derivati anche dal cambio di Governo, che è avvenuto a seguito delle elezioni del settembre 2022;

il cambio di Governo con le successive modifiche alla composizione del Consiglio e la non operatività per lunghi mesi del Consiglio stesso (che tuttora non riesce ad operare per avviare concretamente il Biotecnopolo e il CNAP) sono fatti che pongono seri dubbi sull'avvio reale del progetto, in un clima in cui si vuole rimettere tutto in discussione anche cambiando lo statuto;

ad oggi ad avviso dell'interrogante è inaccettabile il perpetrarsi di ulteriori situazioni di stallo e rallentamenti che rischiano di far fallire l'intero progetto della Fondazione Biotecnopolo di Siena e del CNAP, nonostante l'evidente strategicità del progetto in termini di investimenti, ricerca, innovazione e sviluppo;

un'eventuale riduzione degli investimenti previsti per il Centro nazionale anti pandemico comporterebbe importanti ritardi nell'avvio delle attività della Fondazione e un ridimensionamento del Centro stesso,

si chiede di sapere:

a che punto sia l'attuazione del progetto relativo alla Fondazione "Biotecnopolo di Siena", in quanto polo strategico per la sicurezza sanitaria e la ricerca scientifica in tale ambito e quali siano le tempistiche previste entro cui si intende garantire la piena operatività della Fondazione stessa e del CNAP;

se i Ministri in indirizzo, in ragione dei ritardi accumulati, non ritengano di adottare iniziative, ciascuno per i profili di competenza, per sbloccare le prospettive di sviluppo del progetto e, in caso positivo, quali e con quali tempi e modalità;

se non intendano attivarsi per salvaguardare gli stanziamenti destinati alla Fondazione trasferendoli nella contabilità speciale o, in subordine, estendendo l'orizzonte temporale previsto per l'utilizzo delle stesse, al fine di compensare gli ingenti ritardi accumulati e assicurare risorse adeguate per graduare nel tempo gli interventi da mettere in atto.

(4-01045)

[FLORDIA Barbara](#), [DI GIROLAMO](#), [LOREFICE](#), [MAZZELLA](#), [LICHERI Sabrina](#), [SCARPINATO](#), [LOPREIATO](#), [CROATTI](#), [PIRRO](#), [NICITA](#), [CASTELLONE](#), [NAVE](#), [NATURALE](#), [DAMANTE](#), [MAIORINO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il 15 febbraio 2024 in un'intervista rilasciata al principale telegiornale nazionale, seguito da quasi 5 milioni di persone, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commentando l'approvazione, da parte della società preposta, dell'aggiornamento del progetto definitivo per la realizzazione del ponte

sullo Stretto di Messina, ha dichiarato: "È un'opera che, secondo le stime, porterà 120 mila posti di lavoro in tutta Italia e farà risparmiare ore e ore di tempo in treno, in auto e in moto";  
tuttavia, nel comunicato stampa rilasciato dalla società Stretto di Messina S.p.A. nella medesima data, è stato indicato: "Impatto occupazionale: Fase cantiere 120 mila Unità Lavoro Anno. Si stima che in cantiere saranno occupati mediamente 4.300 addetti all'anno che raggiungeranno un picco di 7.000 addetti nel periodo di maggiore produzione. Per tutta la durata del cantiere (7 anni) si avrà dunque un impatto occupazionale diretto di circa 30.000 Unità Lavorative per Anno cui aggiungere l'impatto occupazionale indiretto e indotto, stimato in 90.000 Unità, per un totale di 120.000 ULA [Unità Lavoro Anno] generate dell'Opera";  
come indicato dalla Stretto di Messina S.p.A., il risultato di 120.000 unità è anche frutto della considerazione di un impatto occupazionale indiretto e indotto stimato in 90.000 unità, senza che tuttavia siano stati resi noti criteri e precisazioni relativi a tale stima;  
le ULA non coincidono con i nuovi posti di lavoro generati dall'opera, bensì riguardano il "numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno" e il totale di 120.000 evidentemente non è il numero di nuovi lavoratori, bensì il risultato della moltiplicazione del numero stimato di persone occupate per i 7 anni previsti di durata del cantiere;  
dunque, il numero stimato di persone da occupare, in via diretta, indiretta e indotto, ammonta, al più, a 120.000 diviso 7, ossia 17.142;  
non è stato reso noto quale sarà il numero delle persone impiegate a regime, successivamente al completamento della costruzione e messa in esercizio dell'opera;  
inoltre, non è stato reso noto quali sono i progetti del Governo con riguardo al personale impiegato durante la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, successivamente al completamento della costruzione e messa in esercizio dell'opera,  
si chiede di sapere:  
sulla scorta di quali stime e criteri il Ministro indirizzo abbia annunciato che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina porterà 120.000 posti di lavoro in tutta Italia;  
sulla scorta di quali stime e criteri l'impatto occupazionale indiretto e indotto della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina venga stimato in 90.000 unità;  
quale sarà il numero delle persone impiegate a regime, successivamente al completamento della costruzione e messa in esercizio dell'opera;  
se vi siano e quali siano le previsioni di ricollocamento del personale, tra diretto, indiretto e indotto, occupato durante la costruzione del ponte sullo Stretto, successivamente al completamento della costruzione e messa in esercizio dell'opera.  
(4-01046)  
[CRISANTI](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [GIACOBBE](#), [NICITA](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [CAMUSSO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:  
la febbre Dengue è una malattia infettiva tropicale trasmessa all'uomo dalla puntura di zanzare appartenenti alla specie *Aedes aegypti*, che causa sintomi simil-influenzali più o meno gravi e, in casi rari, può risultare persino fatale;  
stando agli ultimi dati diffusi dal Ministero della salute del Brasile, aggiornati al 12 febbraio 2024, i casi di Dengue nel Paese sudamericano sono in costante aumento, superando la quota di mezzo milione e configurando una vera e propria epidemia, e i contagi si stanno attualmente allargando anche in gran parte dell'Argentina, dove si contano 40.000 casi;  
secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, i contagi sono in aumento anche in tre Paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo i dati del 5 dicembre 2023 risulta il Paese con il più alto numero di contagi con 347 casi, di cui ben 82 autoctoni, mentre sarebbero 43 per la Francia e 3 in Spagna;  
nei Paesi dell'emisfero nord, in particolare in Europa, costituisce un pericolo in un'ottica di salute globale, dato che si manifesta soprattutto come malattia di importazione, il cui incremento è dovuto all'aumentata frequenza di spostamenti di merci e di persone;  
considerato l'aumento globale dei casi e il conseguente innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della Dengue;

vista la nota ministeriale n. 4753 "Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i Punti di ingresso italiani", la quale invita gli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF-SASN) ad innalzare il livello di allerta e vigilanza nei confronti dei vettori provenienti e dalle merci importate dai Paesi di frequente diffusione della malattia;

considerato inoltre che, in ossequio a quanto già previsto da una precedente circolare del Ministero prot. 29249 del 28 settembre 2017, e in ossequio al piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025, il Ministero raccomanda agli USMAF-SASN di "vigilare attentamente sulla disinsettazione degli aeromobili (tenendo in considerazione quanto previsto dalle circolari 25 marzo 2016; 27 luglio 2016; 19 agosto 2016, emanate in occasione degli outbreak di Zika) e di valutare l'opportunità di emettere ordinanze per l'effettuazione di interventi straordinari di sorveglianza delle popolazioni di vettori ed altri infestanti e di disinfezione",

si chiede di sapere se siano stati effettuati o programmati studi da parte del competente Ministero per verificare la presenza in Italia di focolai riproduttivi di *Aedes aegypti* e se la presenza di questa zanzara sia stata già segnalata in Italia. In caso affermativo, se e quali misure e politiche informative il Ministro in indirizzo abbia intenzione di mettere in campo.

(4-01047)

[ALFIERI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa si sarebbero verificati, su tutto il territorio nazionale, notevoli ritardi nei servizi di erogazione dei passaporti da parte delle questure e degli uffici di Polizia territorialmente competenti;

la Lombardia, oltre a essere una delle regioni più popolose d'Italia, è anche una regione con un tessuto produttivo importante, che concorre per il 22 per cento al PIL nazionale;

i tempi medi di rilascio dei passaporti per la regione Lombardia si attestano tra i 45 e i 50 giorni e tale tempistica risulta essere in media con quella nazionale;

per la provincia di Lecco i tempi di rilascio del passaporto, invece, sarebbero ben oltre i 90 giorni, il che arreca profondi disagi ai cittadini e alle attività produttive locali che commerciano con l'estero;

appare di tutta evidenza come, nonostante i programmi annunciati dal Ministro in indirizzo, la situazione sia ancora emergenziale, soprattutto quando l'unico sistema per il rilascio del passaporto è quello telematico che, invece di accelerare le procedure, come avrebbe dovuto, ha creato lunghissime attese, anche di diversi mesi;

è necessario potenziare gli addetti negli uffici delle questure, garantendo aperture straordinarie degli uffici;

considerato che l'articolo 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti, dispone che: "Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e in particolare delle criticità riscontrate nella provincia di Lecco e quali iniziative intenda adottare al fine di porre rimedio ad una situazione che sta arrecando notevoli disagi ai cittadini ivi residenti.

(4-01048)

[GELMINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nel 2014, a seguito di una candidatura del 2008, la città di Matera è stata designata capitale europea della cultura per il 2019. Matera è stata la quarta città italiana ad ottenere questo riconoscimento, dopo Firenze (1986), Bologna (2000) e Genova (2004); è stata la prima, e tuttora è l'unica, città italiana del Sud; e fino al 2025, anno in cui il primato passerà a Gorizia, sarà la capitale europea della cultura meno abitata in Italia (circa 60.000 abitanti, Gorizia ne conta poco più della metà);

la biblioteca provinciale "Tommaso Stigliani" (intitolata al poeta ed erudito materano del Seicento), fondata nel 1933, ha cambiato sede varie volte fino a stabilirsi, nel 1998, nel palazzo dell'Annunziata, un immobile costruito nel 1735, fiore all'occhiello del centro storico di Matera. Il patrimonio librario della biblioteca provinciale è di grandissimo pregio: 400.000 volumi, 30.000 libri rari dei secoli XVI-XIX, 95 cinquecentine, 95 incunaboli, 140 manoscritti. A questo patrimonio, che si è ampliato nel

corso degli anni grazie alle donazioni di enti pubblici e privati cittadini, si aggiungono collezioni di opere d'arte, di grammofoni e fonografi, e una collezione numismatica che consta di oltre 4.000 monete;

è assiduamente frequentata da studenti di scuola e universitari, da ricercatori interessati al ricco patrimonio, da pensionati che oltre a consultare libri e periodici della biblioteca, vedono in essa, come del resto i più giovani, un importante luogo di aggregazione. La biblioteca provinciale serve da sola i 31 comuni della provincia di Matera, oltre a numerosi altri comuni della vicina Puglia nelle province di Bari e Taranto;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), implica, ai commi 85-89 dell'art. 1, il passaggio della delega alla cultura dalla Provincia (di Matera) alla Regione (Basilicata), all'interno di un programma generale di smantellamento istituzionale delle Province, peraltro messo in seria discussione nella presente Legislatura da iniziative *bipartisan* del Parlamento;

il 28 luglio 2023 il Consiglio regionale della Basilicata ha annunciato lo stanziamento di un milione e 300.000 euro per la biblioteca provinciale di Matera, con adempimento a carico dell'ufficio politiche di sviluppo entro il mese di ottobre; 430.000 euro non sono ancora stati erogati;

la biblioteca ha urgente bisogno di questi fondi per far fronte ad una preoccupante carenza di personale: dal 2015 a oggi il numero di dipendenti è sceso dal 45 a 12, e dal 2017 manca un bibliotecario preposto alla direzione; i tecnici specializzati sono tutti andati in pensione senza essere rimpiazzati. Molto importante è anche il potenziamento digitale della biblioteca, tramite l'ammodernamento della rete informatica e dei servizi collegati (*e-book*, periodici *on line* eccetera). Senza questi investimenti la biblioteca corre il rischio di chiudere al pubblico definitivamente, oppure di ridurre drasticamente gli orari di apertura (al momento è aperta 5 giorni su 7 dal lunedì al venerdì, solo il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio);

le associazioni "Amici della Biblioteca" e "Amabili confini" si battono dal 2015 per il rilancio della biblioteca provinciale; a partire da gennaio 2024 è stato istituito un presidio permanente con raccolta di firme (a oggi oltre 30.000). Anche il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese si è dimostrato sensibile alla questione, inviando una proposta progettuale al Consiglio regionale alla fine del mese di gennaio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda esprimersi sulla mancata erogazione per intero della cifra di un milione e 300.000 euro stanziata per la biblioteca provinciale di Matera;

entro quali tempi e in che termini la Regione procederà all'assunzione del bibliotecario dei tecnici specializzati andati in pensione;

se il Ministro intenda impegnarsi ad erogare fondi aggiuntivi, contribuendo a stabilizzare la spesa annua qualora lo stanziamento previsto non risultasse sufficiente a garantire la sopravvivenza e il mantenimento nel tempo della biblioteca provinciale, visto anche il contributo eccezionale di Matera nella promozione della cultura italiana, dell'Italia meridionale e della Basilicata nel mondo.

(4-01049)

[CASTIELLO](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [MAIORINO](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [MARTON](#), [CATALDI](#), [MAZZELLA](#), [ALOISIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

- Premesso che:

nel *report* diffuso in data 6 aprile 2023 da Standard & Poor's, una delle principali agenzie di *rating* internazionali, è stato analizzato l'impatto dell'autonomia regionale differenziata sul tessuto economico dell'Italia;

come riferito dalla suddetta agenzia: "Senza dettagli completi sulla riforma o sulla portata del potenziale decentramento che il governo centrale potrebbe accettare, è difficile stimare l'impatto diretto della nuova legislazione", tuttavia possono "aumentare le differenze nella qualità dei servizi tra le Regioni nel tempo" atteso che "alcune regioni (soprattutto nel nord) possono cercare di fornire servizi di qualità superiore" e che le "differenze sono già abbastanza marcate";

considerato che:



in data 6 aprile 2023 l'andamento del differenziale BTP-Bund si attestava a 180, salvo aumentare di 2 punti alla successiva apertura di mercato;

lo *spread* misura la fiducia degli investitori verso lo Stato che emette titoli, relativamente alla sua capacità di restituire il debito. Più elevato è lo *spread*, minore è il grado d'affidabilità del Paese e maggiore il rischio insolvenza;

pertanto, atteso che a influenzare l'andamento dello *spread* basta anche una semplice dichiarazione di un ente o di un attore accreditato a livello internazionale, il *gap* del differenziale BTP-Bund registrato tra il 6 e l'11 aprile 2023 è da collegare proprio al *report* diffuso da Standard & Poor's, che non ha mancato di influenzare il *sentiment* degli investitori internazionali relativamente al "tasso di affidabilità dell'Italia";

ciò induce a riflettere sulle ricadute internazionali della concessione di ulteriori spazi di autonomia alle Regioni. Infatti, anche sulla scorta delle valutazioni effettuate dalle agenzie di *rating* che hanno già manifestato l'interesse ad approfondire gli effetti correlati al decentramento, gli investitori internazionali potrebbero interpretare il processo autonomistico come rischioso per la tenuta del sistema Paese e, temendo il rischio di insolvenza, potrebbero pretendere dei tassi d'interesse più elevati per l'acquisto dei nostri titoli di Stato. Ciò potrebbe determinare l'innalzamento del livello di debito pubblico italiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la concessione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni possa dare seguito a un aumento del debito pubblico, conseguente all'incremento della percezione del rischio di insolvenza del nostro Paese da parte degli investitori internazionali;

se ritenga che il giudizio rilasciato dalle agenzie di *rating* internazionali, a seguito della concessione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni, possa esporre il Paese a un incremento del debito sovrano; quali misure intenda proporre o adottare, nell'ambito della sua competenza, per fronteggiare questo rischio.

(4-01050)

[CASTIELLO](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [LOPREIATO](#), [DAMANTE](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [CATALDI](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [ALDOISIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il "ponte Tanagro", in località Caiazzano di Padula scalo (Salerno), tra Sassano e la città della Certosa di San Lorenzo, che si trova lungo la strada provinciale 51 all'altezza del chilometro 3+900, è chiuso al traffico dal 29 ottobre 2021, per problemi strutturali;

dopo oltre due anni dalla chiusura al traffico ancora non sono iniziati i lavori di sistemazione;

la chiusura del ponte produce gravissimi disagi ai cittadini, in particolare agli studenti, costretti a utilizzare percorsi alternativi certamente più lunghi e disagiati rispetto all'ordinario tragitto per gli spostamenti tra le comunità di Sassano, Padula, Monte San Giacomo e Teggiano, oltre ad altrettanto gravi danni all'economia agricola e imprenditoriale del Vallo di Diano;

risulta affatto ingiustificato e incomprensibile il ritardo nell'avvio dei lavori indifferibili per il ripristino di questa necessaria ed importante opera pubblica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e quali misure intenda adottare affinché l'agibilità del ponte Tanagro venga finalmente ripristinata, definendo senza ulteriore indugio le procedure relative e sollevando le comunità locali dai gravi disagi.

(4-01051)

[POTENTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il monumento in memoria dei caduti nella Grande Guerra del Comune di Collesalveti (Livorno) e delle sue frazioni si trova in via Umberto I e venne realizzato dalla baronessa Carla Celesia di Vegliasco nel 1925, importante artista del simbolismo toscano;

l'inaugurazione del monumento avvenne nell'ottobre del 1925, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III e dell'arcivescovo di Pisa, cardinale Pietro Maffi;

il prossimo anno ricorre quindi il centesimo anniversario dall'inaugurazione, ma le condizioni in cui versa la scalinata del monumento sono di grave ed irreparabile ammaloramento e richiedono interventi

urgenti;

nella comunità, sensibile al mantenimento del monumento, è sorto un gruppo dal nome "Salviamo il salvabile" che ha scritto, senza peraltro ricevere risposte, sia alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno che al Comune di Collesalveti, per richiedere interventi di salvaguardia e recupero dell'opera stessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative di competenza, considerata l'importanza storica e culturale del monumento menzionato in premessa e il valore morale per la comunità di Collesalveti, finalizzate a favorire e velocizzare il restauro dell'opera che onora la memoria dei caduti locali nella Grande Guerra del 1915-1918.

(4-01052)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00987 del senatore Martella, su un atto vandalico ai danni della sede della CGIL di San Donà di Piave;

*10<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00985 della senatrice Furlan ed altri, sulla carenza di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.